

L'enigmatico sarchiapone. La cortesia e il diritto. Liti in Parlamento. A chi spetta la frittata? I cani e il peccato originale. L'imbarazzo della zeppola. L'omicidio per pietà. Picasso e il fondo schiena. Questi fantasmi. La società col leone. «Si ritenga schiaffeggiato». Signori e signore, piú semplice. Dove mettere le noccioline? Dalla perla al calatone. Il nodo della cravatta. Il pizzicotto. Feste di fine anno. I roccocò.

ANTONIO GUARINO, studioso di diritto romano e di vario diritto, professore emerito dell'Università napoletana Federico II, accademico dei Lincei, è inveterato collezionista di sarchiaponi giuridici. Dei quali offre una piccola scelta.

€ 14,00

ANTONIO GUARINO - SARCHIAPONI GIURIDICI NUOVA SELEZIONE AMPLIATA

ANTONIO GUARINO

---

---

## SARCHIAPONI GIURIDICI

---

NUOVA SELEZIONE AMPLIATA

---

---



DE FREDE EDITORE - NAPOLI

SARCHIAPONI GIURIDICI



ANTONIO GUARINO

# SARCHIAPONI GIURIDICI

NUOVA SELEZIONE AMPLIATA



DE FREDE EDITORE - NAPOLI

© Copyright 2004 A. De Frede, Via Mezzocannone 69, Napoli

Sono riservati all'editore i *diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale* dell'opera (compresi microfilm, compact disc, fax e fotocopie). Le riproduzioni saranno perseguite, in sede civile e penale, presso i *produttori*, presso i *rivenditori o distributori* e presso i singoli *acquirenti*, ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248.

Stampato nel dicembre del 2003 dalla Lit. ed. A. De Frede,  
Via Mezzocannone, 69 - tel. - fax 0815527353 - 80134 Napoli  
E:mail defrede@libero.it

## INDICE

IL SARCHIAPONE GIURIDICO .....	7
LA CORTESIA E IL DIRITTO .....	11
FORMULARE LE LEGGI .....	15
IL VOTO SEGRETO .....	18
LITI IN PARLAMENTO .....	23
IL BUON GIUDICE BRIDOYE .....	26
TITOLI E ONORI .....	30
IL CODICE CAVALLERESCO .....	34
LE FINEZZE DI MARIA CAROLINA .....	39
LA FRITTATA DEL GIURISTA .....	43
IL COSTO DEL COMMENDATORE .....	47
BAMBINI E CANI .....	52
LA ZEPPOLA DI SAN GIUSEPPE .....	57
I CROMOSOMI INDISCIPLINATI .....	62
L'OMICIDIO PER PIETÀ .....	66
QUESTI FANTASMI .....	69
LA SOCIETÀ COL LEONE .....	72
IL «COCKTAIL PARTY» .....	77
I SOCCORSI ALL'ALPINISTA .....	81

GIURISTA AL MARE . . . . .	84
IL GENERALE DELLA ROVERE . . . . .	90
IL FONDO SCHIENA . . . . .	93
LA MUCCA INNAMORATA . . . . .	98
IL NODO ALLA CRAVATTA . . . . .	101
LE IMMONDEZZE TABÚ . . . . .	105
IL PASSAPORTO EQUINO . . . . .	108
LA RUPE TARPEA . . . . .	111
IL PIZZICOTTO . . . . .	115
IL COLPO D'OCCHIO . . . . .	119
IL CONTROLLO ANTIDOPING . . . . .	123
L'ALBERO DI NATALE . . . . .	126
FUOCHI A SAN SILVESTRO . . . . .	128
MATRIMOMI E ROCCOCÒ . . . . .	131

## IL SARCHIAPONE GIURIDICO

Tutto passa, si sa. Pochi, sempre di meno, si ricordano di lui oggi. Molti, sempre di piú, sono quelli che oggi di lui non sanno nulla. Parlo di Walter Chiari. Un comico, un intrattenitore, un fantasista, insomma un animale di palcoscenico che ha furoreggiato in Italia tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta del Novecento e che è morto, nel 1991, distrutto piú che dall'età, in fondo non ancora tanto alta, dagli esiti fatali del «genio e sregolatezza». Di lui, a prescindere dalle apparizioni in qualche filmaccio di secondo e terz'ordine, gira in commercio una preziosa «cassetta» con le riprese di alcuni *sketch* televisivi non andati distrutti o troppo fortemente deteriorati. Tra questi, irresistibile, il numero del «Sarchiapone». Una scenetta recitata (in realtà ogni volta ricreata) avendo a «spalla» un altro valentissimo comico di quei tempi, Carlo Campanini.

Semplice. Un compartimento di vagoni ferroviario quasi pieno nel quale, irrequieto come per sua natura, siede anche Walter e si rode. Ad una fermata entra Campanini con cappotto, valigia, fascio di giornali e in piú, accuratamente coperto da un panno scuro, una sorta di gabbietto di medie dimensioni che si affretta, prima di ogni altra cosa, ad issare sulla reticella. Tutti rimarrebbero indifferenti se Campanini, nel sistemare il gabbietto, non prorompesse in un «ahi» di dolore, dopo di che, lisciandosi la mano, non spiegasse: «Scusatemi, stavo per rimetterci un dito, è stato il sarchiapone».

Il sarchiapone, cos'è il sarchiapone? Nessuno tra i viaggiatori lo sa. Walter però è un tuttologo, si picca per vanteria di saperlo e subito parla con sufficienza del suo becco acuminato. No, becco proprio no, replica Campanini sorpreso. Bocca den-

tata, cerca di correggere Walter. Nemmeno, ma quando mai? E così, in uno scambio di battute sempre più fitte e concitate, viene sfiorata l'idea delle zampe, ma le zampe (è ovvio) non sono proprio zampe e tanto meno (più ovvio ancora) si tratta di un mammifero americano, di un'aragosta danese, di un ululone della Marmarica oppure, che dico, di un opossum o di un ornitorinco. Dunque il sarchiapone è qualcosa di vivo, è un animale. È un animale che resta imprecisato, ma che è comunque pericoloso, pericolosissimo per chi lo sfiori, ed è purtroppo molto irrequieto dentro la sua gabbia. Per farla breve, gli altri viaggiatori, sempre più allarmati, via via si allontanano dal compartimento e vanno a cercarsi un posto altrove. Ma Walter no. Insiste eccitato, provocante, agitatissimo, sinché Campanini lo gela rivelandogli che il sarchiapone è solo un espediente cui ricorre per procurarsi un divano libero su cui distendersi durante la notte. Tuttavia il panno che copre il gabbiotto Campanini non lo leva. Né lo leva Walter, che tace burbero e sempre sospettoso.

Insomma il sarchiapone, esiste o non esiste? Sì e no. Forse non esiste, ma per coloro che lo sentono nominare la reazione immancabile è, in un modo o nell'altro, quella di Walter Chiari e degli altri viaggiatori del compartimento. Vi è chi non ne sa nulla, si spaventa e prudentemente se ne va. Vi è chi, come Walter, si illude di conoscerlo, ma non ha cura (o coraggio?) di scoperchiare il gabbiotto in cui, a quanto pare, l'enigma è rinchiuso.

Bene. Se ci fate caso la nostra vita è piena di indecifrabili sarchiaponi che ci mettono in imbarazzo, quando addirittura non ci intimoriscono e peggio. L'origine (o, a meglio dire, lo spunto) cui va attribuita questa variante dell'essere è probabilmente napoletana. Infatti a Napoli, nella ingenua *Cantata dei pastori*, il presepe vivente che si inscena ogni anno sotto Natale a beneficio del popolino (e di tutti), figura tra gli altri personaggi anche un pastore di nome Sarchiapone, che è uno sciocco (o un furbastro?) scampato fortunatamente agli sbirri della sua città e riparato in Palestina, dove si trova presente alla nascita

di Gesù, a due passi dai re Magi. Chissà se Chiari o Campanini non abbiano tratto proprio da lui e dalla sua ambiguità l'idea della scenetta.

Ad ogni modo, tornando al sarchiapone come emblema dell'incertezza e del dubbio (ammesso di recente anche nel vocabolario dello Zingarelli), l'esperienza insegna che tra i variegati sarchiaponi della vita abbondano, sopra tutto agli occhi degli uomini della strada, i sarchiaponi giuridici, cioè i rovellati e conseguentemente le questioni e le liti circa le «regole del diritto» cui siamo effettivamente (non si sa bene se e come) tenuti a sottometterci o quelle cui, invece, non siamo affatto obbligati ad obbedire per l'ottima ragione che non esistono o che non riguardano il nostro caso concreto. Sarchiaponi che, come per i serpenti o per i tartufi, peggio ancora per gli esseri umani che hanno conti con la giustizia, a valutarli ed a dimensionarli occorrono un fiuto ed una pratica di vita che non sono da tutti. Spesso nemmeno di coloro che, in forza di una laurea in giurisprudenza in qualche modo conseguita, se ne ritengono intenditori ed illudono, magari anche in buona fede, chi si affida alle loro prestazioni.

Andare a caccia di questi sarchiaponi giuridici è stato un hobby al quale, subordinatamente all'impegno della ricerca scientifica che è stato ed è la mia vera e appassionata ragione di vita, io mi sono attivamente dedicato, sopra tutto tra il 1950 e il 1973. In due modi: primo, rispondendo alle moltissime domande inviatemi dagli ascoltatori, in una rubrica radiofonica settimanale intitolata «L'avvocato di tutti»; secondo, pubblicando articoli periodici di «Vita e diritto», principalmente sui giornali *Il Mattino* e *Corriere della Sera*. Una scelta dei pezzi più interessanti l'ho pubblicata via via in ben cinque volumi ormai tutti o quasi esauriti: *Il mestiere di avvocato* (Napoli, ed. Jovene, 1955), *Vita e diritto* (Cava de' Tirreni, ed. Di Mauro, 1965), *Tempi e costumi* (Napoli, ed. Jovene, 1968), *Diritto e rovescio* (Napoli, ed. Liguori, 1973), *L'avvocato risponde a tutti* (Milano, ed. Hoepli, 1975).

È stato nello scorrere questi cinque ingialliti volumi, ai quali

mi è caro aggiungere il ricordo del librettino *Napoli «odi et amo»* (Napoli, ed. Fiorentino, 1992), che mi sono reso conto della possibilità di far riemergere, con gli opportuni aggiornamenti, qualche sarchiaponcello giuridico tuttora abbastanza degno di riflessione. Una prima raccolta l'ho pubblicata due anni fa, nel 2002. Questo volumetto ospita il frutto di un «*repêchage*» piú largo, ma non molto. Un recupero ancor di pochi, pochissimi esemplari, trentadue. Non perché la specie dei sarchiaponi sia estinta (tutt'altro), ma perché ormai sono piuttosto stanco io stesso. («Al poco giorno e al cerchio d'ombra / son giunto, lasso, ed al bianchir dei colli / quando si perde lo color ne l'erba»).

## LA CORTESIA E IL DIRITTO

**P**er tutti arriva, prima o poi, il giorno in cui ci si accorge che, a salire su un tram e ad acquistare il biglietto dal fattorino, si stipula, niente meno, un contratto: un contratto di trasporto con l'azienda tranviaria. Ed è umano che, dopo questa prima rivelazione, la nostra attenzione si scuota e la nostra mente si ponga a classificare dal punto di vista giuridico tutto ciò che, di grande o di piccolo, ci accade nella vita. Si entra nel bar a sorbire una tazza di caffè? Ecco un magnifico esempio di compravendita (o piuttosto di appalto? o forse di vendita e di prestazione d'opera insieme, cioè un contratto misto?). Si imbuca una lettera nella cassetta postale? Contratto di trasporto, naturalmente (o contratto di spedizione?). Si incarica il fattorino di acquistare un pacchetto di sigarette dal vicino tabaccaio? Sembra evidente: è un mandato, o meglio una commissione (ma, a ben pensarci, non è l'esplicazione del rapporto di dipendenza istituito dal contratto di lavoro subordinato che vincola il fattorino al suo datore di lavoro?).

Sì, certamente, i campi di applicazione del diritto nella vita di ogni giorno sono svariatissimi e le possibilità di dubbi e di discussioni, in sede di classificazione giuridica, sono molte di più. Ma non bisogna esagerare. Non tutto quello che si fa nella vita è giuridicamente rilevante. Né tutti gli impegni che assumiamo hanno, per nostra fortuna, valore «giuridico», con quel che segue: diffide, processi, ufficiali giudiziari e, in ultima analisi, carabinieri. L'ordinamento giuridico prende in considerazione (tanto per limitarci agli «impegni») solo quelli obblighi che siano assunti con seria consapevolezza della loro importanza e, vorrei aggiungere, attribuendo loro, sia pure alla lontana, un

qualche preciso valore economico: gli obblighi, cioè, in ordine ai quali si sia pienamente consapevoli che, in caso di inadempimento, seguirà o potrà seguire un risarcimento patrimoniale. Se questa «serietà» di intenti fa difetto, e se difetta inoltre anche la valutabilità economica dell'obbligo che si assume, il diritto non entra in azione. Tutto si svolge al di fuori di esso: sul piano delle convenienze sociali, delle credenze religiose o della cortesia. Ed è appunto del fenomeno della cortesia, nei suoi rapporti con il diritto, che vorrei più precisamente occuparmi.

Il caso più frequentemente discusso da giuristi e avvocati è stato quello del trasporto «amichevole», cioè del trasporto promesso su un proprio mezzo a un passante, a un amico, a un viandante con l'*autostop*, così, per bontà d'animo, per espansione di gentilezza, per manifestazione di cordialità e non altro. L'ipotesi, insomma, del «passaggio» acconsentito od offerto all'amico che fa la stessa strada, alla ragazza in vena di ammirare la luna dalle alture del Parco delle Rimembranze, ai compagni della gita a Sorrento, al *globe-trotter* (meglio, se una graziosa *globe-trotter*) che faccia cenno dal ciglio della strada. Tutto va bene se la macchina giunge regolarmente alla destinazione convenuta. Il passeggero o la passeggera non hanno che da ringraziare e da scendere. Ma se, invece, lungo la strada l'automobilista cambia idea, e vuole andare alla discoteca invece che a casa, a Cuma invece che a Sorrento, alla Villa comunale invece che al Parco delle Rimembranze? E se decide improvvisamente che il passeggero o la passeggera non si confanno ai suoi gusti, ai suoi orientamenti politici, alle sue esigenze di conversazione, dimodoché li invita, più o meno gentilmente, a scendere? E ancora, se lungo il tragitto capita un malaugurato incidente, di cui resta vittima l'ospite? Che avviene in tutti questi casi? Quali diritti competono al passeggero o alla passeggera per ottenere l'adempimento dell'impegno di trasporto, o il risarcimento dei danni subiti?

Dottrina e giurisprudenza sembrano ormai fermamente orientate nel senso di escludere, in queste ipotesi di trasporto amichevole, la sussistenza di un vero e proprio «contratto» di

trasporto, sia pure a titolo gratuito. Affinché un contratto di trasporto vero e proprio sussista (si dice) occorre che il vettore, anche se non ha interesse ad una specifica controprestazione, abbia tuttavia un interesse economicamente valutabile alla effettuazione del trasporto (si pensi, ad esempio, ad un istituto di istruzione privata che si impegni a raccogliere *gratis* gli scolari con un proprio autobus). D'altra parte (si aggiunge), ponendo anche che un interesse economicamente valutabile del vettore vi sia (ad esempio, i compagni di gita hanno promesso di partecipare alle spese di carburante, l'amico da portare a casa ha promesso in cambio una tazza di caffè, la ragazza in vena di ammirare la luna si è offerta, come s'usa, di ricamare il monogramma sul fazzoletto, e via seguitando), suvvia ragioniamo. Vi è in questi casi, almeno normalmente, una vera serietà di propositi e di previsioni relativamente a ciò che si promette ed a ciò che ci si fa promettere? Spesso, anche se non sempre, tutto quel che si dice e si promette in queste situazioni lo si dice e lo si promette esclusivamente sul piano della cortesia. Se si pensasse al codice civile ed alle altre leggi, forse non lo si direbbe. Come si fa a non tenerne conto? Come pretendere di applicare codici e leggi a questi rapporti, che sono nati in modo, a così dire, soffice e entro un'atmosfera tutta diversa da quella severa, arida e un po' noiosa dell'ordinamento giuridico?

Una prima conseguenza di questa impostazione del problema è che l'automobilista che abbia fatto salire sul proprio mezzo un viandante, promettendogli di portarlo a *X*, non è giuridicamente tenuto al mantenimento della sua promessa. Nulla gli impedisce, almeno dal punto di vista del diritto, di deviare o di fermarsi o di invitare il passeggero a proseguire a piedi. Maleducato, sí, ma giuridicamente in regola, l'automobilista (chiamiamolo il «vettore», cioè il trasportatore, e non se ne parli piú).

Se poi, durante il trasporto di cortesia, accade l'incidente, del pari l'ospite non potrà lamentarsene con il vettore. O meglio, chiariamo. Non è che il vettore sia esente da ogni responsabilità verso l'ospite (o, in caso di incidente mortale,

verso i suoi eredi). Egli, il vettore, sarà esente da responsabilità «contrattuale», cioè da quella responsabilità che sarebbe derivata dalla inesecuzione di un «contratto» di trasporto: contratto, che avrebbe posto a carico del vettore l'obbligo giuridico di portare il passeggero incolume alla destinazione stabilita. Non potrebbe non essere così, visto che (come abbiamo precisato) nel trasporto di cortesia un vero contratto a sensi di legge non è ravvisabile. Tuttavia, sia ben chiaro che, in mancanza della responsabilità contrattuale, trova applicazione a carico del vettore di cortesia la responsabilità «extracontrattuale», di cui all'art. 2043 del codice civile («Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»). In altri termini, se al passeggero (o ai suoi eredi) riuscirà di provare che l'incidente avvenne per fatto intenzionale, o per negligenza, o per imprudenza, o per imperizia o per inosservanza di leggi regolamenti ed ordini da parte dell'automobilista, questi dovrà mettere mano alla tasca, così come la dovrebbe mettere in ogni caso di incidente provocato a danno di persone estranee, che si fossero trovate lungo la traiettoria della sua automobile.

La diversità tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è, sul piano pratico, assai sensibile. A differenza del passeggero da contratto, l'ospite di un vettore di cortesia non potrà, per essere risarcito, limitarsi a provare il danno subito mentre era sul mezzo di trasporto (la giacca lacerata, la tibia fratturata eccetera). Egli dovrà provare, in più, che il danno sofferto è derivato proprio dal fatto doloso o colposo del vettore. Il che è per lui notevolmente più oneroso.

Tutto sommato, la ragazza in vena di ammirare la luna è meglio che si faccia portare in auto al Parco delle Rimembranze pagando preventivamente il prezzo della corsa. Meno gravoso in caso di incidente. Ecco quanto concluderebbe al mio posto un cauto e pensoso professore di giurisprudenza.

## FORMULARE LE LEGGI

L'idea ripetutamente espressa da molti giuristi di procedere ad una «programmazione giuridica» in Italia è idea degna della massima considerazione. Ma un programma, ogni programma che non voglia rimanere lettera morta esige l'accurata predisposizione delle necessarie infrastrutture per realizzarlo. Ond'è che il discorso non sarebbe producente, se prima non si parlasse di ciò.

Perché una «programmazione»? Perché in Italia si sono andate accumulando, col procedere degli anni, numerosissime leggi, talune delle quali notevolmente complesse. E si sono ammassate senza ordine, spesso in palese contrasto tra loro, più spesso ancora in aderenza a principi informativi divergenti ed opposti. Del resto è ovvio che sia così. Vigono nel nostro paese, a un tempo, leggi del periodo prefascista, leggi del ventennio mussoliniano e leggi postfasciste. Che siano orientate in modo diverso (molte, non tutte) non deve sorprendere. Né può sorprendere, a prescindere da ciò, il dissidio esistente (spesso, non sempre) tra la legislazione anteriore e quella posteriore alla costituzione vigente. Se si considera poi che tutte queste leggi raramente osservano un «linguaggio» uniforme, se si considera cioè che anche le categorie formali (linguistiche e logiche) cui esse fanno riferimento sono le più diverse tra loro, si comprendono facilmente sia lo sgomento del cittadino, sia l'imbarazzo frequente degli stessi interpreti così detti «qualificati», magistrati o avvocati che siano.

Occorrono dunque, e qui sta la «programmazione», due cose. In primo luogo, un paziente lavoro di revisione e di sfrondamento della legislazione attualmente vigente, per modo

che essa si adegui ai principi della costituzione e sia inoltre rapportata a un linguaggio unitario, tale da non creare trappole (e con le trappole, liti giudiziarie) per chi è tenuto alla sua applicazione. In secondo luogo, un lavoro non meno paziente di rinnovamento delle varie discipline legislative, per modo che esse rispondano alle esigenze costituzionali e alle istanze della coscienza sociale contemporanea.

Eccoci allora al punto delle infrastrutture. Realizzare un programma così impegnativo non sarà mai possibile, se non si preordineranno gli uffici e i metodi per affrontarlo. Bisogna convincersi che il Parlamento e la Corte costituzionale sono a questo fine certamente necessari, ma altrettanto certamente non sufficienti. Potranno e dovranno servire l'uno da impulso, l'altra da controllo della efficienza e della «costituzionalità» della realizzazione, ma non potranno evidentemente assumersi il compito di questa auspicata legiferazione organica e coerente. Per limitarci al parlamento, è più che evidente ormai che, innanzi tutto, è il tempo che gli manca per legiferare. I suoi impegni più propriamente politici, per dibattiti sulla fiducia, discussioni sui bilanci, interpellanze e via dicendo, sono tali da ridurre a meno della metà la durata dei suoi lavori più propri. E anche se oggi una parte di quei lavori sono sottratti alle sedute plenarie e affidati, in sede consultiva o talora in sede deliberante, a più ristrette e agili commissioni, il guadagno di tempo non è assolutamente tale da permettere alla Camera e al Senato, non dico di smistare tutto il volume legislativo che da essi ci si attenderebbe durante la legislatura, ma addirittura di prendere in adeguato esame la mole ingente delle proposte e dei progetti di legge che parlamentari e governo depositano via via in presidenza. Ne costituisce prova il coacervo di importanti progetti, taluni esaminati a metà e talaltri non esaminati del tutto, che sono stati malinconicamente cestinati alla fine delle legislature precedenti.

D'altronde, fermo restando che la legislazione spetta al Parlamento, i giuristi ben sanno, perché il fenomeno è di solare evidenza, che, sul piano della tecnica legislativa, le formulazioni

che deputati e senatori propongono, quelle stesse che propongono i vari ministeri, e in ogni caso i testi «emendati» che escono fuori dalle animate e contrastate delibere parlamentari sono, non poche volte, talmente ingenui o contraddittori o contorti, da non fare onore a una legislazione degna di questo nome. Ogni ministero ha la sua competenza (e il suo ufficio legislativo, anche se non sempre adeguato), ed è un bene anche questo. Il male è che singoli parlamentari e uffici legislativi non si limitino ad esprimere i principi normativi che intendono introdurre, né si limitino ad approvare o riprovare in blocco i testi loro sottoposti. Spesso essi «formulano» dettagliatamente tutto, e tutto affrettatamente modificano, emendano, stravolgono, alterando senza volerlo il già scarso equilibrio logico-giuridico dell'insieme.

L'unico rimedio a tanto male è che ci si decida, finalmente, ad adottare un Ufficio Legislativo unico o superiore, composto da personale altamente qualificato, e demandare ad esso il duplice compito di razionalizzare nelle loro formulazioni le proposte dei diversi parlamentari e gli stessi disegni di legge dei vari ministeri, nonché di provvedere alla stesura definitiva, salvo controllo e approvazione finali dell'assemblea, delle leggi modificate in sede di discussione. Una volta, almeno in parte, si faceva proprio così. Quanto meno i disegni di legge governativi passavano, nella loro maggioranza, attraverso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, cioè del ministero del Guardasigilli, il ministro che formalmente controlla e materialmente controfirma tutte le leggi dello stato. Si trattava di un ufficio composto da magistrati espertissimi ed espertamente diretti, che non rifuggiva secondo opportunità, dal valersi della collaborazione di specialisti delle varie materie da regolare, di giuristi illustri e finanche, per un po' di «risciacquatura in Arno», di letterati o linguisti.

Vale la pena di pensarci a una soluzione del genere. I lavori parlamentari sarebbero indubbiamente sveltiti senza pregiudizio alcuno per i poteri deliberanti del parlamento. Ma sopra tutto ne guadagnerebbero in chiarezza e coerenza le leggi. Quindi, in definitiva, i cittadini.

## IL VOTO SEGRETO

Il problema attuale italiano è a tutti noto, penso, a causa del lungo batti e ribatti che a proposito di esso si è fatto sui mezzi di pubblica informazione.

In Italia, come in molti altri paesi civili, già esiste, per fortuna, la segretezza del voto espresso dai cittadini nei comizi elettorali e nei «referendum». Esistono anche, in questa materia, norme legislative sussidiarie intese a limitare al massimo le influenze dei candidati e dei loro amici (i così detti «grandi elettori») sui votanti e il controllo ravvicinato del voto da parte del pubblico, dei membri del seggio e dei vari «rappresentanti di lista». Ma trasferiamoci in Parlamento, cioè nella Camera dei deputati e nel Senato della repubblica, in cui siedono i rappresentanti eletti dal popolo, divisi per gruppi parlamentari a seconda dei partiti politici cui appartengono o aderiscono. Qui le cose cambiano. Non sempre e non per tutte le ipotesi di deliberazione il voto dei rappresentanti del popolo è segreto. Anzi in alcuni casi (quello del così detto «voto di fiducia» richiesto dal governo in carica) esso è da sempre (non so quanto opportunamente) palese, mentre in molti altri casi, in cui il voto era segreto, esso, su pressione fortissima esercitata da una certa contingente maggioranza, è stato trasformato, negli ultimi mesi del 1988, in voto palese. Si è posto un argine, mediante quest'ultima risoluzione, al dilagare della pratica indubbiamente poco edificante dei così detti «franchi tiratori», cioè di quei rappresentanti che, pur appartenendo alla maggioranza al governo e pur avendo promesso a parole di votare in conformità delle decisioni prese dai gruppi di appartenenza (o addirittura, molto spesso, dai direttorii dei vari partiti), in realtà, approfittando

del segreto dell'urna, votavano o votano in senso contrario. Il che, bisogna dirlo, molte volte avveniva (o tuttora avviene) per motivi ignobili, cioè per rancori personali o per faide e così via, ma altre volte succedeva (e tuttora succede) per motivi viceversa apprezzabili, cioè di vera e sentita avversione al provvedimento autorevolmente «suggerito», si fa per dire, dal gruppo o dal partito. È vero che un parlamentare incapace di dire apertamente di no alle sollecitazioni della sua parte politica è persona, quanto meno, dotata di spina dorsale poco salda, ma è anche vero che i tapini allignano dovunque e che, come diceva un ben noto tapino manzoniano, don Abbondio, «il coraggio nessuno se lo può dare».

Ebbene, in materia di voto (sia in senso favorevole, sia in senso contrario alla segretezza, o alla segretezza in ogni caso) molti sono indubbiamente gli argomenti di esperienza che possono essere portati facendo capo ad altri ordinamento contemporanei, oppure ad altri ordinamenti di un passato vicino o lontano. Non voglio qui richiamare queste esperienze coeve e passate. Come giusromanista preferisco solo richiamare l'esperienza di Roma antica, la quale avverte molto chiaramente che una democrazia sfiorisce, e rischia addirittura di estinguersi, se il voto non è sempre e rigorosamente segreto.

Nella repubblica romana dei tempi andati non esisteva il parlamento, ma esisteva (almeno sulla carta) la democrazia: democrazia che, invece di esprimere la sua volontà attraverso rappresentanti, dichiarava i suoi voleri in «presa diretta» attraverso le assemblee popolari. Le assemblee popolari effettivamente funzionanti (comizi centuriati, comizi tributi e concilii della plebe) provvedevano direttamente, ciascuna nei limiti delle sue attribuzioni costituzionali, all'elezione dei magistrati, alla votazione delle leggi e persino (alcune) alla delibera del verdetto in certi processi criminali di maggior rilievo politico. Ma le votazioni erano, all'origine, pubbliche. Dispensandomi dal descriverle più minutamente, mi basta ricordare: anzitutto, che esse si svolgevano in due tempi (prima si accertava quale fosse il voto di maggioranza nell'interno delle singole centurie

o tribú, poi si stabiliva quale fosse la maggioranza delle centurie o delle tribú che si fossero espresse in un senso piuttosto che in un altro); secondariamente, che il voto di ciascun cittadino era manifestato a voce aperta, nell'ambito della centuria o tribú di appartenenza, rispondendo ad una domanda posta al votante da un apposito *rogàtor* (interrogante). Ciò dato, è quasi inutile aggiungere che questo sistema non tanto e solo favoriva la propaganda piú o meno pulita fatta dai personaggi interessati alla votazione (per esempio, dai candidati alle elezioni), quanto e sopra tutto favoriva la pressione diretta dei personaggi di cui sopra (e dei loro amici fidati) sui cittadini votanti. Siccome il detto di don Abbondio valeva anche per la gloriosa Roma, andava a finire che i buoni cittadini romani, avendo ciascuno famiglia e interessi, votassero a voto palese, salve rare eccezioni, secondo le indicazioni dei personaggi interessati.

Solo una volta, per quanto ne sappiamo, le cose non andarono per il verso stabilito dai superiori, e fu nel 167 a.C. I comizi tributi furono convocati per approvare la concessione del trionfo a Lucio Emilio Paolo dopo la vittoria del 168 a Pidna sui Macedoni. Siccome la maggioranza dei (pochi) intervenuti ai comizi era costituita proprio dai malcontenti veterani di Paolo Emilio, avvenne che gli scanzonati votanti della tribú tirata a sorte per votare per prima (la cosí detta tribú «*praerogativa*») si espressero in maggioranza per il no. Dato che l'esempio sarebbe stato molto probabilmente seguito dai votanti delle altre tribú, al guasto si pose riparo sospendendo le votazioni e dando modo al valorosissimo guerriero Marco Servilio di fare un discorso esortativo. Detto fatto, Servilio cominciò con lo scoprirsi il petto per mostrare le molte cicatrici ricevute in battaglia, dopo di che fece un rapido «dietro-front» e, da rude uomo d'armi che era, si scoprí del pari le terga, gloriandosi di essersele ridotte in malo modo per l'incessante cavalcare giorno e notte in guerra. Dopo di che concluse col dire, senza mezzi termini, che si sarebbe messo a controllare personalmente il voto prendendo accurata nota di tutti i «cattivi» e riservando agli stessi un vigoroso trattamento tergale).

Si poteva andare avanti così? La *nobilitas*, cioè l'aristocrazia, ovviamente non desiderava altro. Ma nel popolo minuto il malcontento e la sfiducia dilagavano e si traducevano nel rendersi assenti, sempre in maggior numero, alle assemblee. Fortuna volle che nel 139 a.C. si facesse avanti un coraggioso tribuno della plebe, Aulo Gabinio (uomo senza passato e di bassa estrazione, annota di lui piuttosto acidamente Cicerone), il quale riuscì a far approvare una legge, la legge Gabinia «*tabellària*», con cui si dispose che l'elezione dei magistrati avvenisse non più a voce spiegata, ma segnando riservatamente i nomi prescelti su apposite tavolette lignee (*tabellae*) cerate. Brutto colpo per la nobiltà, tanto più che vi fecero seguito negli anni successivi altre tre leggi (le così dette «leggi tabellarie») che estesero la segretezza del voto popolare ad ogni altra materia. Ad ogni modo, gli «ottimati» non tardarono a correre ai ripari. Nell'attesa che gli incomodi «popolari» loro avversari fossero travolti dagli eventi, essi moltiplicarono i giri di propaganda, le pressioni di vario genere, le promesse di vantaggi concreti, le corruzioni e altre attività di questo tipo, giungendo sino al punto di distribuire a man bassa tavolette cerate già riempite col segno da loro desiderato e di far intervenire alle assemblee, a scopo intimidatorio, anche robusti «gorilla». In quest'ipotesi estrema, dato che le votazioni si svolgevano facendo sfilare i partecipanti (ciascuno con la propria *tabella*) su passerelle sopraelevate di legno dette *pòntes*, i gorilla balzavano agilmente sui «ponti» e controllavano senza riguardi le tavolette, costringendo eventualmente i malcapitati votanti a correggerle. Angheria, questa, tanto grave e scandalosa, che Caio Mario (non per niente, un ruvido uomo di popolo), quando fu tribuno della plebe nel 119 a.C., fece votare una *lex Maria de ponte* la quale dispose che i ponti elettorali fossero resi più stretti, sí da permettere il passaggio su di essi, quasi in equilibrio, di un solo votante alla volta.

Questa (molto sommariamente descritta) l'esperienza di Roma in materia di voto segreto. Esperienza in ordine alla quale

è opportuno aggiungere due cose. Primo: che il Senato, cioè il ristretto consiglio costituito principalmente dai più alti pubblici funzionari usciti di carica, deliberava tradizionalmente a voto palese e che questo esprimersi in modo palese dei senatori fu non ultima causa della sempre minor resistenza che il sommo consenso seppe opporre alla prepotenza di dittatori e triumviri prima, dei così detti «*príncipi*» poi. Secondo: che, per quanto riguardò le assemblee popolari, nessuno ebbe mai l'ardire di abolire o ridurre il voto segreto, ma molte altre tortuose vie furono efficientemente seguite per eliminare nei fatti la democrazia.

Val la pena di rievocare, a tal proposito, l'ondivaga vicenda di Marco Tullio Cicerone, un facondo uomo della conservazione che era gran sostenitore degli ottimati e del principio che tutto va messo, in una repubblica come si deve, nelle mani fidate di «color che sanno». Fra le riforme da lui vagheggiate nel trattato *de legibus* (in quella che qualcuno ha chiamato «la costituzione di Cicerone») figura la proposta che le delibere prese tra loro dagli ottimati fossero portate a preventiva conoscenza del resto del popolo, sí che influenzassero di fatto la libertà del voto di quest'ultimo (se addirittura l'auspicio non era, come è stato anche suggerito di tradurre, che il «libero» popolo, prima di presentare i propri suffragi ai *rogatòres*, esibisse le *tabellae* agli ottimati e, aggiungo io, ai relativi gorilla). Ma sia qui consentita una nota patetica e forse (osenza forse) maligna. Il buon Cicerone, che dapprima era tanto poco convinto della vera libertà del voto, quindi della sua segretezza, ebbe a subire più tardi quel che si dice il «contrappasso». Alcuni anni dopo aver redatto il *de legibus*, egli si trovò a vivere sotto l'ingrata dittatura di Cesare e passò ad elaborare, lui scomparso, il trattatello *de officiis*.

Fu in quest'opera che, dimentico (o pentito?) della sua «costituzione» di un tempo, scrisse le seguenti parole: «Nonostante che, causa lo strapotere di una certa persona, le leggi siano oggi soffocate e la libertà sia messa a tacere, questi valori tuttavia ogni tanto riemergono, sia nei *gossip* che si mormorano a bassa voce, sia nei voti per le cariche pubbliche che ancora si emettono, vivaddio, in segreto».

## LITI IN PARLAMENTO

Oggi meno di qualche anno fa. Comunque ancora avviene talora di leggere nei resoconti parlamentari dei giornali che l'onorevole Tizio ha dato del sottosviluppato psichico all'onorevole Caio o che il senatore Sempronio ha scagliato qualche scottante epiteto contro il senatore Mevio. Capita, è umano che capiti, e non voglio stare a giudicare questi episodi. Molti tuttavia si chiedono se l'onorevole Caio, ingiurato dall'onorevole Tizio, o il senatore Mevio, vilipeso dal collega Sempronio, possano querelarsi contro l'offensore. Ebbene no. Nei casi sopra configurati l'offensore non è sindacabile penalmente. Lo dice in termini espliciti l'articolo 68 della Costituzione vigente: «I membri del parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nelle loro funzioni». L'articolo 122 della carta costituzionale estende la stessa immunità, con le medesime parole, ai consiglieri regionali. E la legge 9 febbraio 1948 sulla Corte costituzionale la applica, inoltre, ai giudici di questo supremo consesso.

Non giova sottilizzare. Non giova dire che molte volte la funzione del deputato o del senatore non esige, per nulla affatto, l'espressione di quella certa opinione, per lo meno in quei termini. Non giova ritorcere che in qualche caso il senatore o il deputato abusa della sua immunità per esprimersi, riguardo a presenti o ad assenti, in maniera insultante senza necessità alcuna, cioè al puro e solo scopo di offendere l'onore o la reputazione del soggetto passivo. Può darsi che sia così e, magari, in qualche caso eccezionale è effettivamente così. Ma guai se si passasse a distinguere tra ingiurie o diffamazioni «necessarie» o «utili», cioè pronunciate effettivamente per esi-

genze od opportunità di funzione parlamentare, ed ingiurie o diffamazioni «voluttuarie», cioè esorbitanti da quelle esigenze. La libertà di opinioni e di voto dei parlamentari verrebbe a non essere più adeguatamente tutelata. Ciascun membro del parlamento esiterebbe anche troppo a pronunciarsi su certe questioni scottanti. E sarebbe male.

Meglio, dunque, qualche impunita ingiuria o diffamazione di più, che una non libera e non completa manifestazione del proprio giudizio da parte degli esponenti del popolo. Dice anche il proverbio, in fondo, che «*verba volant*», le parole volano via e si dissolvono, mentre «*scripta manent*», cioè gli scritti rimangono. Nel caso nostro gli scritti che rimangono sono poi le leggi: le quali, eventualmente, per non essere state adeguatamente discusse possono essere (e infatti spesso sono) cattive leggi. L'uomo della strada ha insomma il torto di condannare un po' troppo affrettatamente i parlamentari per le loro liti pubbliche nelle aule di Montecitorio o di Palazzo Madama. In primo luogo dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi se egli stesso, messo in quelle stesse aule ed in quelle stesse situazioni, non si farebbe prendere talvolta dal nervosismo. In secondo luogo dovrebbe pensare a quanto peggio sarebbe se ai parlamentari fosse imposta un'etichetta, una disciplina formale rigorosissima, che li rendesse esitanti ad esprimere senza ambagi ciò che pensano o sentono su ogni questione discussa. La famosa massima di san Filippo Neri «Statevi, se potete» significa che tutti desideriamo intensamente che i membri del parlamento non eccedano nelle loro manifestazioni verbali, ma che, se proprio non possono farne a meno, ebbene il minore fra tutti i mali è che essi diano sfogo a qualche bollore più o meno momentaneo usando espressioni più o meno roventi ed educate.

Tutto ciò che sono venuto dicendo sino ad ora non significa, tuttavia, che i membri del parlamento godano di un'immunità completa nella espansione delle loro opinioni. No, assolutamente. La costituzione limita l'immunità dei parlamentari ai casi in cui essi si trovino nell'esercizio delle loro funzioni, cioè, essenzialmente, alle manifestazioni verbali in

aula, in commissione o in occasione di inchieste parlamentari e così via. Né, ovviamente, può ritenersi che l'immunità citata si estenda anche ad eventuali intemperanze di altro genere. Si faccia il caso del tutto ipotetico di colluttazioni, o di atti di vandalismo commessi in aula dai parlamentari. Allora l'immunità non copre chi compie l'atto. Egli sarà pienamente incriminabile a sensi del codice penale, pur se gli ostacoli procedurali posti a sua tutela non mancano del tutto.

Forse, taluno vorrà sostenere che, in fin dei conti, anche un pugno, uno schiaffo o un calamaio in testa sono manifestazioni di opinione, almeno in certe circostanze. Non può contestarsi che in questo ragionamento vi sia qualcosa di vero. Tuttavia l'articolo 68 della Costituzione parla di «opinioni espresse» e normalmente, tra persone civili, per «opinioni espresse» si intendono quelle risultanti in modo significativo da parole, da scritti e, al limite, da gesti acconci. Se questo è il senso corrente e ragionevole dell'«espressione», l'articolo 68, che è norma indubbiamente eccezionale, non può avere a sua volta altro senso. Delle norme eccezionali, infatti, non è ammessa l'interpretazione analogica, cioè l'estendimento a casi da esse non esplicitamente previsti.

Ecco dunque una ragione di più per indurre i nostri parlamentari ad evitare di trascendere a vie di fatto. A prescindere dal decoro civile, la costituzione repubblicana non lo permette. Che se poi il Parlamento vorrà votare una legge costituzionale che dica, all'incirca: «I rappresentanti del popolo possono esprimere le loro opinioni anche col sistema del *catch*», esso è libero di farlo. Il Parlamento (questa è la regola fondamentale del diritto inglese) «può fare ciò che vuole, salvo mutare un uomo in donna».

## IL BUON GIUDICE BRIDOYE

Chi abbia letto i libri dedicati a *Gargantua* ed a *Pantagruel* da François Rabelais non può aver facilmente dimenticato la figura del buon giudice Bridoye. L'episodio in sé e per sé è di una comicità piuttosto ridanciana ed è naturalmente del tutto fantastico ed inverosimile. Ma si inserisce in esso, come è consueto di Rabelais, tutto un contesto fittissimo di divagazioni, note, paradossi, che mettono in evidenza situazioni e problemi concreti meritevoli della più attenta considerazione.

Bridoye (nome che taluni traducono in italiano con Guidaloca o con Imbrigliapaperi) aveva esercitato per oltre quarant'anni la delicata funzione di giudice nel paese di Fonsbeton e le sue sentenze, in numero di oltre quattromila, avevano sempre superato indenni tutti i gradi di impugnazione, ottenendo piena conferma per la loro profonda equità. Senonché ecco che l'ultima sentenza desta scalpore e reazione. È una sentenza tanto palesemente infondata e ingiusta, che Bridoye viene chiamato a scolarsi davanti alla corte suprema di Myrelingues. E sapete che cosa risponde al presidente Trinquamelle, quando questi lo interroga? Risponde: «Forse la vista corta mi ha tradito e stavolta non ho letto bene il responso dei dadi».

Le pregiatissime decisioni di Bridoye erano state dunque il frutto, per anni ed anni, di una partita con i dadi. Il metodo, a quanto lo stesso Bridoye ci rivela, era molto semplice. Dopo aver posto in due pile separate le produzioni dell'attore e del convenuto, egli gettava sul tavolo per due volte i dadi, una volta per l'una ed una volta per l'altra parte. Ovviamente la vittoria toccava alla parte che avesse conseguito un punteggio maggiore.

Ma addentriamoci ora tra le pagine rabelaisiane. Bridoye

non era né un disonesto, né un pigro, né tanto meno uno sciocco. Il suo modo di giudicare (è sempre lui che, col suo eloquio infarcito di citazioni erudite, man mano ce lo spiega) aveva un preciso motivo. E il motivo era che, quando una causa è giunta al suo punto di «maturazione», essa si è ormai tanto complicata che non è possibile venirne a capo, in sede di decisione, altrimenti che fidandosi della sorte. D'altro canto (aggiunge giustamente Bridoye) imbrigliare le parti e costringerle a processi in poche battute, per passare poi subito alla sentenza, sarebbe un male peggiore. Non vi è dubbio che in questo caso si potrebbe fare a meno dei dadi, ma è evidente che le parti non avrebbero possibilità di sviluppare convenientemente le loro tesi. Le parti infatti bisogna lasciarle sfogare, perché solo in tal modo, attraverso il puntiglio del contraddittorio, le loro ragioni si articolano, prendono forma e diventano adulte.

Ecco il punto in cui il discorso di Rabelais, sotto la superficie di una serie incessante di lazzi, diventa terribilmente serio. Il poeta ha visto il problema, e il problema non è solo dei suoi tempi, ma è un problema di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i processi. Un problema che riguarda anche noi, per intenderci.

Non so quanti lettori (è logico: esclusi gli avvocati ed i giudici) abbiano mai visto da vicino, e da dentro, gli incarti di un processo civile o penale di medio calibro. Sono centinaia (talvolta migliaia) di fogli, in cui si affollano le affermazioni più diverse e contraddittorie tra loro, in uno stile che non è sempre limpido, anzi è spesso, e non sempre involontariamente, oscuro e contorto. Il dibattimento orale dovrebbe servire a chiarire la faccenda, ma in realtà, per lo scusabile ardore polemico che le parti mettono nel litigare, complica ancor più le cose, sopra tutto quando culmina in certe interminabili arringhe della durata di varie giornate, che travolgerebbero anche l'attenzione più solerte del più solerte dei giudici.

Capite la difficoltà in cui versano i giudici in questi casi, tutt'altro che infrequenti? Nessuno dubita che essi, con sforzi immani e altamente meritori, ad una decisione pervengano

per via di ragionamento, senza ausilio di dadi. Ma viene fatto talvolta di chiedersi, di fronte a certe sentenze, se non sarebbe stato equivalente adottare il sistema di Bridoye. E la riprova di questa nostra impressione è data proprio dal fatto che certe sentenze vengono, in sede di appello, recisamente smentite dalla prima all'ultima parola, per poi magari essere indirettamente confermate, con piena sconfessione della sentenza di appello, quando si arriva al giudizio della cassazione.

Insomma, decidere una controversia è sempre cosa delicata e difficile, ma decidere certi processi giganti è, in più, un'impresa che forse supera le normali possibilità di ragionamento di un essere umano. E il giudice è appunto un essere umano.

Ma allora come mettere d'accordo l'esigenza del giudice di avere una causa semplice da decidere con l'esigenza delle parti di esasperare la controversia nella ricerca dell'argomento decisivo? Io temo che un vero e sicuro sistema non vi sia, sopra tutto là dove una decisione giudiziale, come avviene per le materie penali, deve essere necessariamente emessa. Quanto alle cause civili, penso che parti e giudici dovrebbero guardare, con minore diffidenza di quella che mostrano di solito, all'invito che loro rivolge il legislatore di tentare ad ogni svolta della vicenda procedurale una conciliazione, cioè una soluzione a carattere transattivo.

Ed in ciò appunto io dissentirei dagli illustri magistrati e giuristi che in molteplici convegni sulla «crisi della giustizia in Italia» hanno lamentato e lamentano che i nostri concittadini, mentre da un lato condannevolmente deferiscono alla giustizia dello stato controversie di poca importanza, dall'altro sottraggono ai giudici le controversie più grosse e complesse per risolverle mediante ricorso agli «arbitrati di equità», cioè non impugnabili davanti ai giudici ordinari. Non vedo che cosa vi sia di male in ciò. Soprattutto nei paesi altamente industrializzati e per le divergenze tra grandi enti economici nazionali e multinazionali, è una prassi sempre più diffusa, che parte dalla constatazione della difficoltà di un giudizio, specie se emesso da persone tecnicamente non addentrate nella specifica materia, per giungere

al risultato pratico di soluzioni transattive o sostanzialmente transattive, che sono sempre le piú convenienti.

Bridoye avrebbe sicuramente approvato questo moderno indirizzo. Perché non dimentichiamo ch'egli alla soluzione dei dadi non perveniva a cuor leggero. Vi perveniva per necessità di cose. E cioè «dopo aver visto, rivisto, letto, riletto, scartabellato, sfogliato querele, citazioni, comparazioni, rogatorie, istruttorie, pregiudiziali, produzioni, allegazioni, deduzioni, controdeduzioni, istanze, investigazioni, repliche, controrepliche, confutazioni, comparse, rikusazioni, riserve, difese, conferme, confronti, contraddittori, libelli, comunicazioni, lettere regie, esibitorie, declinatorie, prevenzioni, avocazioni, invii, rinvii, conclusioni, dilazioni, fissazioni di termini, gravami, confessioni, notificazioni e altrettali confetti e spezie di una parte e dell'altra».

## TITOLI E ONORI

Questa nostra Italia è, tutto sommato, una piccola Napoli. Prima si decide, non senza difficoltà, una certa cosa. Immediatamente dopo vengono le lamentele, i reclami, le richieste di deroga, o addirittura le istanze per l'adozione di una decisione assolutamente opposta. Come per i «sensi unici» insomma. I quali a Napoli cambiano una volta al mese.

Il «senso unico» che oggi dispiace a molti italiani è quello, ormai adottato da circa sessant'anni, che concerne la decadenza o addirittura l'abolizione di certi titoli e di certi trattamenti onorifici. Basta una scorsa ai giornali. Non solo essi riboccano di titoli nobiliari, di appellativi di eccellenza, nonché di onorevoli, grandi ufficiali, professori e dottori, ma la «posta del direttore» è piena di lettere di angoscia per la loro svalutazione. Né mancano alcuni giuristi, o sedicenti tali, che cercano qua e là di dare veste argomentativa alla tesi secondo cui taluni di quei titoli e di quegli onori, anche se un pochino malconci, sussisterebbero ancora. Ma i *laudatòres tèmporis acti*, cioè gli amatori dei tempi passati, si mettano l'animo in pace. Se una riforma costituzionale e legislativa non interverrà in futuro, allo stato degli atti la situazione è questa: di fronte all'ordinamento giuridico italiano non esistono piú le prerogative nobiliari, non vi sono «eccellenze» da riverire con questo appellativo e le qualifiche di «onorevole» sono solo un orpello sociale. Non parliamo poi dei titoli di «professore», «dottore» e affini, i quali, anche se regolarmente conseguiti, valgono esclusivamente in ordine alla specialità professionale cui si riferiscono e comunque non implicano che chi li porta abbia una valenza superiore a quella di chi non li porta.

Cominciamo dalle prerogative nobiliari. Per quanto riguarda i titoli nobiliari e gli stemmi relativi parla chiaro la disposizione finale XIV della Carta costituzionale, ove si legge che «i titoli nobiliari non sono riconosciuti» e che, per tutta concessione, «i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome». Non siamo addirittura di fronte ad un divieto: la costituzione cioè non pretende che i «*ci-devant*» si nascondano o si mimetizzino, come ai tempi della Rivoluzione francese. Siamo solo di fronte ad un'ipotesi di «non rilevanza giuridica», quindi di impossibilità, da parte di chi abbia o creda di avere un titolo nobiliare, di far valere questa sua pretesa come diritto; e siamo anche, purtroppo, di fronte alla possibilità, da parte di chi ne abbia il ghiribizzo, di mettere sul suo biglietto da visita che è un visconte, un marchese, un duca e via dicendo. La «cognomizzazione» dei predicati anteriori alla «marcia su Roma» del 1922 non costituisce un'eccezione alla regola. Il legislatore costituzionale ha solo voluto assicurare, a chi dimostri che un certo nobile predicato appartiene alla sua casa, il diritto di aggiungere quel predicato al cognome: ma non come predicato nobiliare, bensì semplicemente come un altro cognome da accompagnare al primo. Chiuso.

In ordine al titolo di «eccellenza» la questione, almeno a prima vista, è un poco più complessa. Negli stati italiani preunitari questo titolo apparteneva di diritto alle cariche pubbliche più elevate ed ai nobili di maggior rango. La legislazione del regno d'Italia ne ridusse e disciplinò l'uso, negandolo agli esponenti della nobiltà e riconoscendolo solo a coloro che fossero investiti di certe cariche pubbliche, beninteso durante il periodo di copertura delle cariche stesse. Sin da allora, dunque, gli ex ministri, gli ex prefetti e simili non ebbero più alcun diritto di farsi chiamare eccellenza. Tutta la materia del trattamento di «eccellenza» fu poi accuratamente riordinata dal regio decreto n. 2210 del 1927, relativo alle «precedenze» a corte e nelle pubbliche funzioni. Gli onori e l'appellativo di eccellenza furono attribuiti alle prime quattro categorie dei dignitari dello stato, e cioè al capo del governo, ai collari dell'Annunziata, ai

presidenti ed ai vice presidenti della Camera e del Senato, ai ministri ed ai sottosegretari di stato, al capo della polizia, ai prefetti, agli ambasciatori e, in generale, agli impiegati statali (quasi tutti) dei gradi primo, secondo e terzo della gerarchia unificata allora esistente. Senonché, uno dei primi atti del nuovo ordine post-fascista, quando ancora la repubblica non era stata proclamata, fu di «abolire» il titolo di eccellenza attribuito dal decreto del 1927: lo stabilì, più precisamente, il decreto legislativo luogotenenziale n. 406 del 1945, che si richiamò al precedente decreto legislativo luogotenenziale n. 151, del 25 giugno 1944, sull'ordinamento provvisorio dello stato. Per un po' di tempo, data l'esplicita dizione del decreto legislativo del 1945, gli animi si misero in pace. Poi, che è che non è, ecco scoppiare la bomba. Il decreto legislativo del 1945 (si disse da alcuni) non aveva più alcun valore, era scaduto. E perché? Perché non era stato convertito in legge dal Parlamento, come richiesto da un altro decreto legislativo, quello n. 185 del 4 settembre 1944. Pare impossibile, ma questo ragionamento, di così trasparente infondatezza fece presa su taluni studiosi di diritto e, naturalmente, sulla burocrazia; la quale ultima, con una delle sue ingegnosissime cineserie, minutò nel 1956 persino una circolare ufficiale della Presidenza del consiglio in cui si affermava che il titolo di eccellenza era tornato in vita, causa la mancata conversione in legge del decreto legislativo del 1945, ma nel contempo si suggeriva che, nel rivolgersi al capo dello stato, non lo si chiamasse eccellenza, bensì «Presidente della Repubblica».

La circolare del 1956 potrebbe costituire oggetto di non pochi sorrisi, se non facesse dispetto constatare come si perda il tempo dalla burocrazia italiana a dar talvolta caccia alle farfalle sotto l'arco di Tito. Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, una persona alla quale, viga o non viga l'antico decreto del 1927, il titolo di eccellenza certamente non spetta è proprio il presidente della repubblica. Per una ragione semplicissima: che il «regio», decreto del 1927 evidentemente non contemplava il presidente della futura repubblica nell'elenco delle eccellenze,

così come non contemplava, né poteva contemplare, non essendo ancora stati istituiti, i giudici costituzionali, il presidente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti delle regioni eccetera.

Veniamo al dunque. Sia i titoli nobiliari sia il titolo di eccellenza, non essendo mai stati espressamente vietati, possono ben essere tuttora usati, da chi lo voglia: anche (si badi bene) da chi non li ha mai avuti o ereditati. Non hanno alcun valore giuridico, è vero, ma appunto per ciò, anche ad impiegarli a sproposito, non si viene a commettere un illecito. Si tratterà e si tratta, tanto nell'adornarsene quanto nel rivolgerli a questo e a quel notevole, solo di cattivo gusto. Di più: solo di cattivo gusto è chiamare «onorevole» un parlamentare (senatore o deputato) o un consigliere regionale in virtù del fatto che si usa, nelle sedute del Parlamento eccetera, rivolgersi a costoro con questo benevolo appellativo. Di pessimo gusto, infine, è chiamarsi e farsi chiamare dottore, ingegnere, professore o che altro fuori dall'esercizio (purché legittimo) delle proprie attività professionali.

Il giorno in cui, usando e abusando dell'indifferenza della legge al riguardo, ci saremo attribuiti tutti quanti dei titoli nobiliari, degli epiteti di eccellenza, e magari la qualifica di «intellettuale» (che compete, quest'ultima, tanto al sommo scienziato quanto all'ultimo scribacchino), quel giorno, non molto lontano, non ci sarà più gusto, né buono né cattivo, ad insistere. «*Todos caballeros*», proclamò nel 1541 Carlo V alla folla dei postulanti che lo accerchiava. Non fu una cattiva idea, anche perché contribuì con la larghezza della concessione a svalutare la dignità di cavaliere.

Oggi che a questa «soluzione finale» della svalutazione dei titoli e degli onori ci siamo quasi pervenuti, ebbene non dico di chiamarci tutti «camerati» (vergogna), oppure «compagni» (orrore). Ma un paritario «signori», come in altri paesi del mondo (Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti eccetera) ci starebbe bene. Voi non trovate? Io trovo.

## IL CODICE CAVALLERESCO

Io vorrei vivere mille anni solo per apprendere una parte delle moltissime cose che non so. Per esempio, non piú di nove o dieci anni fa, alla mia età tutt'altro che tenera, ho appreso l'esistenza del «*garçon d'honneur*».

Era di sabato ed ero invitato a presenziare ad un matrimonio ed ai festeggiamenti relativi. Come succede in queste felici giornate, avevo passato un paio d'ore a raccapezzare gli indumenti speciali e disusati di cui rivestirmi. Alle undici, fasciato come un ombrello, mi presentai inappuntabile davanti alla chiesa. Salvo un paio di ragazzini che mi squadravano con aria meditata, non c'era nessuno. La cerimonia era per le dodici ed io mi ero confuso con l'orario. Fortuna mia che, mentre mi giravo disorientato su me stesso, emerse dal fondo del colonnato un giovane distintissimo, molto piú distinto di me, che mi si presentò e cercò gentilmente di mettermi a mio agio.

Era appunto, come poi seppi, un «*garçon d'honneur*», cioè un amico degli sposi votatosi fra l'altro al sacrificio di ricevere gli invitati in arrivo. Per dovere di ufficio egli era arrivato sul luogo del misfatto anche prima di me, perché è cosa nota che vi è sempre qualche invitato distratto o affine che anticipa di un'ora o due l'inizio delle operazioni. Quindi tutto andò a posto. Cominciammo a conversare. Ma di che parlare, Dio mio, alle undici della mattina, in *tight* e con un paio di guanti in mano, sul sagrato di una chiesa? Ce lo chiedemmo mentalmente tutti e due, credo. Ma siccome il «*garçon d'honneur*» era lui, attesi che fosse lui a lanciarmi la ciambella di salvataggio.

Me la lanciò, debbo testimoniare, con molta intelligenza. Non ignorava che io avrei saputo imbastire qualche frase in

materia di diritto, mentre non avrei saputo che cosa rispondere (faccio per dire) sul personaggio di Bob Dilan. Perciò mi propose un argomento tra giuridico e mondano, oltre tutto perfettamente intonato al nostro aspetto precario di emuli del visconte di Castelmadrone («cui il Buglione fu antenat»). Mi parlò del duello e del fatto che il duello era ancora severamente perseguito dal codice penale (articoli 394 - 401) come delitto. Ora voglio dirvi che di questa materia io so davvero parecchio, non perché sia sceso mai sul terreno, ma perché sono un lettore goloso del «codice Gelli». Una lettura che consiglio a tutti, non solo perché intrinsecamente molto divertente, ma anche perché aiuta a superare quei momenti di sconforto che talvolta ci prendono e ci inducono a ritenerci degli idioti. Idioti sí, ma sino a un certo punto: ce ne sono (e sopra tutto ce n'erano in passato) di assai piú grossi di noi. Discettammo cosí, saltuariamente, di «questioni d'onore», di «secondi», di «primo» e di «ultimo sangue», di spade da combattimento (per me, preferirei decisamente la «San Malato»), di «soddisfazione», di «giurí d'onore» e (in ultimissima analisi, si intende) di «scuse». Fu quel che ci volle perché giungessero finalmente i primi nugoli di invitati, i familiari della coppia, lo sposo con il suo testimonio di fiducia e finalmente, accompagnata dal genitore che aveva anche il tubino, la sposa. L'organo dette fiato al «Lohengrin» e la cerimonia ebbe inizio.

Non ho piú incontrato da quel giorno il «*garçon d'honneur*». Del resto, temo che in abiti dimessi e quotidiani faremmo fatica a riconoscerci a vicenda. Pure vorrei tanto rivederlo per poter portare a termine il discorso intrapreso e rimasto a mezzo per l'intervento del «Lohengrin». Infatti, in questo frattempo è avvenuto un fatto molto importante. Con legge n. 305 del 1999 il duello è stato «depenalizzato». Non dico che lo si possa fare tranquillamente davanti a due carabinieri, ma insomma non è piú uno specifico reato.

Prima di parlare delle conseguenze di questa riforma legislativa vediamo di chiarirci un tantino le idee. Come e perché è venuto in mente agli uomini di risolvere le loro beghe, serie

o futili che fossero, attraverso una «singolar tenzone»? Ebbene, bisogna essere onesti. Lo studio della storia ci invita a prendere atto di ciò: che sin da alcune migliaia di anni fa si profilò e prese piede l'idea che le questioni insorgenti tra cittadini potessero o dovessero essere risolte mediante duello. Il sistema non derivò da fatui capricci, ma dipese in gran parte dall'inefficienza dell'organizzazione degli stati arcaici (inefficienza sia sotto il profilo della amministrazione della giustizia e sia sotto quello della prevenzione di polizia). E dipese altresí dalla convinzione piuttosto diffusa che le divinità fossero sempre dalla parte di chi avesse ragione. A Roma antica no, anche se taluni studiosi (particolarmente tedeschi) si sono affannati a dimostrare il contrario, ma presso le antiche popolazioni germaniche sí. Quando tra due soggetti scoppiava una lite, lo stato non interveniva a dirimerla e la lite si riversava in un'«ordàlia», in un «giudizio di Dio». I due contendenti si ponevano l'un contro l'altro armati, mentre intorno ad essi si formava il cerchio (il «*Ring*», per dirla in tedesco) dei concittadini. Chi vinceva la prova a causa della sua maggiore forza, abilità o fortuna era ritenuto dagli astanti chiaramente assistito dalla divinità: dunque aveva ragione, mentre l'altro aveva torto. È stata quindi la somma dell'inefficienza (o indifferenza) dello stato con il pregiudizio dell'aiuto divino a fare del duello, del «*singulare certàmen*», un'istituzione cosí fiorente attraverso i secoli. Diceva Hobbes «*homo hòmini lupus*», che l'uomo tende a comportarsi con il suo simile come un lupo feroce, il che significa che l'uomo ha piacere a menare le mani ed a sopraffare (se ci riesce) il suo prossimo. Il duello, oltre che la camorra, ne è la conferma. E quando, all'inizio del secondo millennio dell'era volgare, cominciarono a profilarsi i presupposti feudali di quel complesso di pregiudizi e di regole che si identificarono nel concetto di «cavalleria», ecco che la «*monomachía*» (la «singolar tenzone») trovò altra esca per il suo diffondersi e per il suo rinsaldarsi.

È vero. Da alcuni secoli il duello, a causa degli eccessi cui ha indotto, è stato anche vivacemente combattuto dalle legislazioni. Ma si è trattato (pensate, una per tutte, alle «gride» manzoniane) piú di parole che di fatti. Da un lato lo si è

condannato e minacciato di gravissime pene, dall'altro lo si è lasciato praticamente correre impunito, ammettendo per implicito che in esso vi fosse qualcosa di nobile e traendone la conseguenza che esso fosse riservato, come un «diritto-dovere», a persona di alta levatura sociale, i «gentiluomini» o «uomini d'onore». Persino il padre Dante, Dio lo perdoni, ne ha parlato favorevolmente nel suo *Monarchia*. E Cesare Beccaria, nel celebre trattatello sui delitti e sulle pene (1765), si sentì costretto ad esprimersi tristemente con queste parole: «Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato di estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che gli uomini temono più che la morte; poiché, privandolo degli altrui suffragi, l' 'uomo d'onore' si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena».

Oggi come oggi, essendo stato il duello «depenalizzato», ritornerà esso in uso? Io penso di no. Da un lato faccio osservare che il legislatore non ha certo rinunciato a punire severamente i delitti di omicidio, di lesioni personali, di violenza privata, di ingiuria eccetera eccetera. Dall'altro lato ricordo che il duello è strettamente riservato, come ho detto poc' anzi, ai «gentiluomini» e osservo che ormai l'elenco dei gentiluomini (ai sensi del codice Gelli e similari) si è enormemente ristretto, essendosi enormemente allargato il novero delle persone, pur se di alto lignaggio e di elevata posizione sociale, le quali presentano questa o quella pecca che, secondo la mentalità dei tempi dei duelli, impedisce ad un gentiluomo vero di sfidarle o di accoglierne la sfida. Inoltre vi è il problema delle donne e delle così dette «pari opportunità» cui oggi esse hanno diritto. Se si ammette che una donna, anzi una «gentildonna», il proprio onore se lo può e deve tutelare da sé, si scompagina tutto il codice Gelli (articoli 157 - 159) là dove fa l'elenco graduato dei gentiluomini di sesso maschile che sono della stessa i «protettori naturali». Altri tempi, altri tempi quelli di una volta, quando i *clubs* di alto livello ammettevano l'ingresso nelle loro sale soltanto alle

mogli dei soci e quindi questi ultimi, se un po' dissoluti, non potevano ivi incontrarsi con le loro amanti (salvo, benvero, che si trattasse di mogli di altri soci).

Ad ogni modo, non parliamo di cose sorpassate. Visto però che di gentiluomini «doc» indubbiamente ancora ne restano e che quindi tutto può darsi ai nostri lumi di luna, anche una sfida a duello, una rispolveratina del codice Gelli, non si sa mai, è consigliabile. Il codice Gelli parla chiaro. Salvo ad essere definiti in giro, dalla gente bene, come vigliacchi, l'unica per sottrarsi allo spettro del duello sta nell'estraniarsi dal «set» della gente bene, cioè nell'estromettersi dal novero di coloro che, in termini cavallereschi, sono o si dicono (sino a prova contraria) «uomini d'onore». È una cosa che si può fare, naturalmente, ma a patto di non assumere vesti e funzioni che, sempre in termini cavallereschi, presuppongono proprio l'accettazione dei «principi di onore». Difficile.

Ora mi sono documentato. Il «*garçon d'honneur*» è per l'appunto un gentiluomo inquadrato rigidamente dagli antichi principi cavallereschi. Accettando questa sua funzione, egli si obbliga a ricevere cortesemente tutti, dico tutti, gli invitati al matrimonio: anche il suo mortale nemico. E sin qui ci vuol poco per una persona ben educata e civile. Ma mettiamo che un invitato scortesemente volti le spalle al nostro «*garçon d'honneur*» o, peggio, che un altro gentiluomo osi parlar male in sua presenza degli sposi e in particolare della sposa. Le regole cavalleresche sono inequivocabili. Il «*garçon d'honneur*» deve schiaffeggiare il fellone o, più semplicemente, dirgli: «Signore, si ritenga schiaffeggiato». Poi dovrà trascorrere il pomeriggio in casa, in attesa dei portatori di sfida. A lui la scelta dell'arma: spada, sciabola, pistola.

Questo avrei detto al mio distinto interlocutore del giorno ormai lontano di quel tale matrimonio, se lo avessi incontrato. Da perfetto gentiluomo, egli avrebbe assentito. Poi, a cose finite, avrebbe detto di me ai suoi amici: «Avevate ragione, è veramente pazzo».

## LE FINEZZE DI MARIA CAROLINA

Non so quanto abbia fatto avvenimento una trentina di anni fa, sia sul piano della storiografia sia su quello della letteratura amena, la pubblicazione, in pregevolissima veste editoriale (Napoli, pagg. XI+585), del «diario segreto» di Ferdinando IV di Borbone, quel Ferdinando poi divenuto «primiero», che così a lungo regnò su Napoli e Sicilia. Si tratta, per quel che posso giudicare, di uno squallido registro di notizie giornalieri, prevalentemente a carattere familiare e personale, in cui fanno solo da lontanissimo sfondo i fatti pur importantissimi del periodo 1796 - 1799, cioè del periodo cui è limitato il primo volume, al quale non credo che abbia fatto seguito un secondo.

Indubbiamente Sua Maestà era molto mattiniera. Non si alzava mai dopo le cinque e mezzo o le sei, ascoltava devotamente la messa (spesso ne ascoltava due), andava assiduamente a caccia, schiacciava il pisolino pomeridiano, faceva sovente una partita di carte serale e, qua e là nel corso della giornata, si intratteneva di affari di stato (ma poco ne riferisce) col fidatissimo ministro Acton. Una bella vita, per chi se ne contenta.

Di questo suo vivere quotidiano Ferdinando era comunque personalmente soddisfattissimo. Ne sarebbe stato addirittura felice, se non lo avessero turbato gli umori variabili della moglie Maria Carolina: umori che il diario registra giorno per giorno e che segnano spesso tempesta, tramezzata da improvvise e fugaci schiarite. A leggere il diario parrebbe che Ferdinando fosse, nei rapporti coniugali, davvero un dabbenuomo paziente, comprensivo, affettuoso e fedelissimo per giunta: un marito che, dunque, la moglie tartassava ingiustamente con le sue frequenti sfuriate. Ormai gli storici invece sanno, da altre fonti più degne

di fede, che in realtà non era così. Cattivo carattere lei, non si discute, ma pessimo carattere lui, e per di più uomo proclive a scappatelle extramatrimoniali di ogni specie, la cui mancanza di discrezione non doveva certo far piacere a Maria Carolina. Il «diario segreto», che di queste cose non fa cenno alcuno, manca dunque, oltre tutto, anche di sincerità.

Lasciamo da parte la verità storica e fermiamoci ai fatti così come riferiti nel diario, avendo particolare riguardo ai rapporti coniugali tra Ferdinando e Carolina. I due personaggi erano unti del Signore assolutamente inassimilabili a persone qualunque, a comuni mortali, a «*commoners*», come siamo io e voi. Il discorso che segue non vale dunque per loro. Ma facciamo l'ipotesi che ad un avvocato del giorno d'oggi si presenti, a lamentarsi della moglie, un tizio che riferisca sul conto di lei quel che Ferdinando ha scritto sul conto di Carolina. Ipotizziamo, per giunta, che di tutte le sue querimonie questo tizio sia in grado di fornire una prova adeguata. Il quesito che al giurista si pone è il seguente: potrebbe ottenere il nostro tizio la pronuncia di separazione giudiziale per colpa della moglie?

Tutto sommato, io penso di no. Maria Carolina (stando alle unilaterali notazioni di Ferdinando) era un castigo di Dio e non ristava dall'insolentire il marito pubblicamente, davanti a persone di corte e ad estranei. Ferdinando avrebbe potuto dunque accusarla di «ingiuria grave», se non ci fossero state sovente, ed assai bene accette, quelle che egli definisce «finezze».

Togliamo ad esempio le giornate dal 14 al 19 maggio 1797. La domenica Ferdinando, che già si trova a Foggia, è raggiunto dalla moglie, che proviene da Gravina. L'incontro avviene a mezzogiorno circa e i due sovrani, stanchi della faticosa mattinata, riposano fine alle tre. Dalle tre alle sei pomeridiane Ferdinando lavora alle carte di stato, quando ecco arrivare la regina: «venuto mia Moglie a parlarmi molto di cattivo umore e partita anche peggio». Passano altre quattro ore di occupazioni varie e poi a letto. «L'umore di mia Moglie è continuato sempre peggio».

Vediamo il lunedì 15. Ferdinando, che si è levato alle

quattro e mezza per recarsi alla messa ed alla fiera degli animali, viene raggiunto nella casa di città, alle dieci, dalla regina «col suo infame umore». Non importa. I due presenziano alla cerimonia della mostra, tornano a palazzo, pranzano. Ferdinando si reca a riposare. Vana speranza, perché «venuto mia Moglie, voluto incominciare una tiritera ma poi andatasene» e il re, perduto il sonno, si alza, e «letto e scritto». Ahi ahì, ci risiamo: «alle quattro e mezzo venuto mia Moglie con aria di farmi finezze ma poi farmi un *totò* e dirmi le cose piú dispiacevoli che mai, fino alle cinque che andatasene». Ferdinando esce per un giro in campagna col figlio Francesco, ma, «tornato all'Avemaria in casa, trovato nella Galleria mia Moglie che mi ha seguito nella mia camera per di nuovo tormentarmi, per cui ho dovuto usar tutta la pazienza immaginabile (*sic*) per non fare un chiasso». E non basta: «prima di coricarmi anche ha voluto favorirmi mia Moglie con un altro complimento». Nè mutano il giorno successivo gli umori della regina: «alle quattro è venuta mia Moglie ed avendo incominciato la solita musica mi ha detto le cose piú dispiacevoli e disobbliganti che mai». Ma Ferdinando è (dice lui) veramente buono. «Nonostante tutto ciò, per quieto vivere, ritiratasi nel suo appartamento sono andato a ritrovarla». Qui nel diario si trova un misterioso asterisco, di cui capiremo il significato tra poco.

Eccoci dunque al mercoledì 17. La giornata comincia male, perché il re si reca a salutare la moglie nella sua stanza e registra: «ricevutomi molto freddamente». Piú tardi, mentre Ferdinando è in colloquio con Acton, «ritornata lei ed attaccata una *polca*, maltrattando me ed Acton a segno che non ne potevamo piú». (Notate: «ce n'ha cacciati uno per volta e finalmente ha terminato la scenata col non voler nemmeno uscire a pranzo»). Il re si inalbera e poco dopo, rivenuta la regina alla carica, non le dà retta e la costringe ad andarsene. La lezione produce finalmente i suoi frutti. «Ritornati all'Avemaria in casa, accompagnato al suo appartamento mia Moglie, che mi ha chiesto perdono e fatto mille finezze». Qui un altro asterisco, bello grosso.

Cos'erano dunque le «finezze» di Maria Carolina e che

significato avevano quei tali asterischi di cui Ferdinando ornava le narrazioni relative ai rapporti con la moglie? Da questo e da moltissimi altri luoghi del diario sembra piú che chiaro. Si trattava di espansioni coniugali, generosamente e sapientemente offerte dalla sovrana al sovrano e da quest'ultimo accettate assai di buon grado, sino alle supreme conseguenze (asterisco). Con suggelli di questo tipo i due regnanti chiudevano le partite dei loro dissapori, salvo a ricominciare il giorno dopo.

Ora questo è il punto. Per gravi che siano le colpe di un coniuge verso l'altro, esse perdono ogni rilievo agli occhi della giustizia se sono contornate da finezze e asterischi. In presenza di finezze successive alle pur gravissime colpe, difficilmente sarà pronunciata la separazione dal tribunale. E sopravvenuta che sia la sentenza di separazione, molti sostengono che basti qualche fuggevole asterisco tra i coniugi a toglierle ogni efficacia perché saremmo in presenza di un «comportamento non equivoco» di incompatibilità con lo stato di separazione. È un po' grottesco, ma è così.

In fondo il legislatore italiano (per limitarci a lui soltanto) ha una mentalità non molto diversa da quella di Ferdinando IV. Le finezze hanno ai suoi occhi un'importanza determinante, per non parlar degli asterischi. E il matrimonio (tenetelo ben presente) egli lo concepisce e lo auspica proprio come ce lo descrive, ad esempio, Ferdinando, sotto la data del 27 dicembre 1796, che fu una giornata di violentissimi litigi. «Entrato dentro per coricarmi, ho trovato mia Moglie che mi aspettava e che, con mediocre buona grazia, ha cercato d'impattar la cosa; io, per quieto vivere, ci ho condisceso e sono andato a dormire» (asterisco).

Il matrimonio fu salvo, e il regno delle Due Sicilie, per il momento, pure.

## LA FRITTATA DEL GIURISTA

La riflessione giuridica sui fatti della vita è un tarlo che prende a rodere il giurista nei momenti piú impensati. Nel caso mio il tarlo si fece sentire qualche mese fa a Parigi, in un noto ristorante della *Place Royale*. Pensate un po': dinanzi ad un'*omelette au fromage*.

Si sa che cosa sono le frittate in Francia. Opere d'arte gustosissime che costituiscono il non ultimo vanto di quella grande nazione. La mia *omelette* era appunto o mi sembrava tra le piú riuscite del secondo dopoguerra. Uova, burro, sale, formaggio e prezzemolo erano diventati un'altra cosa, e che cosa, attraverso le mani sapienti del cuoco. Ma appunto perciò mi posi il quesito della «cosa trasformata».

Che avviene dal punto di vista del diritto, se colui che fa la frittata si serve di uova (e magari di burro, sale, formaggio e prezzemolo) altrui? La frittata apparterrà a lui, o apparterrà al proprietario dell'ingrediente principale, cioè delle uova?

Beninteso, il caso giuridico ora prospettato non concerne l'ipotesi del cuoco che faccia la frittata con altrui ingredienti per averne assunto l'impegno contrattuale verso il proprietario degli ingredienti stessi. È evidente che in tal caso la frittata apparterrà al proprietario delle materie prime, il quale dovrà tutt'al piú ricompensare l'artefice per la sua prestazione ed eventualmente indennizzarlo per i sacrifici economici incontrati. No, la fattispecie da esaminare è un'altra. Si ponga che Tizio usi le uova appartenenti a Caio allo scopo di fare una frittata che non sia destinata a Caio o a persona da lui designata, ma sia destinata invece a se stesso. Fatta la frittata arriva Caio e dice: «Dove sono le mie uova?». Le uova non ci sono piú, perché si sono ormai

trasformate in frittata. Può Tizio rendergli al posto delle uova la frittata? E può Caio, di fronte a Tizio che preferisce tenersi la frittata, pretendere che questa gli sia restituita in luogo delle uova? Insomma la frittata chi la mangia?

Tutto quanto precede potrà sembrare futile, ma in realtà non lo è affatto. Il problema è vecchio di duemila anni, fu dibattuto vivacemente tra i giuristi romani, determinò un intervento in forze dell'imperatore Giustiniano e ai nostri giorni costituisce oggetto di un importante articolo del codice civile, l'articolo 940. Un articolo che tuttavia, aggiungo subito, non è proprio dedicato alle frittate, ma è dedicato, in termini molto più generali, alla figura giuridica della «specificazione».

Vediamo allora che cos'è la specificazione. Essa si verifica, dice l'articolo 940, tutte le volte in cui taluno ha adoperato una cosa altrui per trasformarla in una cosa diversa, di diversa struttura o diverso aspetto. Ed è una possibilità che, frittate a parte, si verifica tutt'altro che di rado. Pensate allo scultore che trasforma in statua il blocco di marmo altrui, all'orefice che trasforma in monile l'altrui pezzo d'oro, alla fabbrica di tessuti che trasforma la lana altrui in un panno, al sarto che trasforma il panno non di sua proprietà in un abito, e via di questo passo.

Che si fa dunque in queste ipotesi? A chi attribuire la «nuova cosa» o, come dicevano i Romani, la «*nova spècies*»? Al proprietario della cosa originaria o al ristrutturatore della stessa, cioè allo «specificatore»?

Prima dell'entrata in vigore (nel 1942) del codice vigente, le soluzioni ventilate erano tre. Vi era chi sosteneva che proprietario della *nova species* dovesse essere considerato il proprietario della cosa originaria per la buona ragione che senza la cosa originaria la *nova species* non la si sarebbe potuta fare. Altri obiettavano che quel che importa è il lavoro (il quale spesso è addirittura arte) dello specificatore e che pertanto la *nova species* spettasse a chi l'avesse creata, salvo ovviamente il suo obbligo di indennizzare il proprietario della cosa originaria. Infine, una teoria intermedia (per verità, non molto felice) assumeva che si dovesse distinguere: nell'ipotesi che la *nova species* fosse «re-

versibile» alla cosa originaria (si pensi al monile d'oro, che può ritornare mediante la fusione alla forma di partenza, cioè allo stato di lingotto), proprietario sarebbe dovuto esserne tuttora quegli cui la cosa originaria appartenesse; nell'ipotesi che la *nova species* fosse invece «irreversibile» (si pensi alla statua di marmo, la quale certo non può tornare allo stato di blocco originario), la proprietà sarebbe dovuta spettare allo specificatore.

Ma il codice civile del 1942 ha escogitato una quarta soluzione. Si legge infatti nel citato articolo 940 che, «possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma», la proprietà della *nova species* sarà sempre dello specificatore nel caso che il lavoro da lui compiuto valga più della cosa originaria, mentre spetterà al proprietario della cosa originaria nel caso che il valore di questa «sorpassi notevolmente quello della mano d'opera». Ed aggiunge l'articolo 940 che, se la cosa nuova spetta allo specificatore, quest'ultimo dovrà pagare il valore della materia originaria; se invece la cosa nuova spetta al proprietario della materia prima, lo specificatore dovrà essere da lui ricompensato per la sua opera di trasformazione.

A prima vista la normativa vigente potrà sembrare felice. Ma, per poco che si rifletta, esso si rivela assolutamente irragionevole: non fosse altro perché omette di tenere presente l'eventualità che l'opera dello specificatore potrebbe avere caratteristiche negative, o potrebbe risolversi in un risultato inutilizzabile per il proprietario della materia prima. Ad esempio, si metta che Tizio sia proprietario di un prezioso blocco di marmo e che Caio senza sua autorizzazione glielo scalpelli in malo modo, tirandone fuori una statua di nessun valore. Non solo Tizio dovrà prendersi la statua, che vale assai meno del blocco originario, ma dovrà anche ricompensare Caio (sia pure con pochi soldi) per l'attività deleteria da lui svolta. Solo in separata sede potrà forse Tizio tentare di essere indennizzato per i danni subiti; ma vi riuscirà assai difficilmente se Caio, lo scultore da strapazzo, è povero in canna. E ancora, si metta che Sempronio sia proprietario di un taglio d'abito di gran valore e che Mevio, sempre senza sua autorizzazione, ne tragga fuori un

vestito, ma di misura non adatta a Sempronio. Che cosa se ne fa Sempronio del vestito che l'articolo 940 gli attribuisce? E che beffa è questa, di fargli anche pagare la manifattura dell'abito che non gli serve?

La soluzione dell'articolo 940, insomma, ha tutte le caratteristiche delle soluzioni prese a tavolino, prive di senso pratico ed anzi di buon senso, che sono le più deleterie nel mondo del diritto. Una soluzione che, se fosse stata escogitata un secolo prima, sarebbe stato la gioia di quel grande giurista tedesco dell'Ottocento, Rudolf von Jhering, il quale scrisse un'opera celeberrima sulle astruserie della giurisprudenza teorica (e della legislazione improvvisata sull'astratto): *Serio e faceto nella giurisprudenza* (1884, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*).

Forse la soluzione più pratica del problema della specificazione sarebbe stata, a mio avviso, quella che attribuiva la proprietà della «cosa trasformata» allo specificatore a condizione ch'egli indennizzasse il proprietario della materia prima del valore di quest'ultima. Si trattava peraltro di una soluzione troppo antica perché il legislatore del 1942, che amava vantarsi delle sue geniali «novità», fosse disposto ad accoglierla nel codice civile.

Ma eravamo partiti «*ab ovo*» e vorrei, per un momento, ritornarvi. Quand'ebbi finito di svolgere mentalmente le poche riflessioni di cui sopra, l'*omelette au fromage* era ormai sgonfia e tiepida. Brutta cosa per un'*omelette*.

## IL COSTO DEL COMMENDATORE

La vita in comune nell'ambito di una società organizzata è causa per ciascuno di noi di molte comodità. La casa ce la costruisce l'impresa edile, l'abito ce lo fa il sarto, al pane e alla carne ci pensano gli alimentaristi, la tazza di caffè ce la prepara il barista. Ci sono tuttavia anche gli inconvenienti. A parte i molti concittadini che ci dà fastidio incontrare per strada (colpa anche del nostro cattivo carattere, s'intende), vi sono quelli che ci fanno male in modo tangibile, danneggiandoci nella persona, nelle cose di nostra proprietà, insomma (e in ultima analisi) nel patrimonio. Il caso che agiscano dolosamente, cioè con piena e deliberata volontà di danneggiarci, per fortuna è meno frequente. Il caso che ci danneggino colposamente, cioè per imperizia o per leggerezza di carattere, è invece, ahinoi, frequentissimo. Oggi che la circolazione automobilistica (e, non ne parliamo neppure, quella motociclistica) si è tanto ingigantita, le occasioni di danno si sono andate, ovviamente, moltiplicando. Nelle mani di conducenti inesperti o spericolati, il mezzo automobilistico è diventato un'arma estremamente temibile, che si abbatte rovinosamente e assai spesso su questo o quel disgraziato viandante.

Ora lasciamo correre le eventuali conseguenze «penali» di un investimento automobilistico o di uno scontro tra autoveicoli. Quelle, in fondo, non riguardano la vittima dell'incidente, ma la comunità in generale, perché le norme penali sono dettate nell'interesse del pubblico, collettivamente considerato, ed appunto perciò colui che promuove l'azione penale è un funzionario statale e si chiama Pubblico Ministero. A prescindere dalle eventuali conseguenze penali, vi sono le così dette

conseguenze «civili». Dice la legge italiana (art. 2043 del codice civile) che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Dunque, avvenuto il sinistro, ecco che si procede alla ricerca del responsabile, al quale incombe l'obbligo di risarcire la vittima del danno patrimoniale subito.

E qui appunto, tra i molti altri che si presentano, sorge il problema cui vogliamo accennare. Come si fa a valutare economicamente il danno cagionato dall'uno all'altro? Come si fa a tradurlo in eurobigliettoni? La risposta può sembrare facile, ma non lo è. Indubbiamente, essa è meno difficoltosa quando l'incidente abbia determinato un danno a cose inanimate (per esempio, alla parte posteriore di un'auto) perché ogni cosa ha approssimativamente il suo prezzo di mercato ed è chiaro che l'autore del danno dovrà rimborsarne al danneggiato il prezzo (o comunque il valore), aggiungendovi magari un tanto per il mancato uso della cosa cui il danneggiato potrà essere costretto per il tempo necessario per acquistarne una nuova o per far riparare quella vecchia. Ma se l'incidente è stato fatale non ad una cosa, bensì ad una persona, come deve procedersi alla liquidazione? In questa materia tariffe, prezzi, listini, calmieri, notoriamente non ve ne sono. E allora, se Tizio ha «messo sotto» Caio (proprio lui personalmente), quanto gli dovrà pagare? Mille, centomila, un milione, (bum) un miliardo?

Suvvia (sento che mi si obbietta). Anche in questa materia una gradazione deve esistere. Se Caio muore, il danno è gravissimo. Ma se ci lascia soltanto una gamba, il danno è certamente minore. E non parliamo poi se il tutto si riduce alla perdita di un dito. Non può negarsi che anche in questa riflessione vi è qualcosa di esatto. Ma si tratta di un orientamento molto approssimativo, perché ancora non abbiamo stabilito quanto valga il dito amputato, quanto valga (in più di esso) la gamba, quanto valga invece la perdita della vita. E si tratta, in secondo luogo, di un orientamento malsicuro, perché bisogna pur tener conto che il dito del pianista, ad esempio, vale spesso assai più della gamba di un matematico. Senza la gamba il matematico

(che lavora generalmente seduto) il suo mestiere lo svolge lo stesso; senza il dito mignolo della mano sinistra il pianista è invece impossibilitato a continuare nella sua attività.

Si potrebbe insistere a lungo con gli esempi. Ma i cenni di cui sopra sono piú che sufficienti, io credo, a mettere in luce la grande delicatezza dell'argomento dei «danni a persona» e della relativa valutazione. In questo campo il ricorso alla magistratura è spesso inevitabile. Per quel che ci risulta, l'opera svolta dai giudici italiani nel valutare e considerare e tener conto e decidere può essere qualificata addirittura preziosa. Ciò non toglie peraltro che ancor oggi molti giudici si mostrino, in ordine ad alcuni punti piú dolenti, piuttosto oscillanti.

I dubbi di maggiore entità si addensano intorno al problema della valutazione complessiva della persona del danneggiato. Lasciamo da parte i casi «speciali» del pianista che ci rimetta un dito, del calciatore che viene ferito ad un piede, dell'attore cinematografico che resta sfigurato nel viso. Facciamo l'ipotesi che Tizio (guidatore veramente maldestro) investa ed uccida due uomini che procedono a braccetto sul marciapiede. E facciamo il caso che i due uomini a braccetto siano, piú precisamente, il noto industriale commendator Caio e il suo domestico Sempronio che lo aiuta ad attraversare la strada. La domanda che si pone è questa: «tanto» ai familiari di Caio, per la perdita del loro congiunto, e «altrettanto» ai familiari di Sempronio? Oppure «meno» ai familiari di Caio (che già sono ricchi e maggiormente lo diventeranno per successione) e «piú» a quelli di Sempronio (che vengono a perdere l'unico sostegno di famiglia)?

Ebbene, sapete qual è la risposta esatta? Non è né la prima né la seconda. La risposta esatta è un'altra. Siccome Caio, l'industriale, produceva e guadagnava assai di piú dell'umile domestico Sempronio (dunque, «valeva» assai piú di lui), il danno sofferto dai familiari di Caio è assai superiore a quello patito dai familiari di Sempronio. Conseguenza: mentre il risarcimento relativo al commendator Caio ammonterà, diciamo a mille, il risarcimento relativo al domestico Sempronio dovrà ammontare, tutt'al piú, a dieci.

Cosí vuole il diritto. E bisogna dire che il ragionamento, dal punto di vista logico, non fa veramente una grinza. Il citato articolo 2043 del codice civile dispone che l'autore del danno risarcisca il danno patrimoniale (inteso sia come «danno emergente» vero e proprio, sia come «lucro cessante») provocato alla vittima od ai suoi familiari. Giusto, dunque, che si faccia tanta differenza tra il capitano d'industria e il suo domestico. Giustissimo, in linea generale, che un commendatore venga a costare piú di un operaio non specializzato e magari (le disgrazie non vengono mai sole) anche disoccupato ed invalido.

Recentemente, dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 che ha causato la distruzione delle cosí dette «Torri gemelle» di New York e la morte di circa tremila persone, si sono viste le conseguenze del principio ora esposto in America. Il Congresso ha istituito un «*Victim Compensation Fund*» di 6 miliardi di dollari, ma il fondo è stato ripartito tra i congiunti delle vittime in misura diversa. Tanto per fare un esempio, il «valore» di un operatore finanziario 35enne con moglie e due figli che guadagnava 225.000 dollari annui è stato fissato in dollari 3 milioni e 800.000, mentre il valore di un lavapiatti con stesso carico familiare ma con stipendio annuo di dollari 25.000, ha toccato solo il livello di dollari 984.000. Molto americano, ma impeccabile.

Le ripercussioni pratiche di questo sistema (a prescindere da ogni considerazione di carattere morale e sociale) sono insomma piuttosto ovvie. Anzi tutto, coloro che si trovano al volante devono pregare il Signore di evitargli di investire un altolocato commendatore e di fargli travolgere, se mai, un mendicante. Secondariamente, coloro che vengono a subire l'investimento (o, in caso di investimento mortale, i loro eredi) devono preoccuparsi di tenere ben alta la loro «cifra» sociale, allo scopo di guadagnarci il piú possibile (o di non perderci troppo) nella disgrazia.

Fermiamoci appunto alle vittime degli investimenti. Come è umano che sia, esse tenderanno tutte a dimostrare ai giudici di essere altrettanti commendatori, per far sí che l'investitore (o il

proprietario dell'autoveicolo, o la compagnia di assicurazione) paghi loro di piú. Il guaio è che molti tra noi (e, piú precisamente, molti autentici commendatori) prima dell'incidente, mai pensando di rimanerne vittime, avevano presentato la cosí detta «denuncia dei redditi» ed in essa, forse anche per innata modestia, avevano dichiarato redditi minimi o comunque ben inferiori a quelli che diventano inclini a dichiarare in sede di risarcimento dei danni. Onde si presenta quest'altro quesito da risolvere: il valore di una vittima deve essere determinato in base alle sue dichiarazioni fiscali o deve essere determinato indipendentemente da quelle?

Verrebbe voglia di rispondere che la dichiarazione fiscale, essendo stata rilasciata proprio dall'interessato, ha carattere decisivo ai fini della liquidazione del danno. Ma è stato giustamente obiettato che al diritto ed ai giudici non devono interessare le dichiarazioni fiscali dei cittadini. Deve interessare soltanto la verità, la quale spesso assolutamente non corrisponde a quel che si è scritto e spergiurato nella scheda fiscale. Dunque nemmeno l'esiguità dei redditi denunciati dall'investito tutela l'investitore dal pericolo della condanna ad un forte ammontare per risarcimento dei danni.

Non fosse altro per questo motivo, sarebbe bene che i conducenti di autoveicoli, nel loro stretto interesse, si comportassero nella circolazione stradale con la massima avvedutezza. La strada, dicevamo all'inizio, è piena di «occasioni», è come un supermercato. Ma, a differenza del vero «*super-market*», le occasioni ch'essa offre ai suoi utenti non sono fornite di un cartellino indicatore del prezzo. Si può travolgere un signore ben vestito ed avere poi (diciamo cosí) la gradita sorpresa che in fondo era un impiegatuccio da quattro soldi, sia pur ricoperto da certe famose confezioni in serie. Si può invece far fuori un tizio scalcinato e sbilenco e ricevere, alla resa dei conti, la terrozzante rivelazione che si trattava di un sommo industriale, del valore di molti euromilioni.

Sapete com'è. Vestono cosí male, causa la moda dilagante dei «*casuals*», certi commendatori.

## BAMBINI E CANI

**A**nni fa, in un circolo sportivo napoletano di cui mi onoravo di esser socio, un gruppo di autorevoli «fondatori» reclamò fermamente presso il consiglio direttivo.

I «fondatori», si sa, sono soci non piú giovanissimi che considerano il *club* come una seconda casa in cui recarsi a distendere i nervi lontano dalle preoccupazioni d'ufficio e dalle noie familiari. Essi tollerano malvolentieri ogni occasione non dico di chiasso, ma di movimento e di vivacità, che faccia perdere ai saloni sociali quella loro aria riposante di cimitero bene illuminato e munito di poltrone e camerieri. Quell'anno (si era di estate) la vivacità ed il movimento provenivano, forse in misura davvero eccessiva, da certi soci di recente ammissione, i quali adducevano di pomeriggio a «freschiare» sulle terrazze del circolo non solo le mogli, ma anche talvolta i bambini. Quando uno di questi neofiti portò in terrazza persino un cane, oltre tutto con la spiacevole conseguenza di un violento litigio tra quest'ultimo ed il gatto del cuoco, ecco che i «fondatori» sbottarono. E il consiglio direttivo, dopo lunga e laboriosa sessione, emanò e fece affiggere nell'Albo in ingresso un avviso di questo tenore: «Si ricorda ai signori soci che è tassativamente vietato introdurre nel circolo bambini e cani».

Mi direte che l'accostamento tra bambini e cani, sia pure sotto il profilo del fastidio che danno al prossimo, non è da qualificare cristiano. Ebbene sono d'accordo con voi. Che i bambini siano fastidiosissimi, salvo forse che ai loro familiari, è fuori contestazione. Che anche i cani, fuor che ai loro padroni, possano arrecare qualche disturbo nemmeno lo contesto. Tuttavia, quando si passi a considerare la ben diversa natura, vorrei

dire la ben diversa «innocenza», degli uni e degli altri in quanto creature di Dio, la differenza è evidente ed è, consentitemi, sostanziale. I bambini degli altri, a parte il fatto che nascono macchiati dal peccato originale, hanno un *quid*, sia pure embrionale, di ragione e di intelligenza che dovrebbe funzionare in loro da freno. I cani no. I cani non ragionano, non parlano, non hanno e non avranno mai opinioni di qualunque genere sulla svalutazione dell'euro e sul rilancio del centro-sinistra, sicché non è lecito pretendere da loro nemmeno un minimo di autocontrollo. Io so di Erode e Tamerlano che fecero stragi di bambini, ma non mi risulta di alcuno che, per quanto selvaggio di sentimenti, se la sia mai presa in eguale misura con i cani. Coloro che, morsi da un cane ad una gamba, non lo compatiscono e non gli porgono l'altra gamba sono, a mio avviso, peggio di Erode e di Tamerlano messi insieme.

Questa premessa mi era necessaria per impostare il commento ad una lettera giunta a me, anch'essa alcuni anni fa, presso la redazione di un giornale di cui ero assiduo collaboratore. Una lettera anonima corredata dalla firma di tal Geronte Sebezio, un nominativo che sapeva di Arcadia e si sinonimia lontano un miglio. Oggetto della lettera: cani.

Scriveva dunque il signor Geronte Sebezio che in una recente e soleggiata mattinata domenicale egli si trovava a passeggiare lungo la panoramica via Aniello Falcone di Napoli. Ad un tratto si imbatté in un anziano signore di alta statura «e con tanto di pipa» che portava al guinzaglio un grosso e bel cane, di cui peraltro il Geronte (male, male) non sapeva precisare la razza. Il cane con un improvviso strattone fece arrestare di botto il padrone e questi, «capito che il suo compagno di passeggiata aveva trovato un sito adatto per le sue bisogna, con aria un po' impacciata e cercando di darsi un contegno indifferente col fissare le cime degli alberi, aspettò pazientemente prima di riprendere, sollevati entrambi, il cammino interrotto».

Questo il quadro. Avrei da obiettare che un vecchio ed esperto signore che porta a spasso il cane evidentemente sa bene che il cane lo intratterrà spesso e volentieri in brevi fermate per

«le sue bisogna» liquide (per quelle solide i signori con pipa o senza pipa non mancano mai di maledire il destino che li ha indotti a dimenticare di portarsi appresso i predisposti attrezzi di rimozione). Non capisco perciò come mai quel signore potesse sembrare tanto imbarazzato al nostro lettore. Né posso tacere, in sede di verifica dell'attendibilità dell'episodio, che ben difficilmente un tizio in sosta nella soleggiata via Aniello Falcone di Napoli avrà mai volto e mai volgerà lo sguardo, imbarazzato o meno che sia, alle cime degli alberi che non vi sono. È molto piú naturale ch'egli si dedichi, visto che è munito di pipa, ad attizzare quest'ultima, a comprimere il tabacco nel fornello, a vuotarla con secchi battiti sul tacco della scarpa e via di questo passo. Ma il lettore Geronte Sebezio, l'ho detto, era un arcadico, e gli arcadici nelle loro composizioni ci mettono sempre un tocco di natura e di ideale. In parole povere e disadorne, il «fatto» che egli mi sottoponeva era quello, ben noto e frequente, di un cane al guinzaglio che per strada si ferma qua e là a bisognare. E allora? Allora chiedeva il signor Sebezio, «dato che il cane ha sostato, tra l'altro, vicino al pilastro di una villa, ricorrevano in questo caso gli estremi del delitto di imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del codice penale»? O invece (egli continuava) può concedersi al padrone del cane la scriminante della forza maggiore, della «*vis maior cui resisti non pòtest*», sí che tutto si riduce a responsabilità civile, cioè a risarcimento del danno provocato, con l'imbratto organico, al proprietario della villa?

Suvvia, signor Geronte, risposi, non drammatizziamo. Cominciamo con l'escludere il «danno» arrecato dal cane all'edificio privato, di cui sia stato irrorato fuggevolmente il pilastro esterno. Mettiamo pure che l'edificio in questione sia un immobile «di interesse storico o artistico» oppure sia un immobile scalcinato quanto si vuole, ma compreso nel perimetro di un «centro storico», nel qual caso il secondo comma dell'articolo 639 (aggiunto nel 1997) prevede addirittura la reclusione fino ad un anno o un'adeguata multa da irrogarsi di ufficio, cioè senza querela di parte. Mettiamolo pure, ma

qual'è questo danno, mi dice? Le facciate esterne dei caseggiati cittadini non devono essere imbrattate in modo vistoso e durevole (come avviene, ad esempio, quando un monello vi traccia sopra scritte inneggianti al grande calciatore del momento, oppure quando un attacchino privato abusivamente vi affigge un manifesto con il ceffo di un candidato alle prossime elezioni), d'accordo. Tuttavia è evidente che esse si espongono per loro natura, e cioè per il solo fatto che danno sulla pubblica strada, a qualche offuscamento minore, che la pioggia oppure (ah no, non a Napoli) le autobotti comunali provvederanno a lavare. Se io, conducendo un cane al guinzaglio, entrassi in casa d'altri, sia pure chiedendo permesso, e portassi il cane direttamente in faccia ad una parete del salotto, della cosa si potrebbe ragionevolmente discutere. Ma, per come esponeva la situazione il nostro Geronte, mi pare che il problema giuridico addirittura non si ponga.

Sia chiaro. Oggi come oggi, la legislazione italiana è orientata solo nel senso che a portare i cani per strada bisogna usare guinzaglio e museruola. Dunque ai cani è lecito esistere e ad essi (diversamente che ai bisonti e agli elefanti) è altrettanto lecito aggirarsi (al guinzaglio e con museruola) per le vie cittadine. Ora, dato che, la legge non esige che ai cani sia apposta (dirò così) la museruola fuor che alla bocca, è evidente che i loro padroni non sono tenuti, se pur fosse possibile, ad arginarli là dove sgorgano le fonti dei loro bisogni naturali. Se il legislatore avesse voluto anche questo, lo avrebbe dovuto dire esplicitamente, mentre invece ha taciuto. «*Ubi lex nòluit, tàcuìt*», dicevano gli antichi romani: quando la legge tace significa che non vuole.

Questo il mio punto di vista. Debbo aggiungere, peraltro, che vi è un'ipotesi in cui forse le espansioni naturali di un cane a passeggio potrebbero essere giuridicamente qualificate come offensive degli altrui interessi privati. Si ponga che Tizio, padrone di un certo cane, lo porti volutamente e spesso a sostare davanti all'abitazione di un suo nemico, sí che il cane proprio davanti ad essa si liberi. In quest'ipotesi gli estremi del delitto di imbrattamento di cose altrui (articolo 639 codice penale) conti-

nuo a non vederli, ma gli indizi di un delitto di ingiuria (articolo 594) potrebbero esservi, sempre che l'azione fosse compiuta dal cane in presenza della persona di cui il suo padrone è nemico. Se non erro, la giurisprudenza ha già ravvisato altre volte la commissione di un delitto di ingiuria nel fatto di chi, venuto a contrasto d'idee con altra persona (il che succede piuttosto di frequente nell'ambito della circolazione automobilistica), ecciti il proprio cane a coprire la voce di quest'ultima mediante abbaio. L'analogia tra questo episodio della vita reale e l'ipotesi dianzi formulata, riconosciamolo, è piuttosto spiccata.

Sarò sincero. Se volessi continuare a parlare di cani, potrei riempire un intero libro. Potrei raccontare, ad esempio, di quel signore che mi chiese perché le compagnie assicuratrici non accettino di assicurare i cani sulla vita (gli risposi che, però, i padroni dei cani possono essere assicurati contro il danno della loro morte). Potrei fare il nome di quel signore che voleva vietare la circolazione di una certa specie di cani in Italia perché troppo somigliante ad un noto uomo politico oggi sfortunatamente defunto (gli risposi, naturalmente, che sarebbe stato meglio vietare la circolazione del noto uomo politico). Dirò solo, per tornare anche ai bambini, di un quesito «canino» che mi fu sottoposto una volta e non sui giornali, insomma nella mia qualità di avvocato. Due coniugi volevano separarsi per incompatibilità di carattere, ma erano troppo affezionati al loro unico cane (non ricordo se avessero anche bambini) per distaccarsene. Mi chiesero quindi, con ansia, in base a quali criteri si regola il tribunale per l'attribuzione dei cani ai coniugi separati.

Dovetti loro rispondere che il codice civile italiano, purtroppo, di questa cosa non si occupa. Gratta il russo e viene fuori il cosacco. Il legislatore si occupa solo dei bambini.

## LA ZEPPOLA DI SAN GIUSEPPE

Ogni domenica ho l'onesta abitudine di recarmi, verso l'una, in una nota pasticceria cittadina e di ordinare alla commessa otto «paste» da mettere in carta per il pranzo festivo in famiglia.

Non sempre vi riesco con facilità perché, sapete, la pasticceria è affollata di persone distintissime ma piuttosto arroganti, che quando vogliono ordinare il loro pacco di dolci non stanno a badare alle precedenzae o in ogni caso non badano affatto alla eventuale precedenza mia su di loro. E non mi si dica che in questo mondo bisogna farsi valere. Prima di tacciarmi da vile o da scontroso, venite a vederle da vicino certe energiche signore impellicciate quando si intromettono vociando autorevolmente nella folla degli avventori e mi allontanano dal banco con ben assestati colpi d'anca. L'unica, per un tipo come me, che non ama l'uso delle armi da fuoco, è tirarsi da parte ed attendere con pazienza che le dominatrici facciano le loro minuziose ordinazioni: due deliziose, una sfogliata frolla, tre ricce, un coppetto col cioccolato, tre prussiane, un babà e...

«Signorina, queste zeppole sono fritte?».

Proprio alle «zeppole» volevo arrivare. Domenica scorsa, festa di San Giuseppe, la mia pasticceria, come tutti i negozi consimili del resto, ne era letteralmente piena. I clienti non solo ne ordinavano per casa, ma ne consumavano sul posto in letizia, gaiamente conversando tra loro. Io li osservavo, come sempre, in silenzio, nella paziente attesa che venisse sopraffatto il mio turno, e ad un tratto avvertii nel mio intimo il noto tarlo del ragionamento giuridico che cominciava lentamente a rodarmi. Perché vi parrà impossibile, ma anche dalle zeppole consumate in una pasticceria cittadina possono derivare considerazioni

non del tutto inutili sul piano del diritto.

Prima di andare avanti, ed a scanso di equivoci, voglio precisare che le zeppole cui si riferiranno i miei modesti pensamenti sono quelle proprie del 19 marzo, giorno festivo dell'amatissimo compatrono di Napoli San Giuseppe. Delizie costituite da porzioni di morbidissima pasta dolce all'uovo, che vengono disposte a ciambella o ad intreccio e che si mangiano fritte o al forno, possibilmente calde, cosparse di zucchero e talvolta arricchite da uno copioso sbuffo di crema e di marmellata di amarene. Ora la caratteristica principale delle zeppole di San Giuseppe è ben nota ai napoletani. Si tratta di un dolce semplice, sano e, se non proprio leggero, arioso. Forse è un tantino maleducato, ma ad avere una zeppola a portata di mano si è inevitabilmente indotti a riempirsene un po' troppo la bocca. E quando poi, avendo la bocca piena di zeppola, si voglia parlare ad un interlocutore (altra cosa indubbiamente poco educata, ma umana), ecco che il bolo impedisce la corretta formazione dei suoni. Di modo che, se chiedete ad un mangiatore di zeppola, nell'esercizio delle sue funzioni, che cosa stia degustando, inevitabilmente vi risponderà che sta mangiando una «zeppova».

Le ragioni del fenomeno sono ovvie. L'impedimento al palato comporta, per chi mangia una zeppola, la incapacità a pronunciare le consonanti alveolari, cacuminali, palato-alveolari e palatali, sempre che si tratti (beninteso) di consonanti altresì laterali, vibranti o fricative. Egli è insomma costretto, per esprimersi, a ricorrere suo malgrado alle sole bilabiali esplosive (la *p*, e la *b*) e alle labiodentali fricative, che sono, come tutti sanno, la *f* e la *v*. Anzi il ricorso alle labiodentali fricative implica anche, come corollario, certi insidiosi spruzzetti di saliva, che stanno comunque a comprovare che la zeppola di San Giuseppe di «acquolina in bocca» sicuramente ne cagiona.

Tutto ciò premesso, si capisce finalmente il sottile argomento fonetico-culinario che ha indotto i napoletani a dire di certi individui affetti da taluni caratteristici vizi di fonazione o di dizione che «parlano con la zeppola in bocca». L'effetto auditivo (per tacere dei corollari salivari) è proprio quello e non altro.

Ed è un effetto, a pensarci, ben piú insidioso per la comprensione reciproca di quanto non siano le implicazioni dell'«erremoscia» o dell'«erre rinforzata» della gente bene. Chi parla con la zeppola in bocca deforma una gamma notevolmente vasta di fonemi e, tanto piú che in genere si tratta di un parlatore estremamente frettoloso, egli spinge talvolta i suoi ascoltatori ai confini della disperazione. Ad ascoltarlo, pare di capire tutto e di non capire niente al tempo stesso. Con conseguenze che possono essere, sul piano giuridico, addirittura incalcolabili.

Poniamo infatti che il nostro amico con la zeppola pronunci una dichiarazione giuridicamente rilevante. Poniamo, ad esempio, che egli entri da un tabaccaio e ordini un pacchetto di sigarette morbide (proponendo con ciò la conclusione di un contratto di vendita), o che vada alla stazione e chieda un biglietto per destinazione Rovereto «via Verona» (proponendo di conseguenza la conclusione di un contratto di trasporto ferroviario) o che si rechi dal sarto per farsi fare un giaccone di *cachemire* con le maniche a *raglan* (*locatio óperis*, signori), o infine che telefoni ad un suo corrispondente di procurargli al piú presto delle pile a lunga resistenza (e qui siamo nel regno del mandato e dei contratti affini). Poniamo un'ipotesi di queste o una qualunque ipotesi analoga. Che succederà se la persona, cui il nostro amico si rivolge con la sua dichiarazione di volontà, capisce male il significato della stessa e, regolandosi di conseguenza, gli fornisce una prestazione diversa da quella desiderata e richiesta? Che succederà, ad esempio, se il corrispondente telefonico, avendo capito che gli oggetti commessigli dal nostro amico sono «pive» (e non «pile»), gli porta a casa, ben condizionate nel sacco relativo, quelle pive di cui il nostro amico non sente in realtà alcun bisogno?

Da un punto di vista teorico la soluzione non sembrerebbe difficile. Se risulta che il contratto è stato frutto di un'incomprensione, di un «malinteso» tra i due contraenti, è chiaro come la luce del sole che tra i due, nonostante le apparenze, l'accordo contrattuale non si è formato. Non vi è stato un consenso, vi è stato un dissenso. E siccome il contratto è, per definizione,

un accordo tra due o più persone, cioè l'espressione di un loro consenso nella stessa opinione, la conseguenza è che il nostro contratto è nullo, non vale niente, e che le parti non possono basare su di esso nessun diritto od obbligo reciproco. Questo in astratto, e sarà certamente appagante per gli studiosi di logica pura. Ma il diritto (quante volte l'ho detto) non è fatto, non può essere fatto, di pura logica. La logica deve essere in esso «corretta» dal buon senso, alla stessa guisa del caffè quando viene corretto dall'anice. E il buon senso ci avverte subito, se non erro, di ciò: che è molto importante, all'atto pratico, stabilire se il malinteso sia dipeso da fatalità, o sia derivato invece da una qualche negligenza o superficialità di uno dei due contraenti.

L'ipotesi più frequente è proprio quella della negligenza. Quando ci si imbarca in una contrattazione giuridica (dall'acquisto di un giornale all'edicola sino alla definizione del nolo di una petroliera per l'anno prossimo) si ha il dovere di darci dentro con serietà, con avvedutezza. Perciò, se io mi trovo a dover contrattare con un tizio, il quale sia impedito nella chiarezza dell'eloquio dalla così detta zeppola in bocca, è evidente che io debba raddoppiare l'attenzione che solitamente pongo alle dichiarazioni altrui. Per poco che io sia nel dubbio circa il contenuto della sua dichiarazione, è mio dovere interpellarlo per chiedergli chiarimenti e conferme, eventualmente per iscritto. Nove volte su dieci, quindi, il malinteso non dipende da altro che da colpevole negligenza di colui che contratta con la persona di eloquio difficile. La quale persona, peraltro, non è sempre e in ogni caso del tutto esente da colpa, perché è chiaro che essa deve essere cosciente del proprio difetto di fonazione o di dizione; è perciò evidente che essa deve adoperarsi per evitare nella controparte ogni possibile equivoco di comprensione. Se, ad esempio, il nostro eroe ordina pile per telefono non può e non deve sfuggirgli la possibilità che il corrispondente cada nell'errore delle pive, sicché gli è doveroso specificare che le «pive» desiderate sono quelle che servono a far funzionare la radiolina, cioè non sono le pive (quelle del sacco) ma sono indubbiamente le pile. E se fa un'ordinazione a quattr'occhi,

si aiuti con gesti appropriati, un po' come i sordomuti, oppure scribacchi su un taccuino ciò che desidera, magari digiti un «sms» e via di questo passo.

Come concluderemo perciò? Concluderemo che il malinteso può essere addotto, dall'una o dall'altra parte, come causa di inesistenza del contratto (prescindo volutamente da precisazioni di carattere tecnico) solo ad una duplice condizione. In primo luogo, deve trattarsi di un malinteso tale che, se non vi fosse stato, uno o entrambi i contraenti sicuramente si sarebbero astenuti dal contratto: il che si usa esprimere dai giuristi con il dire che deve essersi verificato un errore «essenziale». In secondo luogo, deve trattarsi di un malinteso del quale l'altro contraente, pur comportandosi da persona di normale diligenza, non si sarebbe potuto agevolmente accorgere, e del quale quindi il contraente con fonazione o dizione poco chiara avrebbe avuto il dovere di rendere edotta (con l'aiuto di un taccuino, di gesti significanti, o di un interprete di comune fiducia) la vittima del malinteso stesso. Se ciò non si verifica, il contratto è valido. Chi si è visto si è visto.

Accertamenti piuttosto complessi, cui inevitabilmente dovrà procedere in caso di contestazione il giudice, spesso con l'ausilio di un perito. Dopo di che la sentenza. La quale, siatene sicuri, parlerà di tutto: di *error obstativus*, di *natura contractus*, di fattispecie negoziale, di annullabilità relativa. Ma di zeppole in bocca, a differenza di me, non farà parola alcuna.

Il diritto, se non porta i favoriti e la barba, non è diritto per i suoi sedicenti sacerdoti.

## I CROMOSOMI INDISCIPLINATI

Se ho afferrato bene, la scienza moderna è giunta alla conclusione che il vero sesso degli esseri umani non si desume da quegli indici di identificazione, vuoi primari vuoi secondari, che fanno distinguere secondo una vecchia tradizione il mammifero maschio dal mammifero femmina. Apparenze, apparenze. Bisogna andare più addentro, penetrare nel profondo delle cellule e guardare, con l'aiuto di potenti microscopi, ai cromosomi sessuali, anche detti eterocromosomi.

Manco a dirlo, furono due tedeschi, i professori Walter Fleming e Guglielmo WaldeyerHartz, a complicare le cose. I due dotti scienziati scoprirono, tra il 1882 e il 1888, che nel nucleo delle cellule vi sono certi corpicciuoli intensamente colorabili, cui diede il nome di cromosomi. Non fecero in tempo a proclamare la loro scoperta, che altri scienziati di varie nazionalità si dettero alla caccia spasmodica dei cromosomi e trovarono, dopo lunghi studi, che i sessi sono caratterizzati, in molti animali ed anche in alcune piante, da coppie di cromosomi sessuali diverse. Nelle femmine le coppie sono formate da due cromosomi identici tra loro, ambedue appartenenti al tipo che chiameremo, tanto per intenderci, X; nei maschi, invece, le coppie sono costituite da cromosomi non uguali tra loro, e cioè da un cromosoma del tipo X, come per le femmine, più un cromosoma del tipo che chiameremo, sempre per intenderci, Y. Ora, che avviene quando maschi e femmine entrano, con i noti sistemi, in intimità? Avviene che anche i cromosomi delle due parti si mettono sotto braccio, a due a due. Onde succede che, se le coppie che vengono a costituirsi sono formate da due X (uno proveniente dal maschio ed uno proveniente dalla

femmina), il prodotto che ne risulta è una femminuccia; se le coppie sono formate da una X e da una Y (la prima proveniente dalla femmina e l'altra, inevitabilmente, dal maschio), la cicogna porta ai felici genitori un maschietto.

Tutto facile in teoria. Ma in pratica, come spesso succede, è un'altra cosa. Può succedere, in pratica, che quei benedetti cromosomi facciano confusione nel mettersi sotto braccio a due a due. Anziché formare tutte coppie egualmente assortite, o di  $X + X$  o di  $X + Y$ , essi possono formare coppie di assortimento diverso: talune di due X mescolate con talaltre di  $X + Y$ . In tal caso l'individuo che nasce può avere le apparenze del maschio ma essere in realtà una femmina, oppure può avere le apparenze della femmina ed essere viceversa un maschio dissimulato. E badate bene: questi casi di «intersesso» sono piuttosto frequenti. Pochi sono quelli che possono dire, in questo basso mondo, di aver tutte le coppie di cromosomi del maschio o tutte le coppie di cromosomi della femmina: in molti maschi c'è qualcosa della femmina e in molte femmine c'è qualcosa del maschio. Salvo che, quando il qualcosa della femmina che si annida in un maschio è molto rilevante, allora il maschio, quali che siano le apparenze tradizionali, non lo possiamo, almeno secondo gli scienziati, qualificare maschio a tutti gli effetti. E così pure, quando il qualcosa del maschio che si annida in una femmina supera i normali limiti di tolleranza, allora la femmina è tale soltanto a prima vista.

Le conseguenze di questa impostazione scientifico-pirandelliana del problema dei sessi sono, sotto il profilo giuridico, incalcolabili. Non si tratta soltanto di escludere dalle gare atletiche squisitamente femminili le femmine-maschio, come è avvenuto per certe atletesse ai campionati sportivi femminili; né si tratta eventualmente di escludere dai campionati maschili gli uomini-femmina. Insorgono questioni molto più gravi. Per esempio, come la mettiamo col servizio militare, generalmente riservato negli stati moderni, almeno quanto a certe specialità, ai cittadini maschi? E come la mettiamo col matrimonio, che in quasi tutti i paesi del mondo (quasi) è ancora un istituto

caratterizzato dal fatto di intercorrere, e di dover intercorrere tra due persone di sesso diverso, e cioè (tanto per la chiarezza) tra un maschio e una femmina?

Oggi, il sesso degli sposi lo si desume dai rispettivi atti di nascita, e il sesso dei bambini appena nati lo si iscrive nell'atto di nascita sulla base di un rilevamento tutto superficiale degli elementi indiziari tradizionali. Raramente avviene che l'atto di nascita registri fischi per fiaschi, e piú raramente ancora succede (sebbene, strano a dirsi, la cosa sia divenuta assai piú frequente da che il professor Waldeyer-Hartz e compagni hanno pubblicato le loro monografie), raramente succede, dicevo, che un individuo coniugato «cambi sesso», o per meglio dire sviluppi dopo il matrimonio quelle caratteristiche inequivocabili ed esteriori dell'uno o dell'altro sesso che in un primo tempo erano celate dietro le apparenze del sesso opposto. Comunque, quando si verifichi uno di questi episodi eccezionali, di «rivelazione» di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita o da quello che apparentemente si aveva al momento del matrimonio, i giuristi sono abbastanza concordi nel ritenere che il matrimonio debba essere dichiarato nullo, anzi inesistente. Se però la faccenda dei cromosomi prenderà piede (e pare proprio che stia prendendo piede), le cose si complicheranno in materia matrimoniale enormemente. Qualora, celebrate le nozze, un coniuge, passato un po' di tempo, si accorga che l'altro coniuge non sia di sesso sufficientemente diverso nella sostanza dal proprio (troppo mascolina la donna, troppo femminile l'uomo), oppure se un coniuge si avvede che l'altro coniuge sta progressivamente mettendo in luce una schiacciante maggioranza dei cromosomi opposti a quelli di origine, ebbene il coniuge deluso potrà anche rivolgersi al tribunale per finirla con il matrimonio. E infatti, limitandoci al cosí detto matrimonio civile (cioè laico), tra le cause di dichiarazione di nullità del vincolo il codice civile (articolo 122) contempla l'errore sulle qualità dell'altro coniuge che si risolva in errore sulla identità della sua persona. Non è forse un errore di questo tipo quello di chi, avendo creduto di sposare una donna (o un uomo) al 90

per cento, si accorga *a posteriori* che il tasso di femminilità (o di mascolinità) della controparte non raggiunge, in cromosomi, nemmeno il 30 o il 40 per cento?

Probabilmente, se cause di tal genere saranno promosse nell'immediato futuro, i tribunali respingeranno la domanda perché ancora la coscienza, a dir così, «cromosomica» non è molto diffusa tra noi. Ma con l'andar del tempo il dubbio potrà divenire sempre più assillante, e potrà quindi ben darsi che i giudici italiani finiscano col riconoscere che una componente essenziale dell'identità di una persona sia costituita appunto dai «geni» appropriati.

Il progresso è certamente gran cosa, ma crea anche sempre nuovi e più complessi problemi. Sarebbe da sciocchi ignorarli e nascondere la testa sotto la sabbia. Prepariamoci dunque sin d'ora al giorno, forse non tanto lontano quanto si crede, in cui le persone avvedute e previdenti, volendo convolare a giuste nozze tra loro, anziché far caso a superate bazzecole, si esamineranno reciprocamente, *in vitro*, gli eterocromosomi.

## L'OMICIDIO PER PIETÀ

Ogni tanto la cronaca porta dolorosamente alla luce qualche nuovo episodio di omicidio per pietà o, come si usa dire (la parola fu coniata da Francesco Bacone), di «eutanasia» provocata. E tutti sanno qual è la risposta che la religione cattolica ha dato, nella forma piú chiara e recisa, al quesito se sia lecito procurare a se stessi o ad altri, quando la morte sembri ormai ineluttabile, una fine sollecita, dolce, indolore. Risposta negativa, ovviamente; nella quale concordano, a prescindere dal credo religioso, la maggior parte dei moralisti e dei medici. Ciò non toglie che, sopra tutto nei paesi anglosassoni, si siano levate voci (anche di pastori protestanti) a favore dell'eutanasia. Esistono in quei paesi anche associazioni per la «buona morte», né sono mancate proposte di legge.

Le ragioni dei sostenitori dell'eutanasia partono dal presupposto (contestato, peraltro, da molti medici) che giunga un momento, nel decorso delle malattie, in cui la morte si presenta sicura. Abbreviare le sofferenze del paziente non costituirebbe dunque un delitto, sopra tutto se il paziente, come spesso succede, lo chiedesse. L'omicida per pietà dovrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Ora, tralasciamo ogni considerazione di carattere religioso, morale, ideologico, e veniamo ad esaminare la questione sul piano strettamente giuridico.

Cominceremo, innanzitutto, col dire che il codice penale italiano non offre alcuna possibilità di assolvere per inesistenza di reato l'uccisore per misericordia. Tutt'al piú costui potrebbe usufruire dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale da cui sia stato indotto al delitto (art. 62 n. 1 del co-

dice penale). Ma il delitto di omicidio vi sarebbe in ogni caso, e sarebbe punibile come omicidio doloso, se non addirittura, in taluni casi, premeditato.

Questo, come suol dirsi, *de iure còndito*, cioè in base al diritto vigente. Ma *de iure condèndo*, cioè in sede di riforma del codice penale, come va trattato l'omicidio per pietà? Ed alcuni giuristi rispondono: va trattato come forma attenuata di omicidio, punibile con una pena notevolmente inferiore a quella ordinaria. L'argomento che si suole portare a favore di questa tesi è che il nostro sistema penale già conosce almeno un'altra forma attenuata di omicidio, che è l'omicidio del consenziente, regolato dall'art. 579 del codice penale e punito con la reclusione da 6 a 15 anni, che si verifica appunto quando si cagiona la morte di una persona col suo consenso, sempre che non si tratti di un minore degli anni diciotto, di un minorato psichico o di soggetto il cui consenso sia stato ottenuto con violenza, suggestione o inganno. Si è detto: se in questo caso il legislatore penale si è mostrato tanto meno severo della regola, a maggior ragione egli dovrà, in sede di riforma del codice, mostrarsi piú pietoso nei confronti di colui che allevia con la morte le sofferenze di un ammalato incurabile.

Sempre restando sul terreno strettamente giuridico, dirò francamente che queste considerazioni non mi convincono troppo. Abbiamo visto con quanta minuziosa accuratezza il codice limiti la configurabilità dell'omicidio del consenziente. L'analogia con l'omicidio per pietà, anche nell'ipotesi di morte invocata dall'ammalato (che è persona spesso minorata psichicamente dalle sofferenze), è un'analogia assai vaga. Una pena ridotta per l'omicida «pietoso» non può essere, quindi giustificata da argomenti analogici, ma deve essere fondata su argomenti del tutto autonomi e propri all'ipotesi considerata, se ve ne sono.

Ma ve ne sono di questi argomenti? A mio parere, no. Ho già detto che nulla vieta al giudice di applicare all'omicida per pietà l'attenuante dell'art. 62 n. 1, nell'ipotesi in cui essa effettivamente concorra. Chi ha seguito da vicino i processi

di eutanasia, sa anche che i giudici si sono sforzati il piú delle volte di ravvisare quell'attenuante anche dove, in effetti, essa non esisteva affatto. Ad ogni modo, se l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non sussiste, io negherei che sia corretto e opportuno trattare l'omicida cosí detto «per pietà» in maniera piú tenue di qualunque altro omicida doloso. L'ammalato che gli ha chiesto di morire non era *compos sui*, cioè nel pieno delle sue facoltà mentali e decisionali (se lo fosse stato, si verserebbe nella diversa ipotesi dell'omicidio del consenziente). L'ammalato che non gli ha chiesto di morire forse voleva invece vivere, almeno quel tanto che gli sarebbe bastato per provvedere alle sue pratiche religiose, per decidersi a confessare reati commessi, per fare o riformare un testamento e cosí via dicendo. E non mi opponete che queste difficoltà sarebbero superate nell'ipotesi del cosí detto «testamento biologico», cioè nell'ipotesi che l'ammalato abbia predisposto con testamento, quando era ancora pienamente sano di corpo e di mente, la sua morte in caso clinicamente disperato. Non si tratterebbe nemmeno, a volerlo accontentare, di omicidio del consenziente: sia perché il testamento può contenere disposizioni valedoli solo «dopo la morte», sia perché, quando il caso è clinicamente disperato, un consenso valido del paziente è difficilmente configurabile.

La morte era data per certa dai medici, ma, a prescindere dalla possibilità dei miracoli, anche i medici possono in qualche caso sbagliare. Che rimane a favore dell'omicida per pietà, in queste condizioni? È pietà dell'ammalato la sua, o non piuttosto pietà di se stesso? Altruismo o egoismo?

Non voglio dire, di certo, che si tratti sempre di egoismo. Voglio solo segnalare che può anche trattarsi di egoismo. È questo, è doveroso concluderlo, basta.

## QUESTI FANTASMI

Vari anni fa in una cascina di Altessano, provincia di Torino, alcune famiglie non trovavano piú pace. In ispecie la famiglia dell'operaio Attilio Cascinelli, nel cui alloggio si verificavano fenomeni inspiegabili e preoccupanti: stoviglie che volavano, mobili che cambiavano di posto, rumori ferrigni, schianti, risate. Gli abitanti della cascina non dubitarono che si trattasse di un «*Poltergeist*», di uno spirito fracassone e burlone. Studiosi piú esperti e piú cauti, interrogati in proposito, ventilarono invece l'alternativa che si trattasse di fenomeni medianici provocati inconsciamente proprio da qualcuno degli abitanti della cascina. Ignoro come siano andate a finire le cose ad Altessano. Mi interessa il problema degli spiriti e dei fantasmi. Vecchio problema, che non riguarda solo gli psichiatri, ma che viene discusso da secoli anche nell'ambiente dei giuristi.

Le questioni giuridiche che derivano da una casa infestata da spiriti sono principalmente due. Posto che la casa sia stata venduta da Tizio a Caio quando era già sede di fenomeni spiritici, e che Caio si accorga del fatto solo successivamente alla vendita, avrà Caio diritto alla risoluzione del contratto, o almeno ad una congrua riduzione del prezzo, in considerazione del minor valore dell'immobile? E posto che la casa sia stata locata da Mevio a Sempronio, e che Sempronio si accorga in corso di locazione ch'essa è infestata da spiriti, potrà Sempronio ottenere lo scioglimento del rapporto locativo a tutto danno di Mevio?

Sopra tutto il secondo quesito, quello della locazione, ha formato oggetto nei tempi di molte cause e di molte discussioni dottrinali. Inutile aggiungere che i giuristi che l'hanno trattato si sono equamente divisi in due partiti: quello favorevole e

quello contrario alla risoluzione. Per la risoluzione del contratto si dichiarò, ad esempio, lo Strykius in una sua *disputatio* del 1700 dal titolo *De jure spectorum*; contro la risoluzione si schierò invece, nel 1711, il grande Thomasius in un opuscolo intitolato *De non rescindendo contractu conductionis ob metum spectorum*. Ai giorni nostri, indebolitasi di molto la credenza in fantasmi ed affini, la questione è certamente meno bruciante, tanto che sembrerebbe esser passata a far piuttosto materia di commedie e di farse (si pensi a *Questi fantasmi* di Eduardo De Filippo). Ma in realtà, ogni tanto, essa riaffiora, particolarmente quando si presentano episodi del tipo di quello Altessano. E come risolverla? Non è facile. Magari i *Poltergeiste* non esistono, e neppure gli influssi medianici. Magari si tratta solo di mistificazioni o di suggestioni collettive. Ma sta di fatto che, se un inquilino spaventato si precipita dal pretore a chiedergli la risoluzione del contratto di locazione, e si offre di dimostrargli e gli dimostra che in casa i piatti volano ed i rumori di catene sono intollerabili, il giudice deve pur decidere qualcosa.

Torno quindi a proposito un insegnamento del giurista romano Alfeno Varo, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, il quale affermò, all'incirca, che non conta accertare la causa piú o meno sovranaturale dei fatti, ma è sufficiente che in concreto questi fatti si verificchino, siano dimostrati e siano da ritenere causa di un ragionevole timore dell'inquilino. In altri termini, anche se io non credo ai fantasmi e i fantasmi in realtà non ci sono, avrò diritto ad andarmene di casa, senza piú pagare la pigione al locatore, per il solo fatto che la mia quiete è compromessa da fenomeni inusitati e inspiegabili.

Ragionamento molto sensato, direi, che non per nulla da duemila anni resiste ad ogni sottile tentativo di superamento da parte degli studiosi. Ragionamento che, oltre tutto, pone il giudice al riparo dal piccolo infortunio capitato, ad esempio, nell'ormai lontanissimo 1927, al pretore di Pomigliano d'Arco, in quel di Napoli, a conclusione di una controversia rimasta ormai famosa (o famigerata) negli annali giudiziari. Di fronte ad un inquilino che gli chiedeva di essere ammesso a provare

che la casa era infestata da spiriti, il pretore, proprio perché agli spiriti non credeva affatto, ebbe la sventatezza di ammettere la prova richiesta. Non lo avesse mai fatto. L'inquilino gli sciorinò in aula tutto uno sciame di donnette che giurarono fermamente di aver visto e udito i fantasmi. Ed il pretore non poté fare altro, per restar conseguente alle sue stesse premesse, che pronunciare la risoluzione del contratto perché l'appartamento era frequentato abusivamente da spiriti.

Il buon pretore di Pomigliano d'Arco, diciamo con franchezza, non solo aveva poco riflettuto sull'antico testo di Alfeno, ma ignorava anche gli avvertimenti specifici che aveva dato, qualche secolo dopo, con profonda conoscenza dei suoi prestigiosi concittadini, il giurista napoletano Gregorio Grimaldi. Il quale, nella sua ponderosissima *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* (1732-1752), così precisamente si esprime: «Su di queste false illusioni attentamente avrebbe a procedere il Giudice col non darvi orecchio, sí perché, se voga si desse a tali pretesti, bene spesso si sentirebbero ingombrati gli abitatori da simiglianti spaventi, che sovente possono essere parti di un'alterata fantasia, onde difficile, se non impossibile, ne sarebbe la pruova, quando ammetter si volesse: ed ecco fraudati i Padroni nel riscuotere la pigione loro dovuta».

## LA SOCIETÀ COL LEONE

Il lettore che, trovandosi un codice civile tra le mani, lo aprisse là dove, subito dopo l'articolo 2264, figura l'articolo 2265, sarebbe incuriosito dal titolo che il legislatore ha dato a quell'articolo: «Patto leonino». La lettura del testo dell'articolo non aiuterebbe molto a chiarire il mistero del titolo. Esso dice infatti che «è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite della società».

Tutto questo sta bene, ma che c'entra il leone?

Per rendersene conto occorre rifarsi alla cultura classica e al diritto romano. Il nostro legislatore non aveva dubbio alcuno, quando dettava l'articolo 2265, che gli studenti e gli studiosi di diritto civile avrebbero sempre basato la loro preparazione sullo studio delle così dette materie romanistiche. Ecco dunque che, ad utilità non soltanto dei laici del diritto, ma anche di un numero anno per anno crescente di neo-laureati in giurisprudenza ignari di storia del diritto (e ciò a causa di una malsana riforma universitaria che ha trovato concordi nel disinteresse per la cultura giuridica sia i partiti politici della sinistra, sia quelli della destra), ecco dunque, dicevo, che una nota sul patto leonino potrà starci bene. Oltre tutto, ditemi in confidenza, alla fine di queste pagine, se la cosa è davvero tanto noiosa.

«Patto leonino» è una locuzione usata in Italia ed in molti altri paesi, da circa venti secoli, per indicare quell'ipotesi di società nella quale uno dei soci è autorizzato, per l'appunto da una clausola contrattuale, a prendere per sé tutti gli utili, mentre il consocio o i consoci si dovranno caricare di tutte le perdite. Ora una società in cui un socio si fa, a detrimento degli altri, la così detta «parte del leone» è una società che non vale un buco.

A rigor di termini la si dovrebbe ritenere invalida, così come appunto la riteneva invalida il diritto romano. Ma il codice civile vigente ha risolto la questione in modo meno rigoroso, e ciò nell'intento di salvare la società alla vita degli affari. Esso perciò dichiara invalida, come si è visto, la sola clausola leonina: dal che consegue che la società resta in piedi, ma che le si applicheranno le norme generali sulla ripartizione proporzionale degli utili e delle perdite tra i soci (articoli 2263-2264).

Chiarito questo punto, resta la domanda relativa al come sia potuto saltare in testa ai giuristi ed ai legislatori, che sono di solito gente così poco poetica (per non dire che sono spoezzanti), di far capo all'idea della società col leone. Certo molti ricorderanno che di una società con il leone parla il francese La Fontaine nelle sue *Fables*. Di più, ben prima del La Fontaine vi fu il vecchio Fedro, quello che tante gustose risate sollevava (nella nostra assoluta indifferenza) tra i professori della seconda media che ce lo commentavano, fu Fedro a parlare (ahimé in latino) di quella bizzarra società. La quale fu stretta, più precisamente, tra quattro animali parlanti: la vacca, la capra, la pecora e il leone.

Che la denominazione di «*societas leonina*» sia derivata ai giuristi dalla lettura di Fedro? Proprio così. Ma vorrei cercare di spiegare meglio il perché, almeno per come io credo di poterlo immaginare.

Fedro, l'autore delle favole, è un personaggio di cui sappiamo molto poco. Gli studiosi di letteratura latina non si daranno mai pace di non conoscerne la genealogia, di ignorarne i rapporti sentimentali e di non poter precisare se era mancino, balbuziente e bevitore di Falerno. Comunque, sorvolando sulle più sottili questioni (tra le quali figura anche quella se Fedro fosse calvo e sdentato), v'è qualcosa di lui che si tocca con mano, sopra tutto perché ce lo dice egli stesso. In primo luogo egli si proclama ex-schiavo dell'imperatore Augusto, liberato da costui prima della sua morte: tenuto conto che Augusto morì nel 14 d.C., se ne deduce che Fedro era già nato anteriormente a quella data. In secondo luogo è ancora Fedro a rivelarci, nel

prologo del terzo libro delle favole, che per le favole dei due libri precedenti egli era stato messo sotto inchiesta, se non addirittura sotto processo, dal terribile Seiano, il prefetto del pretorio di Tiberio: tenuto conto che Seiano cadde in disgrazia e fu «fatto fuori», per ordine dell'imperatore, nel 31 d.C., se ne deduce che a quella data la favola della società col leone, che figura nel primo libro, era già stata pubblicata. Probabilmente l'inchiesta (o processo che fosse) derivò dal sospetto che le favole di Fedro, apparentemente tanto innocenti, contenessero chi sa quali allusioni maligne a Tiberio ed al guardingo Seiano. Ma è abbastanza chiaro che la procedura si risolse in definitiva con un «non luogo a procedere», motivato dal fatto che le poesie fedriane non erano maligne e allusive né punto né poco: erano soltanto delle sciocchezze da quattro soldi. (E non vi dico quanto si mostri offeso il buon Fedro di questa qualifica di «*viles neniae*» con cui furono bollati i suoi parti poetici).

Stabilito che Fedro fu sottoposto ad un'inchiesta o ad un processo prima del 31 d.C., è ragionevole l'ipotesi che Seiano abbia affidato la lettura delle favole a qualche buon giurista del suo «*entourage*», affinché vedesse se vi erano gli estremi per una sanzione. Ora salta agli occhi di tutti gli storici di Roma che proprio in quel tempo era in auge nella vita pubblica un giurista effettivamente di gran marca, Gaio Cassio Longino, il quale rivestì la carica di pretore, cioè di funzionario statale addetto alla giurisdizione, intorno al 27 ed ottenne poi un posto di console, carica suprema, nel 30 d.C. Si fa strada, in tal modo, l'ipotesi che le scritture di Fedro siano state lette e postillate, per ragioni di ufficio, da Cassio Longino. E l'ipotesi diventa quasi certezza se si tien conto di questo fatto singolare: che l'unico e solo giurista romano che usò la terminologia di «*societas leonina*» fu appunto, per quanto ci consta, Cassio. È evidente che tra le favole del primo libro di Fedro quella che colpì particolarmente l'attenzione del giurista fu il raccontino della società col leone, per tutte le sottili riflessioni giuridiche cui esso invitava il lettore. Data l'altissima autorità di Cassio tra i giuristi romani, nulla di strano che la posterità abbia adot-

tato senza fiatare quella sua terminologia e la adotti per forza d'inerzia tuttora.

Ma vogliamo andare un altro pochino avanti? Io oso pensare che la bollatura delle favole di Fedro come *viles néniae*, cioè come puerilità senza malizia, sia dipesa in buona parte dalla lettura della favola del leone. La quale, se non mi inganno, è un esempio insigne della notevole dabbenaggine del suo autore.

Ricordate? Con assoluta mancanza di criterio, Fedro fa associare col leone, per andare nei boschi a caccia del cervo, tre mammiferi deboli e molli per definizione, e per giunta erbivori, quali la vacca, la capretta e perfino la pecora («*vacca et capella et patiens ovis... socii fuère cum leone in saltibus*»). Che aiuto potevano dare queste tre comparse al leone? E in ogni caso che interesse avevano esse a dar la caccia al cervo, che poi non avrebbero potuto mangiare? Anche nelle favole degli animali parlanti vi sono delle regole del gioco che vanno rispettate, e Fedro qui non le rispetta affatto.

Ucciso il cervo, se ne fanno comunque quattro parti, ed ecco Fedro mettere in cattiva luce il leone attribuendogli questo arrogante discorso: «La prima parte spetta a me perché sono il re degli animali, la seconda mi appartiene perché sono vostro socio, la terza me la prendo perché sono più in gamba di voi, ed a chi avanza pretese sulla quarta gli faccio un viso grosso così». Ora, non vi è dubbio che questo modo di parlare sia odioso, né si discute che il leone sia venuto meno ai suoi impegni, che erano di prendersi una parte sola della preda. Ma prima di condannare il leone e le sue cattive maniere, vogliamo un po' badare alla sostanza giuridica delle cose?

Io penso che, ove il leone non avesse fatto il prepotente e si fosse messo nelle mani di un avvocato, il cervo sarebbe indubbiamente spettato a lui nella sua interezza, con spese a carico della soccombenza. Per due motivi. Primo, perché una società messa su per compiere una mascalzonata («*societas iniúriæ*» la chiama proprio Fedro) è giuridicamente nulla, e chi tra i compari ha nelle mani il malloppo se lo può quindi tenere tutto per sé. Secondo, perché nella società immaginata

da Fedro tutti i rischi e tutto il lavoro in realtà spettavano al leone, mentre la vacca, la pecora e la capra si erano riservata solo la partecipazione al guadagno. In altri termini, perché in quella fattispecie fedriana la «parte del leone», o quasi, se la volevano fare proprio la vacca, la pecora e la capra. Ben gli è stato, ai tre furbeschi vegetariani, che il leone, accortosi in tempo dell'inghippo, abbia fatto valete, sia pur brutalmente, le sue ragioni.

Ora mi si dica se un poeta che immagina una situazione siffatta, e che poi moraleggia dicendo che non bisogna mai associarsi con i potenti e con i delinquenti, non è scollato oltre ogni livello di guardia della licenza poetica. Gaio Cassio Longino fece benissimo a consigliare il proscioglimento di Fedro per semi-infermità mentale. E i nostri figli e nipoti non hanno tutti i torti quando, traducendo le favole del Nostro, esclamano ogni tanto, con la vivacità che li distingue: «che gonzo».

Di là dallo Stige, dal regno dei morti, Cassio Longino li benedice e li approva.

## IL «COCKTAIL PARTY»

Amici, sia estate o sia inverno, oggi come oggi siamo sempre nel pieno della stagione dei «*cocktails*». La cosa personalmente mi riguarda ben poco, perché gli inviti che ricevo in tutta la «*season*» si contano sulle dita di una mano, e dirò sinceramente che, trattandosi della mia modesta persona, è giusto. Ma per molti di voi è diverso, lo so. Due o tre volte alla settimana, dalle diciotto alle ventuno o giù di lì, siete di *corvèe* a qualche «*cocktail party*» importantissimo (voi e gli altri due o trecento invitati). Forse il mio disinteressato consiglio potrà servirvi a qualcosa.

Molti si illudono che per partecipare ad un «*cocktail party*» sia sufficiente avere l'abito adatto, l'aperto sorriso e qualche buona conoscenza tra gli addetti al parcheggio delle auto che stazionano in istrada. Le signore si premuniscono delle opportune scollature abissali, i signori spazzolano l'abito scuro a righine stile «Piccolo Cesare» oppure la giacca bianca stile «la colazione è servita». Il dentifricio al fluoro «si getta» e la mancia adeguata per il parcheggiatore è pronta. Saranno una o due ore di amabili trattenimenti, brandendo il bicchiere di *whisky* con la destra e un salsiccino viennese con la sinistra. Ogni tanto anche un'oliva o uno *chou* alla crema e, furtivamente, una sigaretta.

Tutto qui? No, non è tutto qui. Avete dimenticato il diritto, in agguato dietro ai quadri di autore. E passo a dimostrarvelo.

Solo un cenno ai problemi piú banali, quali quello della sistemazione adeguata dei «resti» (il nocciolo dell'oliva, lo stecchino su cui era infilata la *wurst*, il vassoietto di carta dello *chou* alla crema) o quello della cenere delle sigarette e dei mozziconi finali, che pur essi vanno sistemati da qualche parte. Le ceneriere sono generalmente pochissime e difficilmente avvicinabili nella

calca, mentre l'eleganza vuole che non si mettano in giro adeguati recipienti con la scritta «rifiuti». Utili, ma anch'essi scarsi, sono i contenitori dei vasi da fiori. Quindi l'alternativa è spesso inevitabile: o mettersi i resti in tasca (o nella borsetta), oppure lasciarli cadere furtivamente sui tappeti. Ma in quest'ultima ipotesi, purtroppo non immaginaria, non avrebbe ragione il padrone di casa se, preso dal malumore, vi citasse in giudizio per danneggiamenti? Temo proprio che avrebbe ragione. Ond'è che all'accorto frequentatore di *cocktails* mi permetterei di suggerire, a scanso di imbarazzi o di incidenti, di portarsi appresso, elegantemente appeso ad un polso, un sacchetto personale per i rifiuti del tipo, in piccolo, elargito dal comune di Napoli ai suoi fedeli cittadini.

Ma «*maïdra canàmus*», occupiamoci di cose piú importanti. Il vero e grave problema dei *cocktails* è costituito dagli incontri che fate. La regola dei *cocktails*, ben diversa da quella delle riunioni piú ristrette, è di invitare tutti gli amici e conoscenti del padron di casa, senza por mente al problema se queste persone sono in buoni o cattivi rapporti tra loro. Di conseguenza, nulla di piú facile che, aggirandovi tra la folla, vi capiti di imbattervi in un creditore insofferente, in un debitore incallito, o insomma in un antipatico col quale non vi trattate piú da sei mesi.

Come comportarsi in questi frangenti? Salutare e stringere la mano, o voltare la testa e allontanarvi? E se l'avversario sfacciatamente si avvicina e vi saluta, dovete fare buon viso a cattivo giuoco o potete respingerlo con parole di sdegno?

Io penso, avendovi lungamente riflettuto, che alla fattispecie debbano applicarsi per analogia le vecchie e collaudate regole consuetudinarie del diritto diplomatico e consolare. Non per nulla i *cocktails* sono un punto di contatto tra la vita di relazione privata e quella internazionale. Come al ricevimento dell'ambasciatore di Guatapulco vengono invitati tutti gli altri ambasciatori su piazza, senza badare alle buone o cattive relazioni che corrono tra i rispettivi paesi, cosí avviene nei *cocktails* cittadini per i notabili della località. E come succede che, al ricevimento del predetto ambasciatore, il plenipotenziario

della repubblica di Trirevia saluta compostamente l'incaricato di affari del regno di Revulzia, pur essendovi tra i due stati la nota rottura di relazioni diplomatiche per la questione della Valliria, così al *cocktail* in casa Rossi è necessario (dirò di piú: fa d'uopo) che il commendator Neri abbia il tratto cortese col dottor Bianchi, pur essendo intervenuto tra le loro signore il noto scambio di vituperi per la faccenda della prima al San Carlo. In altri termini, i ricevimenti delle ambasciate e i *cocktails* vanno intesi come «zone franche».

Sia pure. Ma come la mettiamo con gli argomenti di conversazione? Non tutti coloro che intervengono ai *cocktails* versano nelle condizioni in cui mi trovo solitamente io. Frastornato dal chiacchiericcio che mi si fa intorno, fors'anche ingannato da una marcata durezza di udito a destra, io capisco (lo confesso) poco o niente e cerco di cavarmela con mezzi sorrisi e cortesi mugolii. Viceversa i piú tra gli intervenuti afferrano tutto quel che loro si dice, fin nei minimi particolari, e prendono tutto molto sul serio. Sicché gli capita, agli sventurati, di captare opinioni che ritengono addirittura esecrabili, di sentir attaccare con acrimonia personalità che amano o di dover ascoltare le lodi di uomini politici o non politici che vorrebbero veder fucilati. Risposta. Premesso che non si diporta da uomo di mondo chi ad un *cocktail* affronti argomenti pensosi ed esprima in proposito giudizi recisi, il dovere di chi si imbatte in un trasgressore di queste regole è di non scendere sul terreno della discussione impegnata. O ce la si cava con una battuta (si fa per dire) di spirito, o si tenta di girare il discorso, o infine vi è il rimedio estremo di fingersi imbambolati come me. Ma reagire mai. Neanche quando, come è successo a me piú volte, si intona un peana per il presidente del vostro personale «Club degli antipatici».

Giunta l'ora dell'allontanamento, le operazioni da compiere son tre. Spegner la sigaretta o la pipa che state fumando (e questo è relativamente facile). Arrancare tra la folla alla ricerca della padrona di casa da riverire (per il baciamano, mi raccomando, non vi portate golosamente la sua mano alla bocca, ma

chinatevi all'altezza che essa graziosamente fissa porgendovela). Infine, se la stagione è fredda, recuperare il cappotto o la pelliccia al guardaroba.

La cosa piú delicata è la terza, perché è ben difficile che il vostro tagliando corrisponda al capo di vestiario che avete depositato all'ingresso. Difficilissimo è recuperare l'ombrello di Brigg che avete avuto la leggerezza di portarvi appresso. Comunque anche qui aiuta molto il diritto. La prima tentazione è di afferrare quel che vi danno e di gettarvi giù dalle scale. Non lo fate, per carità. Ricordo che una volta il console di Pancrazia venne personalmente a casa mia per constatare *de visu* se fosse vero che non mi ero appropriato del vigogna dell'onorevole Y: le mie assicurazioni non gli bastavano. Per evitare una denuncia penale per furto o addirittura l'interdizione perpetua dalla società cittadina, il vostro dovere è quello, e quello soltanto, di rimanere sulla soglia del guardaroba con il tagliando in mano sinché si presenti al ritiro l'ultimo ritardatario. Se nemmeno l'ultimo cappotto rimasto è il vostro, affidate al padrone di casa il duro, ma doveroso compito di compiere la «*perquisitio lance licidòque*» in casa degli altri invitati.

Come si faccia la «perquisizione col piatto e la camicia» ve lo potrei forse spiegare io, sulla base dei miei studi sulle «Dodici Tavole» dell'antica Roma. Ma scusatemi: l'ho ripetuto tali e tante volte ai miei studenti allibiti che non ne ho piú voglia. È meglio che ve lo facciate dire, sulla base della propria scaltrita esperienza, dal mio amico console della Pancrazia.

## I SOCCORSI ALL'ALPINISTA

**B**rava gente i villeggianti in montagna. Fatta eccezione per pochi centri alla moda, che della montagna hanno ormai solo l'altitudine, si tratta in generale di persone alla buona, che escono la mattina con la colazione al sacco e rientrano alla sera, stanchi e affamati, giusto in tempo per la cena delle otto. Me lo diceva il padrone di un alberghetto svizzero, uno dei tanti, che di villeggianti estivi e invernali ne ha visti passare a decine di migliaia. Ma anche tra queste brave persone, aggiungeva l'albergatore, vi son quelli che fanno disperare. Si tratta dei turisti con velleità escursionistiche in grande stile, per non parlare di quelli che si avventurano da soli, senza accompagnamento di guide, nelle scalate. Gli albergatori li vedono partire verso l'alba, completi di scarponi, sacco e bastone. Generalmente riescono a farsi dire (almeno questo) quali intenzioni hanno, se si avventurano verso *X* piuttosto che verso *Y*. Ma a sera, se non tornano in tempo né si fanno vivi col telefono, la preoccupazione è grande, perché è segno che si sono dispersi, o che hanno avuto la distorsione al ginocchio. E allora bisogna andarli a cercare.

Certo il soccorso alpino è un dovere sociale, cui non è possibile sottrarsi. Se l'escursionista non torna, non è umano lavarsene le mani, perché potrebbe trovarsi in cattive condizioni e passare la notte in montagna, anche d'estate, non è cosa piacevole. Ma il soccorso alpino costa. Costa per i mezzi che bisogna predisporre, per i cani da ricerca che bisogna impegnare, e anche per le guide che bisogna sottrarre ad altre remunerative occupazioni. Chi paga?

È il grande problema, dibattuto soprattutto in Svizzera, ma

ben noto anche alle località di montagna italiane. In teoria la risposta è facile (sempre facile la risposta in teoria): le spese di soccorso, ivi compresi gli onorari delle guide, dovranno essere sostenute dall'escursionista che le ha provocate, e se capita il peggio dovranno farsene carico i suoi eredi. Ma la difficoltà pratica non sta solo nel fatto che molte volte l'escursionista che abbia fruito del soccorso non è in grado di pagarlo. Passi pure questa perdita, purché le spese siano rifatte quando l'escursionista è solvibile. Il guaio è che, quando ben bene il soccorso è stato organizzato e messo in moto, l'escursionista vagabondo ti ritorna spesso in albergo da un'altra direzione (aveva cambiato idea) o lo ritrovi tranquillo in un'alpe sui monti, dove si era messo a riposare e a mangiare «*raclettes*» coi contadini. In queste occasioni, tutt'altro che rare, alla muta dei soccorritori che gli si presenta davanti l'escursionista, nove volte su dieci, risponde: «Chi ve l'ha fatto fare?». E naturalmente rifiuta di tirar fuori anche un soldo dalla tasca.

Quando l'escursione ha carattere, piú precisamente, di ascensione in montagna, la difficoltà di cui sopra è superabile. All'escursionista riottoso si può rispondere, con buone probabilità di trovare appoggio in una sentenza dei magistrati, che tutto faceva presumere l'infortunio e che pertanto il soccorso è stato implicitamente richiesto, o perlomeno oggettivamente determinato, dall'alpinista che, contro ogni normale prevedibilità, non tornava alla base. Vi sono punti-chiave delle ascensioni alpine in cui le amministrazioni locali, sia pure un po' forzando la legge, addirittura non permettono agli alpinisti di aggredire le pareti senza aver prima lasciato un deposito cauzionale per l'organizzazione dei soccorsi.

Piú difficile è la faccenda quando l'escursione, pur non avendo il carattere di una semplice passeggiata campestre, assolutamente non ha nulla a che vedere con l'ascensione pericolosa. Farsi lasciare il deposito cauzionale, o almeno farsi promettere il pagamento dei servizi di soccorso per il caso di mancato ritorno oltre una certa ora, equivarrebbe per gli albergatori a perdere il cliente e comunque a sentirsi rispondere in malo modo. Il soc-

corso dunque parte, quando parte, «al buio». Non solo perché parte di notte, ma anche perché è problematico che trovi la via (la via giuridica, intendo) per i rimborsi-spese e i compensi.

A meno che i soccorritori, dopo essersi mossi nell'incertezza del pagamento, abbiano la fortuna (se così si può dire) di trovare l'escursionista effettivamente in crisi: sperduto, caduto, ferito, malconco, estenuato. In quest'ipotesi l'amico escursionista non potrà rinfacciare loro di essersi mossi senza necessità, né potrà negare di aver tratto vantaggio dal loro intervento. Vero che il servizio non è stato richiesto, ma la sua opportunità, e spesso la sua necessità, risulta dalla realtà delle cose. Il conto potrà dunque essere presentato con buone, buonissime probabilità (sempre che il soggetto sia solvibile, è inteso) di essere saldato.

Questo cercavo di esporre all'albergatore mio amico per dargli fiducia nella delicata questione dei soccorsi alpini. Ma l'albergatore non era molto convinto. Pare che l'aliquota degli sfarfalloni che sulle montagne svizzere dimenticano il ritorno puntuale in albergo e si mettono a consumare salsicce e *raclettes* sui monti, per di più essendo privi di cellulari o avendo un cellulare ormai scarico, sia un'aliquota piuttosto elevata. Visto che non si può rinunciare ad organizzare i soccorsi anche per loro, il meglio sarebbe, secondo certi albergatori, portare per tutti gli ospiti dell'albergo la voce «soccorsi» nel conto. Come per il riscaldamento e l'aria condizionata. Un'idea.

## GIURISTA AL MARE

Un giurista al mare è pur sempre un giurista. Magari ha qualche momento di distrazione, ma poi rientra in se stesso e si pone i suoi ossessionanti problemini giuridici. E siccome le penne a sfera su una spiaggia non mancano mai, né mancano certamente i pezzetti di carta su cui prendere qualche nota, ecco che il problemino giuridico viene fissato su carta e tradotto, successivamente, in articolo.

Il campionario è vastissimo, e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ma tralasciamo le questioni più noiose, quali possono essere quella sulla natura del diritto all'utilizzazione della spiaggia (che è un bene pubblico) da parte del proprietario privato dello stabilimento, o quella sul punto di transizione dal lido del mare al mare vero e proprio (non ricordo chi parlò a questo proposito, errando, di bagnasciuga invece che di battigia), o ancora quella sui limiti estremi del così detto mare territoriale (al di là del quale vi è il così detto «*mare liberum*»). C'è qualcosa di più spicciolo, che forse potrà disinteressare meno il lettore. Per esempio, la faccenda della perla, o meglio dell'ostrica perlifera che il fortunato bagnante riesca a trovare fra gli scogli.

Stando ai trattati di diritto civile, la cosa dovrebbe essere non del tutto infrequente, ma molti e molti anni di inutili ricerche dell'ostrica perlifera hanno contribuito non poco a farmi perdere la fiducia nei trattati di diritto civile. Comunque il problema è questo: posto che un bagnante trovi un'ostrica perlifera, a chi spetta la perla in essa contenuta? La risposta è semplice e non si espone a dubbi di sorta. La perla spetta a chi l'ha trovata. Infatti l'ostrica perlifera, non meno di quella non perlifera, è «*res nullius*», cioè cosa di nessuno, di cui la proprietà si acquista, per «diritto di occupazione», dal primo che

la raccoglie. L'«inventore», il ritrovatore della perla ha dunque diritto di portarsela a casa.

Tuttavia ecco una difficoltà. Si supponga che le onde del mare staccando l'ostrica dallo scoglio l'abbiano rovesciata sulla spiaggia. Tutti sanno che la spiaggia è bene «demaniale», cioè dello stato, tant'è vero che l'asportazione di sabbia dalla spiaggia costituisce furto. Può, anche in questo caso, l'inventore della perla ritenersene proprietario? Possono rivendicare contro di lui la proprietà della perla, acquistata per fatto di «accessione», il demanio dello stato, o magari il concessionario della spiaggia? Tranquilli. Riterrei, tutto sommato, che il diritto di occupazione dell'inventore sussista anche in quest'ipotesi, perché l'ostrica, a differenza della sabbia, non è un alcunché proprio e caratteristico delle spiagge, ma è un *quid* proprio e caratteristico del mare, che solo per caso eccezionale può trovarsi ad essere trascinato su una spiaggia. Avverto, peraltro, che questa soluzione non vale per l'ipotesi di ritrovamento di un'ostrica perlifera in un campo di coltivazione di mitili: è evidente infatti che, se domani, uscendo in barca o in motoscafo, andate a finire contro una piantagione di ostriche (o si tratta di cozze?) che prospera lì di fuori, potete ben maledire, come pure è d'uso, i concessionari della piantagione e soprattutto coloro che gliel'hanno concessa, ma non potete certo allungare le mani sulle ostriche, siano esse perlifere o no. E non dimentichiamo, a questo proposito, il caso accaduto anni fa ad una signora di Orange (Francia) che ordinò in un ristorante una dozzina di ostriche. Sgusciandone una, vi trovò una magnifica perla, ma dovette subire, dopo un regolare giudizio, che la perla fosse assegnata al proprietario dell'esercizio: ciò per il fatto che la sua ordinazione era da intendersi relativa alle sole ostriche commestibili, non certo a quelle perlifere.

Quanto si è detto sinora vale, comunque, per le perle «nuove», cioè per quelle che non sono mai state in proprietà di alcuno. Se vi capita, passeggiando sulla spiaggia, di trovare una perla montata ad orecchino, oppure munita del buco che indica la sua utilizzazione per una collana, siate pur certi che

non vi spetta. Non si tratta di *res nullius*, di cosa di nessuno, ma di cosa smarrita. Dunque dovete porre in atto tutta la complessa e noiosa procedura prevista dal codice civile affinché la cosa possa tornare nelle mani del proprietario, con possibilità di farla vostra solo nel caso che il proprietario non si presenti a reclamarla. E non fate confusione. Potrebbe anche darsi che la perla «vecchia» trovata sulla spiaggia non sia cosa smarrita, ma «*res derelicta*», cioè cosa abbandonata volontariamente dal proprietario. I trattati di diritto civile, almeno, non hanno pudori di sorta nell'ipotizzare che una cosa di valore possa essere gettata via dal proprietario, così, per stanchezza di tenercela, come se fosse un giornale ormai letto, un mozzicone di sigaretta o un bolo di «*chewing-gum*» molto usato. Peraltro, anche se l'abbandono volontario, la derelizione della perla è astrattamente possibile, direi che l'idea piú logica che deve venire in mente ad un ritrovatore sia che la perla sia stata smarrita. Quindi, la procedura relativa alle cose smarrite deve essere adottata, a mio parere, anche stavolta. Col risultato che chi si voleva davvero sbarazzare della perla se la ritrova, come il re Mida della leggenda greca, nuovamente tra le mani.

In genere, gioielli e monili si smarriscono sulle spiagge dalle bagnanti che ad un certo momento, ubriache di sole o desiderose di gettarsi in mare, se li tolgono e li depositano sotto l'ombrellone, senza pensare che potranno essere calciati involontariamente lontano da qualcuno di passaggio. È buona regola, dunque, quando si trova qualche gioiello sulla spiaggia, applicare il principio «*cherchez la femme*». La ricerca della *femme* può dare anche risultati gradevoli perché può anche succedere, cerca cerca, di incappare in una bella bagnante, che giace a prendere il sole con le scotte del costume allentate. Anzi, in questi casi di belle bagnanti al sole, sorge un altro quesito giuridico. È lecito fotografarle?

Problema discusso. Vi è chi dice benevolmente di sí. Ma vi è anche chi dice di no, sostenendo che occorra, per poter eseguire la fotografia di un soggetto in pubblico, il permesso del soggetto stesso. A mio avviso (correggetemi se sbaglio), il

permesso non è necessario. Non si contesta che ognuno di noi ha un diritto sulla propria immagine, e che perciò occorre il nostro consenso affinché la nostra fotografia sia esposta al pubblico o riprodotta su un giornale. Ma non vedo quale norma giuridica vieti di prendere la fotografia di un tizio o di una tizia (sempre, beninteso, che il soggetto non sia tappato in casa, ma si trovi in luogo pubblico o esposto al pubblico), purché lo si faccia per proprio uso strettamente riservato e personale. Che cos'è la fotografia, in fondo? È un ricordo fissato su carta, un appunto delle fattezze altrui, se si vuole. Ora seguitemi. Posto che un tizio veda una bella ragazza, che impressioni gradevolmente la sua retina oculare, gli è lecito ricordarsene? Certo che gli è lecito. E allora, posto che per aiutare il proprio ricordo avvenire egli tracci rapidamente uno schizzo della persona considerata, gli è lecito anche questo? Nessuno lo ha mai contestato. Perché dunque non dovrebbe essere lecito a quel tizio prendere un appunto fotografico della bella ragazza, che tanto simpaticamente ha impressionato la sua retina? Non vi pare?

Si avverta, peraltro, che tutto questo è teoria. In pratica, a quanto risulta, le belle ragazze sulle spiagge sono circondate da un nugolo di nerboruti giovanotti, che amano farsi belli (più belli ancora di quel che già sono) ai loro meravigliosissimi occhi. Ebbene, se uno di questi giovanottoni si mette in testa che la fotografia non s'ha da fare, forse è bene non farla, perché si potrebbe rimanere vittime di un sopruso: dal «gancio» di destro alla rottura dell'apparecchio fotografico. Vero che poi ci sarebbe il processo e magari la condanna del giovanottone nerboruto. Ma vale la pena di dare spunto a tante complicazioni per la fotografia di una bella ragazza? Per soli cinque o dieci euro, c'è sempre a disposizione qualche foto di Anna Falchi o, se preferite, della Cucinotta.

Visto che se n'è fatto cenno, è bene aggiungere che i giovanottoni nerboruti sono la maledizione delle spiagge italiane e straniere, tutte. Si tratta in genere, di virgulti umani di poca, di minima importanza sociale, che d'inverno, quando escono dall'impieguccio che occupano, non fanno nessuna figura

particolare, e poi vestono (se e quando le portano) con cravatte «reggimentali» a strisce verdi e marrone. D'estate invece, quando viene il momento dello *slip*, sbocciano come farfalle, e si pavoneggiano nelle loro pose atletiche, nei *dribblings* con la palla del bambino di passaggio, e sopra tutto nei tuffi, nelle nuotate, nelle immersioni e in tutti gli altri esercizi atletico-marinari che li rendono simili a tritoni. Fra l'altro, i tritoni di cui sopra non si limitano ad esibirsi nelle loro prodezze. Talvolta accade che, per meglio affermare il proprio Io (il «*Da-Sein*», direbbe il grande filosofo Heidegger), essi avvicinino in acqua altri pacifici bagnanti meno tritoni di loro e li sottopongano con esuberante allegria a quella procedura vigorosa che si usa chiamare del «calatone». E cioè poggiando ambo le mani sulle loro spalle e spingendoli dannatamente a fondo, sí che riemergono (se riemergono) dopo dieci o quindici secondi sputacchiando e sbuffando, desiderosi solo di tornare a riva. Possono farlo? Non so. Da un lato milita a loro favore, a prescindere della probabile infermità mentale, la mancanza del dolo. Il calatone non lo praticano per far male, né per offendere la vittima, ma solo in segno di festosa cordialità, un po' come fanno i cuccioli delle foche monache. Dall'altro lato può sostenersi, contro di loro, che a nessuno è lecito sottoporre ad atti di violenza (perché di atti di violenza si tratta) chi non sta al giuoco e non intende starvi.

Fortunatamente, al giorno d'oggi, c'è un mezzo abbastanza sicuro per distrarre i giovanottoni dalle sopraffazioni marine, e consiste nell'indurli ad armarsi di tutto punto per dedicarsi alla pesca subacquea. Si guadagnano ore ed ore di tranquillità, solo guastate dal ritorno a galla del crociato e dalla narrazione ch'egli farà delle sue prodezze sottomarine. Altro sistema, caratteristico della nostra civiltà delle macchine, per tener lontani i giovanottoni dalla gente pacifica è di indurli alla motonautica ed allo sci d'acqua. Il guaio è che il loro esibizionismo invincibile li porta, malgrado tutte le ordinanze della capitaneria di porto, a procedere vicinissimi alle spiagge e agli scogli, con grave pericolo di vita per i bagnanti. Con ciò essi commettono

reato, è chiaro. Forse saranno puniti in futuro, ma intanto la tranquillità dei bagnanti è compromessa egualmente. Solo in un caso i motonauti si allontanano alquanto dalle spiagge, e magari si inoltrano per qualche chilometra in mare aperto: quando sono riusciti ad imbarcare una persona (dell'altro sesso, mi auguro), cui sperano, più o meno fondatamente, di poter fare qualche appropriata moina.

Anche in quest'ipotesi sorge peraltro una delicata questione giuridica. Mettiamo che la persona imbarcata, una volta salita a bordo del motoscafo, accetti di buon grado la proposta di dedicare qualche tempo alle moine affettive. Se le espansioni relative sono viste da terra, magari con l'aiuto di un potente binocolo, incorrono i due giovani nel delitto di cui all'art. 527 del codice penale? Malgrado i dubbi avanzati da qualche giurista, che pur giovanottone non è, io riterrei (ma forse è il complesso d'inferiorità che mi fa parlare), sí, io riterrei che il delitto di offesa al pudore sia ravvisabile in ogni caso: anche cioè in quello di un guscio di noce isolato in alto mare, che solo il telescopio di un «voyeur» di buona volontà riesca difficoltosamente a inquadrare. E infatti l'art. 527 parla di atti compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico. Che la scena si svolga a grande distanza da terra, non toglie la possibilità che la si segua con gli occhi dai tutori (diciamo) dei buoni costumi. Quindi, al ritorno a terra, potrebbe anche verificarsi la sorpresa sgradita di un agente di pubblica sicurezza in attesa.

Ma anche questa è teoria. Non bisogna badar troppo alle ubbie dei giuristi che, incapaci di immersioni subacquee e di evoluzioni motonautiche e di altro, si vendicano a modo loro, immaginando velleitariamente questo e quello sotto un ombrellone solitario. I giuristi al mare non ci dovrebbero andare. E se ci vanno, si adeguino. Si lascino praticare i calatoni da chi ne sa più di loro.

## IL GENERALE DELLA ROVERE

*Il Generale Della Rovere* è il titolo di un noto libro di Indro Montanelli e di un notissimo film di Roberto Rossellini, magnificamente interpretato da Vittorio De Sica. Montanelli rielaborò la storia su dati di fatto reali, in parte personalmente vissuti o constatati. Rossellini e i suoi sceneggiatori, procedendo ad un'ulteriore rielaborazione artistica dell'interessante materiale, fecero infine del Della Rovere una figura profondamente umana, e persino simpatica ed ammirevole, di mascalzone che si riabilita.

Ma il Bertone del racconto di Montanelli (che nel film di Rossellini si trasforma in Bardoni) esistette realmente. Si chiamava Bertoni e realmente fu un poco di buono. Realmente accettò dai tedeschi il compito di smascherare i capi della resistenza, raccogliendo le confidenze che i suoi compagni di carcere credevano di far al valoroso, quanto immaginario generale Fortebraccio Della Rovere. E realmente morì (non sappiamo se nel modo eroico rappresentato nel film) fucilato dai tedeschi, quando agli stessi non riuscì più utile. Sì che in memoria di lui, del Bertoni realmente vissuto, insorsero dopo la sua morte i parenti movendo causa a coloro che avevano trasfigurato o contribuito a trasfigurare nel libro e nel film la personalità del congiunto: Montanelli, Rossellini, gli editori, gli sceneggiatori, i produttori e quant'altro. La complessa questione fu risolta dalla Corte di appello di Milano con una sentenza (1964) che merita di essere ricordata sia per l'incisività delle argomentazioni, che per la buona forma italiana in cui fu scritta.

Tesi dei parenti del Bertoni. Il nostro congiunto fu, a sensi di legge, un cattivo soggetto, d'accordo; ma non fu *quel* cattivo

soggetto, che il libro ed il film ricostruiscono. Il libro di Montanelli afferma ch'egli aveva subito otto condanne (per truffa, bigamia, circonvenzione di incapaci, detenzione e spaccio di stupefacenti), ma non è vero: le condanne furono, tra 1914 e il 1940, ventiquattro (piú una sentenza civile di separazione matrimoniale per colpa), tuttavia indarno vi cerchereste la bigamia, la circonvenzione degli incapaci e lo spaccio degli stupefacenti. Si trattò soltanto di truffa, diserzione, falsi vari, usurpazione di titoli, furti, appropriazioni indebite, ricettazione, insolvenza fraudolenta e figure minori (una «piccola col limone», commenterebbe un napoletano verace, alludendo al sorbetto preferito). Anche nel film si distorce la realtà, perché si torna a parlare di condanne (quattro soltanto, sia pure) per truffa, bigamia, circonvenzione di incapaci e spaccio di stupefacenti, aggiungendo l'accento ad un'espulsione dall'esercito per debiti e malversazioni: cosa anche questa errata, perché il Bertoni fu condannato nel 1915 per null'altro se non diserzione, furto in danno dell'amministrazione militare e alienazione di effetti militari.

Insomma, chi legge il libro di Montanelli, chi vede il film di Rossellini è inevitabilmente portato a farsi del Bertoni, un'immagine, sia pur simpatica, che non corrisponde alla antipatica, ma ben diversa realtà. Il Bertoni non ebbe mai stupefacenti per le mani, non contrasse doppio matrimonio e, sopra tutto, mai praticò una circonvenne incapaci. Si limitò a raggirare persone capaci, cioè a commettere il delitto di truffa, con il cospicuo contorno di quel che sappiamo. La sua figura esce, dalla rielaborazione artistica, gravemente deformata.

Ma ecco ora la decisione, cui pervenne la corte di Milano, attraverso una «motivazione» sottile e paziente (paziente sotto molti punti di vista). «Per quanto sia grave dovere per la corte pronunciare un così severo giudizio nei confronti di una persona defunta, tuttavia essa non può esimersene, dato che si è voluto rivendicare la onorabilità del Bertoni, che sarebbe stata aspramente lesa dal libro e dal film in esame». Sí, è vero: il libro ed il film attribuiscono al Bertoni precedenti penali ch'egli non

ebbe e ne fanno il protagonista di episodi ch'egli non visse, «ma, in ogni caso, è da tener conto soprattutto che il libro e il film rivalutano moralmente la figura del falso generale Della Rovere, in grado tale da distruggere gli effetti che le alterazioni di fantasia in senso peggiorativo potrebbero aver determinato nel giudizio complessivo sull'uomo». Conclusione: «nessun pregiudizio all'onore, al decoro, alla reputazione del defunto Giovanni Bertoni è derivato dal libro del Montanelli e dal film prodotto dalla Zebra film». Niente risarcimento di danni ai parenti del Bertoni, insomma.

Ottima decisione, dicevo. Decisione, oltre tutto, stroncatrice di una pretesa che, se fosse stata accolta, avrebbe potuto spingere, a mo' di precedente, chi sa quanta gente a lamentarsi (con sagace richiesta di risarcimento di danni) per il travisamento della figura d'un caro parente defunto. In primo luogo, i congiunti dell'ormai storico bandito Salvatore Giuliano.

Purtuttavia, avrei qualche piccolo dubbio da esprimere. Anche se la vicenda Bertoni è stata decisa con giustizia e con senno, non è detto che in altri casi si possa altrettanto tranquillamente decidere a favore di chi, pur travisando in parte la figura di un certo soggetto, ha finito per abbellirla e per nobilitarla. Si metta il caso di Tizio, «terrorista» convinto e praticante: farne un patriota, che muore col nome d'Italia sulle labbra sarebbe falsare nella sostanza la sua personalità. Precisamente l'onore e il decoro (il suo onore, il suo decoro) ne verrebbero lesi. E se anche non si volesse parlare di una lesione dell'onore o del decoro, si dovrebbe certamente parlare di un'inammissibile travisamento della sua figura storica.

Il libero arbitrio ci concede di vivere come vogliamo, di lasciare nel mondo terreno l'impronta che vogliamo lasciare. Se gli atti da noi compiuti sono stati di pubblica ragione, è incontestabile il diritto degli storici di narrarli ed interpretarli con un certo soggettivismo, è ammissibile il diritto degli artisti di trasfigurarli in una rielaborazione fantastica. Ma vi è un limite di fatto che non può essere valicato. L'impronta è stata quella. E quella, piú o meno abbellita o imbruttita, deve rimanere.

Altrimenti, si viola la nostra «personalità» storica. Il che non è ammesso, né in vita né in morte. Mai.

## IL FONDO SCHIENA

Non è questione che col volger degli anni io mi senta sempre piú vecchio. Sarebbe naturale, perché è appunto legge di natura che l'uomo resti ancorato alla sua data di nascita e che il tempo faccia invece, inesorabilmente, la sua fuga in avanti. Il fatto è che, piú mi capita di vederne in questo mondo che tanto precipitosamente si evolve, piú mi sento psicologicamente «retrodatato», cioè trasportato addietro (sí, proprio verso il vecchio Ottocento) rispetto alla stessa mia nascita. Per esempio, certi scoprimenti di parti del corpo che un tempo si tenevano gelosamente celate. Nessun problema se avvengono in privato. Il fatto è che oggi essi avvengono sempre piú spesso e largamente in pubblico, e ciò, lo confesso, non mi piace. Anzi addirittura mi ripugna, sempre per esemplificare, che al giorno d'oggi quella certa regione corporale cui i nostri avi accennavano con cautelese perifrasi («dove non batte il sole», dicevano) e cui oggi taluni si riferiscono con la perifrasi del «fondo schiena», sia diventata, nei discorsi e nei fatti, addirittura un luogo comune.

Beninteso non mi riferisco ai nudi pittorici o scultorei di sicuro valore artistico. Non sono un codino, sappiatelo. E, a parte tutto quanto di bello offrono al mio sguardo i musei italiani e stranieri, se mi reco a Parigi non trascuro le occasioni per ammirare estasiato, al Museo d'Orsay, l'audace quadro dal titolo *L'origine du monde* che Gustave Courbet dipinse nel 1866 concentrandosi sulle intime bellezze della sua amica irlandese Johanne Hefferman. Dirò di piú. Siccome corre voce che il grande Pablo Picasso nel pieno degli affetti con una delle sue molte donne fosse talvolta preso anche dagli estri artistici e nervosamente tratteggiasse sulle loro schiene gli abbozzi delle

sue celebri composizioni, penso che sarei fortemente interessato, ove fosse ancora in qualche modo possibile, a dare un intenso sguardo a quelle schiene, voglio dire a quei rapidi abbozzi.

Comunque il tema di cui intendo qui occuparmi è molto piú banale, nonché assolutamente privo di valore artistico. Si tratta di un celebre caso giudiziario discusso a Parigi una trentina di anni fa.

Cominciamo dai fatti. Un tizio si presenta in un certo ufficio e chiede di parlare con il direttore, ma il direttore è impegnato (o si atteggiava, da buon direttore, a persona indaffarantissima) e lo fa attendere a lungo. Ad un certo punto il tizio, che già aveva brontolato parecchio per la lunga attesa, si rivolge all'impiegatuccio che gli sta davanti e insiste ancora, con tono molto energico, per vedere subito il direttore. L'impiegato, a sua volta spazientito dal contegno del tizio, finalmente esplose. «Lei vuol proprio vedere il direttore?», dice. «Ebbene eccolo». E sbottonandosi lestamente i pantaloni e il resto, mostra al nostro tizio, freddamente, il proprio fondo schiena, sul quale aveva fatto tatuare l'effigie del non amato suo direttore.

Sembra che il visitatore non si sia particolarmente offeso della cerimonia. Ma il direttore, venuto a sapere dell'episodio, sí. Egli ha cominciato col licenziare «per giusta causa» il proprio dipendente. Dopo di che è corso in tribunale, chiedendo la condanna dell'impiegato a tutto quello cui fosse possibile condannarlo, ed esigendo per soprammercato che il tatuaggio fosse cancellato, cioè fosse abraso per ordine dell'autorità giudiziaria. A sua volta l'impiegato si è difeso dicendo che l'immagine del capo egli se, l'era fatta apporre, nel luogo che sappiamo, con la massima riservatezza e l'aveva sempre tenuta accuratamente celata. Pare che gli procurasse un'innocente (e forse scusabile) soddisfazione la possibilità di sedersi sulla faccia di lui. Se una volta, una sola volta egli si era lasciato andare a mostrare ad un terzo il ritratto, ciò era dipeso da un *raptus* d'ira determinato dal contegno impaziente del visitatore.

Non sappiamo quali ragionamenti siano stati fatti dal tribunale di Parigi nel segreto della camera di consiglio. L'ipotesi

più attendibile è che i giudici parigini abbiano tenuto presente di essere gli esponenti della «capitale dello spirito». Certo è che l'impiegato è stato assolto, con pieno diritto di tenersi incontaminato il ritratto del direttore. Spese processuali a carico di quest'ultimo, cioè dell'attore.

Ebbene, anche se sono personalmente incline ad apprezzare la saggezza del tribunale di Parigi in ordine alla materia controversa, io sento il dovere di avvertire che da noi, a sensi della legislazione italiana vigente, le cose non sarebbero andate così lisce. Temo cioè che chi in Italia fosse invogliato ad emulare l'impiegatuccio francese di cui abbiamo parlato si troverebbe, dopo una dozzina d'anni di procedura giudiziaria, a subire una spiacevole condanna, quanto meno alle spese di causa. Infatti nel paese del diritto e dei litigi giudiziari ben difficilmente un tizio nostrano scoppierebbe a ridere, come è accaduto a quello francese, se l'impiegato di ufficio, richiesto di fargli vedere al più presto il direttore, gli mostrasse il tatuaggio relativo «posizionato» là dove sappiamo. Egli sporgerebbe probabilmente querela d'ingiurie contro l'impiegato, lamentandosi, beninteso, non di essere stato posto in cospetto del ritratto del direttore, ma di aver subito l'offesa della messa in mostra del fondo schiena da parte dell'impiegato. La giurisprudenza dei nostri tribunali è in proposito inequivocabile. A termini dell'articolo 594 del codice penale, «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito (su querela dell'offeso) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (uguali ad euro 516,46)». Un fiume di sentenze, autorevolmente avallate dall'unanime *doctrina doctorum*, precisa che l'offesa all'onore, o per lo meno al decoro, può consistere non solo in parole, ma anche in gesti significativi. Puntuali precedenti giurisprudenziali chiariscono infine, senza possibilità di dubbi, che tra i gesti significativi che costituiscono ingiuria primeggia quello cui si è abbandonato (tiè) l'impiegato francese.

Dunque, condanna dell'imputato? In astratto, senz'altro. In concreto, però, la scappatoia potrebbe esservi. Non sempre certi gesti sono compiuti con intenzione di offendere, con

«*animus iniuriandi*». A prescindere da altre ipotesi sulle quali sorvolerò, essi non danno luogo a pena se vengono compiuti con «*animus iocandi*», cioè con intenzione chiaramente scherzevole, cordialmente giocosa. Vero è che certi scherzi non sono proprio di buon gusto (almeno direi), ma è altrettanto vero che il legislatore non punisce il cattivo gusto: egli si limita a punire gli atti compiuti con precisa intenzione offensiva. Il rotto della cuffia, insomma, c'è. Anzi esso è stato notevolmente allargato dall'autorevole precedente di un nostro presidente del consiglio, il quale in un recente convegno internazionale si è lasciato fotografare facendo gioiosamente le corna, con l'indice e il mignolo della mano destra, dietro il rappresentante di altra nazione amica. D'ora in poi ritenersi ingiuriato ai sensi di legge non si può, se qualcuno ti fa in pubblico cordialmente le fische o se qualche altro, per darti una risposta negativa ad una pur seria domanda, ricorre ad un vigoroso gesto priapeo, altrimenti detto «gesto dell'ombrello».

Tutto questo sta bene, ma vi è da chiedersi se ciò sia sufficiente ad arginare la indignata reazione del direttore dell'ufficio, cioè della persona effigiata mediante tatuaggio dal proprio impiegato. Suvvia, è ben difficile escludere che l'operazione sia stata compiuta dall'impiegato senza intenzioni irriverenti. Sarà quindi condannabile penalmente alla reclusione o alla multa il nostro impiegato? Non stupitevi della mia risposta. Direi proprio di no. E ve lo spiego subito.

Il primo pensiero corre, naturalmente, all'ingiuria. Ma abbiamo visto poco fa che l'ingiuria si commette quando si offende l'onore o il decoro di una persona «presente», vale a dire di una persona che si trovi a portata (di vista o di udito) dell'offensore. Nel caso nostro la presenza del direttore non sussiste. Dunque l'ingiuria non c'è. Diffamazione, allora? Ecco, a tutta prima potrebbe parere di sí. Ma la lettura dell'articolo 595 del codice penale induce subito dopo a concludere diversamente. La diffamazione (altro delitto punibile a querela dell'offeso, con reclusione fino ad un anno o con multa fino a euro 1032,92) viene commessa da chi, «comunicando con piú

persone, offende l'altrui reputazione». Che cosa manca nel caso nostro? È chiaro: la comunicazione «con più persone». L'impiegato ha mostrato l'immagine del direttore ad una persona soltanto, il tizio che gli stava davanti nell'ufficio. Non risulta che vi fossero altri signori e signore presenti alla bravata, nè sarebbe facile provare che egli facesse il giro delle sette chiese, fra amici e conoscenti, allo scopo riprovevole di mettere in bella mostra le terga e il direttore.

Ciò posto, rimane al direttore offeso solo la possibilità di impiantare una causa non penale imperniata sull'articolo 10 del codice civile. Dice quest'articolo che, qualora l'immagine di una persona (o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli) sia stata da qualche altro esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa (o dei detti congiunti), l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Siccome nel caso nostro danni patrimoniali non se ne ravvisano, il direttore otterrebbe al più un provvedimento giurisdizionale di cessazione dell'«abuso» della sua immagine.

Se i giudici fossero persone di larghe vedute, essi potrebbero argomentare (un po' sulla falsariga dei loro colleghi parigini) nel senso di un divieto di far mostra del direttore in futuro (salvo, ovviamente, che a medici, infermieri e persone con cui si abbiano rapporti intimi), con in più spese a carico del convenuto. Se invece, come è possibile, i giudici fossero più rigorosi interpreti dello spirito della legge (cioè persone non in tutto di spirito), la condanna potrebbe consistere, oltre che nelle spese di causa, nell'abrasione, ahì ahì molto dolorosa, dell'immagine contestata. Nell'ipotesi di ritratto di alto valore artistico (pensate al caso di Picasso) si potrebbe arrivare all'asportazione e mummificazione della «tela» (cioè della zona epidermica interessata) con vincolo artistico sulla stessa.

Meglio non fare certe cose in Italia. O trasferirsi a Parigi.

## LA MUCCA INNAMORATA

Questa è la storia di una mucca innamorata, le cui smanie d'amore hanno dato da fare, nel giro di una ventina d'anni, a numerosi e autorevoli magistrati, e non è forse finita. Una storia non esente da utili insegnamenti, e vedremo subito perché.

L'episodio iniziale avvenne in una campagna del Torinese alle 21 circa del luglio di una trentina di anni fa. Una mucca di proprietà del signor Rossi Alberto, mentre veniva riportata in stalla dopo l'abbeverata, ebbe subitaneo, incoercibile un così detto «ritorno di calore». Il padrone, che la teneva per una corda passata tra le corna, perse la presa a causa di un improvviso strattone. Così la mucca, libera da ogni legame, attraversò al galoppo il campo antistante alla stalla, superò d'un balzo il recinto di rete metallica collocato ai margini e piombò, in men che non si dica, nella contigua strada comunale. Sfortuna volle che in quel momento transitasse per la strada il signor Quirino Bianchi in sella ad una motocicletta. Fu un ruzzolone maestro, da cui il Bianchi si sollevò piuttosto malconcio.

Dato che il signor Rossi non ne volle sapere di risarcire al Bianchi i danni sofferti, quest'ultimo promosse azione contro il Rossi davanti al Tribunale di Torino. La sentenza del tribunale fu poi impugnata in appello e la Corte di appello decise, una quindicina d'anni dopo i fatti, nel senso che il Bianchi nulla dovesse al Rossi perché l'incidente si era verificato per un puro caso fortuito, assolutamente senza sua colpa. Ma il Bianchi non si diede per vinto e fece ricorso in Cassazione. Con sentenza di or sono due o tre anni la Corte suprema cassò la sentenza d'appello, statuendo che il Bianchi avesse diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario della mucca. Fece seguito un

nuovo processo di appello (con eventuale nuovo ricorso per cassazione) che non mi sono preoccupato di andare a controllare.

Non escludo che la lite giudiziaria duri ancora. Basta così. Vediamo quali siano gli insegnamenti che dalla vicenda possono trarsi.

Primo insegnamento. Il ritorno di calore, cioè l'estro d'amore della mucca torinese ha messo in azione, nel giro di vent'anni, tre magistrati di tribunale, cinque di corte di appello, tre o sette di cassazione e finalmente altri successivi giudici di numero incerto. Ove il signor Rossi una volta condannato a pagare una certa somma al Bianchi a titolo di risarcimento, malauguratamente non pagasse, occorrerebbero altri giudici in sede di processo di esecuzione. Ma lasciamo perdere questa dannata eventualità. I molti magistrati che abbiamo contato poc'anzi sono sufficienti a far capire anche al più sprovveduto fra gli uomini della strada perché mai in Italia si accresca anno per anno, in maniera addirittura paurosa, l'arretrato dei processi da espletare. Se per ogni mucca innamorata che perde la testa nei suoi ritorni di calore ci vogliono, come nel caso qui narrato, quattro o cinque procedimenti giudiziari, è ovvio che i magistrati italiani, pur non essendo affatto pochi, non ce la facciano ad espletare tutto il lavoro che loro si chiede.

Intendiamoci. La mucca bizzosa del signor Rossi un danno, forse notevole, al signor Bianchi l'ha indubbiamente causato, ed è ben giusto che questi abbia chiesto il risarcimento. Ma era proprio necessario che, per risolvere la questione insorta tra il Bianchi e il Rossi, si facessero tanti e poi tanti processi? Probabilmente no. Una norma del codice di procedura civile, che i cittadini italiani (ed i loro avvocati) fingono ostinatamente di ignorare, dice (articolo 114) che le parti, quando si tratti (come nella nostra specie) di diritti di cui esse possano liberamente disporre, sono ammesse a fare concorde richiesta al giudice di «decidere il merito della causa secondo equità». In quest'ipotesi i molteplici formalismi del processo ordinario non scattano, le impugnazioni e i ricorsi non sono (di regola) possibili e il

giudice richiesto di decidere secondo equità è autorizzato a risolvere la questione lui solo, a titolo definitivo, senza troppo badare al codice, ma regolandosi secondo criteri di oculata e proba discrezionalità.

È chiaro che, per essere d'accordo nel chiedere ad un giudice di decidere una controversia «secondo equità» anziché «secondo diritto», le parti devono avere fiducia nel buon senso, nell'imparzialità, nel senso di giustizia del giudice adito. Ma perché questa fiducia le parti non dimostrano di averla mai, o quasi mai? Verrebbe quasi la voglia di rispondere che ciò dipende dal fatto che la fiducia non c'è. Ma forse la risposta esatta non è così sconcertante. La ragione più probabile del mancato ricorso all'articolo 114 del codice di procedura civile è un'altra, e cioè da noi in Italia il piacere della lite giudiziaria, del cavillo e del controcavillo, dell'appello e del ricorso per cassazione supera ogni altra considerazione. Supera anche la considerazione che non vale assolutamente la pena, almeno nella maggioranza dei casi, di litigare per venti anni (se non addirittura per trenta), rimettendoci spese e onorari a non finire. Anche se si finisce per vincere, è una vittoria spesso senza più costruito.

È spesso una vittoria di Pirro. Salvo che per i patrocinatori legali (ai quali molti tra voi lettori stanno malignamente pensando).

## IL NODO ALLA CRAVATTA

Non so se, con la riunificazione della Germania e il ritorno della capitale a Berlino, la situazione sia migliorata. Ma sta di fatto che già qualche decennio fa i tedeschi, secondo la notizia riportata dai giornali, fecero autocritica e si resero di avere, tra tante invidiabili virtù, anche il grave difetto (al novantanove su cento, diciamo) di non sapersi fare il nodo alla cravatta. O perché poco inclini all'uso di abiti tradizionali (i «casuals» dilaganti si sa) o perché tenacemente abituati alle cravatte del passato, essi non riescono, di massima, ad aggiustarsi sul collo in modo decente quelle cravatte di grosso calibro che si usano al giorno d'oggi. Le aggrovigliano talmente, che il nodo vien fuori come una grossa patata a vivaci colori e la parte anteriore dell'arredo resta corta in modo ridicolo, mentre la parte destinata a rimanere coperta dalla prima si allunga invece sino all'altezza del secondo bottone dei pantaloni e deve essere grossolanamente inserita, contro ogni regola elementare di eleganza, sotto il giro di cinta dei medesimi.

Come li capisco. Sono ormai anni che in casa mia entrano cravatte su cravatte, regalatemi per i principali festeggiamenti, che io non sono in grado di annodarmi. Vi fu un periodo in cui esse erano esilissime e costringevano il paziente ad avvolgerle su se stesse le tre o quattro volte affinché il nodo assumesse proporzioni visibili ad occhio nudo. Anzi nemmeno questo bastava: per ingrandire in qualche maniera il nodo, occorreva rendere il nodo «*soufflé*», ma l'inconveniente gravissimo era che, in capo a mezz'ora, e proprio quando stavate facendo incontri seri e importanti, il sufflé, come dicono le massaie, «si sedeva» e, mentre il nodo si abbassava verso lo sterno, emergeva squallidissimo il

bottono del colletto. Poi la moda, come sapete, è cambiata, ed oggi è quasi impossibile trovare una cravatta che non sia larga al centro tre o quattro centimetri e che non si svasi in avanti sino ai dieci centimetri ed oltre. Le tengo a vostra disposizione nel mio armadio, perché io, francamente, non le porto ed utilizzo a consumazione alcune vecchie cravatte «convenzionali», lustre e sdruccite, dei tempi belli in cui si usavano le cravatte-cravatte.

Ma per i tedeschi è diverso. Se i giorni in cui viviamo comportano la cravatta di raso gigante, essi non stanno a discutere: usano la cravatta di raso e gigante. Salvo che non se la sanno annodare. Ed è in considerazione di ciò che fu fondato nel 1970 e tuttora (credo) funziona, con sede centrale a Krefeld, l'istituto della cravatta, il «*Deutsches Krawatten-Institut*», il cui oggetto sociale è appunto la diffusione in Germania dell'arte di incravattarsi. Non sono in grado di precisare se si tratta di un'associazione (*Gesellschaft*) o di una fondazione (*Stiftung*): presumo solo, visto che non siamo in Italia, che l'Istituto delle cravatte non sia un carrozzone di stato. Certo è che i mezzi finanziari non gli mancano ai fini di una propaganda che, sempre stando alla notizia giornalistica, si svolge sulla scala piú vasta.

Come fare per mettere in azione una propaganda veramente efficace? Qui sta la parte piú interessante della notizia.

Avendo constatato che i manifesti murali, i volantini e gli *spots* radiotelevisivi non bastano, i dirigenti dell'istituto hanno avuto l'idea di far ricorso ad uno stuolo di graziosissime *hostess*. Queste perlustrano le strade e le piazze delle città tedesche e, avvicinandosi vezzosamente agli uomini male incravattati, li avvertono della loro manchevolezza e li prendono con delicatezza per il bavero rifacendogli il nodo a regola d'arte. Vi è da scommettere che i bravi cittadini germanici accostati dalle *hostess* di cui sopra avranno il giorno dopo la massima cura di incravattarsi meglio. Non di incravattarsi peggio che mai, come faremo invece qui giú da noi. La Germania, che invidia ma che invidia, è un gran serio paese.

Bene. Io mi chiedo se sia lecito ad un'*hostess* di farsi accosto ad un passante e di dirgli che il nodo della sua cravatta, franca-

mente, non va. Almeno in Germania, sempre perché si tratta di un gran serio paese, potrebbe sapere di ingiuria, o comunque di illecita violazione della *privacy* del passante, il quale, a termini di costituzione, ha tutto il diritto di farsi il nodo come gli pare. Fossi il presidente del *Deutsches Krawatten-Institut*, mi preoccuperei della cosa (anche perché potrebbe venirmi a mancare la necessaria licenza della polizia) e modificarei il sistema in questo modo. Piazzerei un po' dovunque delle «*Krawattenstellen*», cioè delle postazioni per cravatte, facendovi sostare le *hostess* in attesa dei volontari.

Ad ogni modo, sia ben chiaro che l'iniziativa tedesca difficilmente potrebbe essere importata in Italia. A parte il fatto che ogni italiano degno di questo nome si disfarebbe la cravatta anche dieci volte al giorno pur di avere il piacere di intrattenersi con l'attraente *hostess*, ci avete pensato alla legge Merlin? Questa severissima e tuttora vigentissima legge, a prescindere da altre piacevolezze, vieta nel modo più assoluto alle donne così dette da marciapiede (e ai loro surrogati) di fare atti e mossette di avvicinamento ai passanti per alletterarli alla loro compagnia. Ormai in Italia non vi è donna più contegnosa, in istrada, di una di quelle.

Ma il rovescio della medaglia, è conturbante. Se una donna, la più onesta che vi sia, si avvicina cortesemente ad un passante, magari al fine di chiedergli l'ora, essa corre il pericolo di essere presa per un'adescatrice, sopra tutto se sia giovane e ben fatta. Con la conseguenza che il passante, qualificandosi per il brigadiere Carotenuto in borghese, potrebbe anche «fermarla» e portarla in questura per accertamenti. Posto ciò, assai pericoloso sarebbe da noi il mestiere di *hostess* delle cravatte. E tanto più pericoloso esso diverrebbe se si pensa che, una volta istituito il servizio delle incravattatrici pubbliche, innumerevoli altre donne pubbliche, ma non precisamente incravattatrici, ne approfitterebbero (sapeste come succede) per proporre ai passanti cose ben diverse dagli innocenti nodi alle cravatte.

No, l'iniziativa del *Krawatten-Institut* potrebbe essere in Italia addirittura esiziale. Ricordatevi la legge Merlin: una legge

severa, ma che va rispettata («*dura lex, sed lex*»). Ed anzi, se è permesso un codicillo, direi che certi partiti politici, i quali (si dice) hanno deciso di effettuare per le prossime elezioni una propaganda capillarizzata facendo per l'appunto avvicinare i singoli passanti da loro addette di fiducia, dovranno pensare bene prima di porre in atto questo divisamento.

Perché i casi son due. O l'avvicinamento sarà effettuato da una giovane attivista con tutte le curve al punto giusto, e allora il passante sarà ben lieto di conversare con lei (così come con qualunque altra attivista equipollente di qualsivoglia altro partito), ma incomberà il pericolo della legge Merlin. Oppure l'avvicinamento sarà effettuato da anziane e dignitose signore al di sopra di ogni sospetto, e allora sarà la volta buona che il passante si deciderà a votare per un altro partito politico. (Siamo uomini, non caporali).

## LE IMMONDEZZE TABÚ

Avevo sempre creduto (non diversamente da voi che mi leggete, suppongo) che le immondizie, essendo cosa vile («tu sei una monnezza», si dice icasticamente a Napoli per manifestare spregio nei confronti di un interlocutore), fossero altresí cose di nessun valore economico e quindi, almeno sotto questo punto di vista, di nessuna rilevanza giuridica.

E, invece no. Il primo colpo lo ebbi quando lessi nel 1964 una sentenza della Corte di appello di Bari, la quale aveva ritenuto che le immondezze cittadine costituiscono una ricchezza in senso economico (una «miniera», le definí la corte), con tutte le conseguenze giuridiche del caso. Nella specie si trattava di una certa ditta cui i comuni di Bari e Corato avevano dato in appalto la raccolta quotidiana delle immondezze, ricompensando con una certa somma in danaro tale utile e delicato servizio. Non ci si venga a dire (cosí, press'a poco, ragionò la corte) che la ditta appaltatrice si accontenterebbe del solo esiguo canone corrispostole dai comuni appaltanti, se dovesse rinunciare alla utilizzazione della spazzatura che raccoglie: il canone in danaro deve invece ritenersi integrato dal valore di quella spazzatura, e perciò è giusto che lo stato percepisca l'imposta sia sul canone pecuniario sia sul valore del beneficio in natura.

A pensarci bene, tutto ciò è esatto, esattissimo. E confesso che da quel giorno guardai con molto maggior rispetto del consueto i mucchi, sia pur esigui, di spazzatura e affini che qualche volta accade, sia pur solo per pochissimi tratti di tempo, di incontrare qua e là lungo le strade di Napoli. Nella loro policroma armonia essi mi parvero, talora, come piccoli gruzzoli a portata di mano, cui la benevola amministrazione comunale

invitava tacitamente i cittadini (perché no?) ad attingere.

Ma se mai la tentazione della ricchezza mi abbia potuto sfiorare, ogni mio entusiasmo è caduto per effetto di due altre sentenze, che non mi è facile dimenticare. La spazzatura è, sí, un bene economico, ma è un bene che spetta e appartiene al Comune. Chi se ne appropria è ladro e come tale va dentro.

Proprio cosí. Ricordo per esempio che a Catania un tale Salvatore Grasso aveva adocchiato due sacchi colmi di immondizia che i netturbini comunali avevano lasciato incustoditi all'aperto, ed aveva preso a svuotarli del loro contenuto (lasciando, dunque, al loro posto gli involucri) per riempirne una sua carretta. Sorpreso dai tutori dell'ordine, il Grasso è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il Tribunale di Catania prima (con sentenza del 1963), la Corte di appello catanese poi (con sentenza del 1964) condannarono il malvagio a sette mesi e dieci giorni di reclusione per furto. Sette mesi e dieci giorni di carcere sono tanti, ma la pena sarebbe stata ancora piú severa se all'imputato non fosse stata concessa l'attenuante del valore lieve della refurtiva. Sarebbe stata ancor piú severa, dicevo, perché, secondo i giudici di Catania, chi ruba spazzatura ammicchiata per strada, mentre è predisposto l'arrivo dell'autocarro che prima o poi la raccolga, non commette furto semplice, ma commette furto aggravato (ai sensi dell'art. 625 n. 7 codice penale), in quanto il fatto è compiuto su «cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede»: il che implica, di norma, la reclusione da uno a sei anni, piú multa.

Ora io sommessamente mi chiedo se parlare di furto delle immondizie, e parlare sopra tutto delle immondezze come di cose esposte alla pubblica fede, non sia manifestazione di un rigorismo eccessivo nell'interpretazione della legge penale. E se non si dia una ragione di piú al malcontento che dilaga tra gli abitanti di certe «*favelas*» sudamericane e nostrane che si sostentano con la spazzatura.

Non contesto che l'interpretazione accolta dai giudici catanesi e da vari altri giudici sia, su un piano squisitamente teorico, addirittura ineccepibile. Ma sul piano pratico? Sul piano del

buon senso? Sul piano (se posso permettermi di aggiungerlo) del buon umore?

D'accordo che l'immondizia è cosa mobile, che può avere, se utilizzata a certi fini e con determinati procedimenti, un suo valore economico. D'accordo che essa, sopra tutto se già stipata da netturbini solerti in appositi sacchi, si trova in specifica situazione di attesa di un camion che la carichi. Ma sempre di immondezza si tratta. Si tratta sempre di un materiale che, nel comune apprezzamento delle società civili, viene qualificato come rifiuto. Che male fa, dunque, il cittadino che, invaghito di un paio di chili di foglie di cavolo in disuso o necessitato a nutrirsi in qualche modo, si china a raccogliarli, alleggerendo l'aspra e fitta fatica dei monatti comunali?

E poi, a voler applicare con questi criteri il codice, pensate a quali sorprendenti conseguenze si arriva. La persona che, avendo gettato nella spazzatura una vecchia bottiglia, si pente di questa sua azione e scende in istrada a raccoglierla è un ladro, perché la bottiglia, essendone stata effettuata il volontario abbandono (la derelizione), ormai non è più sua, ma è del Comune. E il netturbino che innocentemente trattiene per sé qualche capo di spazzatura, di cui dovrebbe curare la raccolta e il trasporto, commette, nientemeno, peculato.

No, no. Mi sia concesso di dire che il diritto, inteso a questo modo, non è vero diritto, ma è, per dirla con i tedeschi, «*Professorenrecht*», diritto da professori, teoria astratta fatta cadere dall'alto. Non vi è dubbio che la legge vada applicata dal giudice nella sua pienezza di volontà, ma non può esservi nemmeno dubbio che la fattispecie concreta possa e debba reagire sull'interpretazione letterale della legge per renderla, nei limiti del possibile, umana.

Anche dall'immondizia può fiorire, come vedete, qualche utile e saggio insegnamento. Particolarmente a Napoli. Una città che (consoliamoci) è piena, sotto questo riguardo, di fermenti.

## IL PASSAPORTO EQUINO

Quegli inguaribili detrattori della democrazia italiana che cianciano a quinci e sguinci della pretesa oziosità del «giuoco democratico» che si svolge agli alti livelli della vita politica, dal cosí detto «minuetto del Quirinale» per la designazione del presidente del consiglio all'interrogazione dell'onorevole Pincopallini sui provvedimenti adottati dal governo per combattere l'acne giovanile, perché non guardano un po' anche fuori dai nostri confini? Che credono, questi critici da strapazzo? Credono che certe apparenti perdite di tempo si verifichino solo da noi e che altrove, in Europa e nel mondo, non accada nulla di analogo? Ma insomma, davvero si illudono, gli sconsiderati, che a caccia di farfalle si vada solo sotto l'arco di Tito?

Mai piú, signori. Tutto il mondo è paese. E ve ne darò un esempio, tra i moltissimi che potrei estrarre dal cilindro, parlandovi dell'interrogazione presentata qualche anno fa in seno alla Comunità europea da un solerte parlamentare straniero, l'onorevole Orth. Il quale, preoccupato delle sorti dei cavalli da competizione, che girano da un ippodromo all'altro con tanta frequenza, oggi concorrendo al Gran premio Milano in Italia e domani passando a correre nel Prix de l'Arc de Triomphe in Francia, ha proposto che per questi nobili animali sia istituito un regolare passaporto, come per gli esseri umani.

Non crediate che la proposta sia ironica o, peggio, folle. In essa, comunque, «vi è del metodo», come diceva Polonio nella tragedia di Amleto.

Infatti, che cosa sono oggi, sul piano del diritto, i cavalli? Non sono altro che oggetti giuridici, cioè cose, cioè beni in proprietà, possesso, detenzione di uomini. Tra un cavallo (o un

bue, un cane, un rinoceronte) ed un tavolo (o una pipa, un paio di scarpe, un'auto) l'unica differenza è che il cavallo, sin che vive, è un «animale», mentre gli altri oggetti (oppure lo stesso cavallo, quando è morto) sono oggetti inanimati. Beni «mobili» tanto il cavallo quanto il tavolo, perché possono essere spostati da un luogo all'altro, a differenza delle case, che sono beni «immobili». Ma per il diritto basta così. Il trattamento giuridico dei beni mobili animati e di quelli inanimati è sostanzialmente identico. Da Roma a Parigi un cavallo si spedisce, non viaggia.

Ora ditemi se ho torto. Non solo tra un oggetto animato ed un oggetto inanimato la differenza, in termini reali, è notevole (un animale, ad esempio, mangia, vocifera e fa la pipì), ma anche tra gli animali esistono, sempre in termini reali, grossissime diversità. A parte che i cavalli sono ben altro che le pecore e via dicendo, volete mettere l'abisso che corre tra un purosangue (pensate allo storico Ribot) ed un mezzosangue o addirittura un ronzino? Quando il Capo dello stato si reca a piazza di Siena per la premiazione del Gran premio d'Europa, egli, come tutti sanno, percorre a piedi, e non in auto, il prato della competizione. Lo fa proprio, secondo una antica e nobile tradizione, per riguardo ai destrieri, che sono personalità con tanto di *pédigrée* e quindi ben più degne dei cavallucci da carrozzella. Dal canto loro gli stessi destrieri hanno individualità fortemente diverse l'una dall'altra: diverse per ascendenza, per taglia, per manto, per dati caratteristici, per tutto.

Ciò posto, bisogna riconoscere all'onorevole Orth il merito di avere, con la sua proposta, richiamato il diritto dei paesi d'Europa ad una visione realistica del pluralismo degli enti giuridicamente rilevanti. I cavalli da competizione non saranno uomini, ma non sono nemmeno animali come tutti gli altri. Visto che i loro impegni sportivi li portano, non diversamente dai tennisti o dai calciatori, a girare fittamente per il mondo, è ridicolo procedere, ogni volta che devono passare il confine, a pesarli, analizzarli sul piano veterinario, coprirli con una polizza di carico e via di questo passo. Diamogli una volta per tutte il passaporto, rinnovabile ogni cinque anni, e facciamo

sí che il confine lo passino sulla scorta della pura e semplice constatazione della loro identità.

Non basta. Elevare i cavalli al rango di semi-uomini, munendoli di passaporto, significa anche sottrarli alle complicazioni di quel disperante balzello che si chiama «imposta sul valore aggiunto» (Iva, per gli amici). Per darvi un'idea di come l'Iva sia pressante e assorbente per tutto ciò che costituisce merce, cioè oggetto di rapporti giuridici, mi basterà ricordarvi che anni fa è sorta una grossa questione di Iva anche a proposito di cadaveri umani. Dato che al Lussemburgo non esistevano forni crematorî, i buoni lussemburghesi avevano la consuetudine di spedire i resti dei loro cari in Francia affinché ivi fossero cremati e fossero rispediti in Lussemburgo sotto specie di ceneri contenute in appositi vasetti; ma quelli della finanza fecero osservare che il lavoro di trasformazione del cadavere implicato dall'incenerazione reclamava sulle ceneri dei trapassati l'applicazione dell'Iva. Dubbi analoghi non potranno piú sorgere per i cavalli con passaporto quando, dopo la vittoria nella corsa (che ne ha accresciuto il valore), torneranno a casa. E sarà tanto di guadagnato per le meningi di quelli della finanza, che notoriamente sono già molto affaticate.

Concludo perciò auspicando che la proposta di munire di passaporto i cavalli da competizione sia finalmente accolta dalle autorità europee. E mi permetto di aggiungere che non sarebbe male estendere la concessione del passaporto ai cani, che oggi è tanto difficile portare apprezzo da una nazione all'altra. Conosco persone che rinunciano a viaggi transcontinentali a causa della difficoltà di farsi accompagnare dai loro fedelissimi cani. Che male ci sarebbe se il cane fosse inserito nel passaporto del padrone, così come già si fa per i bambini? Basterebbe fotografarli, padrone e cane, formato tessera, l'uno accanto all'altro, ed applicare la foto sul passaporto.

Che dite? La foto non garantisce pienamente la possibilità di identificare il cane? Non fatemi ridere, per favore. Basta indicare con una freccia quale dei due è il padrone.

## LA RUPE TARPEA

In una precedente occasione sostenni una che in materia di furto non bisogna guardare al valore irrilevante della cosa rubata in sé, ma al «danno irrilevante» prodotto mediante il furto al patrimonio del derubato. Se cioè, in rapporto alla consistenza patrimoniale del derubato, la cattiva azione del ladro non costituisce un apprezzabile pregiudizio patrimoniale, il furto può essere considerato irrilevante e quindi non punibile.

Questo sostenni e questo ripeto, ben conscio naturalmente di invitare i giudici, in nome dell'umanità, a chiudere un occhio sull'interpretazione letterale e logica di una legge penale troppo rigorosa. Tuttavia un'acuta lettrice mi scrisse per sollevare una grave difficoltà. Stando alla mia impostazione, essa notò, si giungerebbe a conseguenze aberranti. È vero che finalmente il furto di un formaggio non procurerebbe il carcere al ladro, ma è altrettanto vero che il furto di una pelliccia di zibellino alla Begum non sarebbe nemmeno esso punibile, né sarebbe punibile il furto di un diamante al signor Rockefeller, o la sottrazione di una «mazzetta» da centomila dollari al signor Paul Getty. La pelliccia, il diamante, la mazzetta sono, per le tre personalità ora nominate, come la goccia d'acqua nel mare. Tuttavia osta il fatto che, se si viene a sapere che a rubare una pelliccia, un diamante o centomila verdoni a quelle tre personalità non si corre il rischio della reclusione, i ladri di tutto il mondo faranno la fila sotto le loro finestre.

Non sia mai detto. L'obbiezione è giusta. Nulla si può replicare alla sua logica impeccabile. Ma, a parte che in Italia, stando alle denunce dei redditi, siamo tutti povera gente, mi permetto di far presente che la mia proposta di interpretazione

evolutiva dell'articolo 624 del codice penale era consapevolmente illogica in partenza. È chiaro che i magistrati oltre un certo limite di illogicità non arriverebbero. È ovvio cioè che essi non dedurrebbero alle estreme conseguenze della pelliccia, del diamante o del centone di miladollari la impunità penale del ladro per furti da considerarsi irrilevanti. D'altra parte che cosa proponeva la mia penetrante lettrice come alternativa all'interpretazione evolutiva dell'articolo 624? Essa proponeva due cose: primo, la moltiplicazione degli sforzi intesi a convincere i nostri concittadini che non si deve rubare al prossimo; secondo, un forte aumento delle pene previste per il delitto di furto, affinché funzioni come deterrente per gli aspiranti ladri.

Qui occorre che getti sul tappeto la mia modesta ma non piccola esperienza di quei malanni sociali che sono i reati. Purtroppo essa mi rende assai scettico, sia in ordine alla prima che in ordine alla seconda proposta.

Convincere la gente a non rubare? Sicuro. Sono millenni che lo tentiamo. Probabilmente, se quest'operazione educativa non fosse attivamente coltivata, ci ruberemmo tutti l'un l'altro l'orologio. Ma giungere ad evitare che si rubi, a mio parere, è un sogno. Ladri ce ne saranno sempre, purtroppo, e pertanto vi sarà sempre il problema della punizione dei furti di valore irrilevante.

Quanto alla proposta di elevare le pene previste dal codice per i furti, mi limito a rispondere questo: che il nostro codice penale è tra i più severi e spietati nella repressione penale del furto e dei delitti contro il patrimonio. Aggravare ulteriormente le pene da esso previste non si può, salvo tornare al Medio-evo. Proprio così. L'articolo 624 punisce il così detto «furto semplice» con la reclusione da quindici giorni a tre anni e con una congrua multa. È troppo poco? A me personalmente non sembra, ma mettiamo pure che sia troppo poco. Il fatto è che, in pratica (e, come sapete, val più la pratica che la grammatica), il «furto semplice» non si verifica mai o quasi mai. O per una ragione o per l'altra, il furto in Italia è quasi sempre «aggravato» o doppiamente aggravato, perché il legislatore ha fissato nell'ar-

articolo 625 tali e tante sapienti ipotesi di aggravamento della pena che è ben difficile che un povero ladro non vi incappi.

State a sentire. Tizio ruba a Caio, e questo è furto semplice. Ma il furto è aggravato se Tizio, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione. È aggravato se Tizio fa uso di violenza sulle cose (per esempio, scassina una porta) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (per esempio, una chiave falsa). È aggravato se Tizio porta indosso armi o narcotici, pur senza farne uso. È aggravato se Tizio «strappa» la cosa di mano o di dosso a Caio o usa «destrrezza» nel commettere l'azione. È aggravato se Tizio ricorre all'aiuto di altre due compari, o anche di un solo complice che sia «travisato» o che simuli di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. È aggravato se Tizio se la prende col bagaglio di Caio in una stazione, in un albergo, in un ristorante o in consimili luoghi. È aggravato se Tizio si impossessa di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa e reverenza, o di cose esposte alla pubblica fede (per esempio, l'automobile lasciata in istrada da Caio). È aggravato se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche singoli.

Se ne deduce che Tizio, per poter commettere furto semplice, deve aver cura di non entrare in locali chiusi, deve evitare di appropriarsi di cose esposte alla pubblica fede da Caio, deve cercare di fare il suo lavoro da solo, deve togliersi preventivamente di tasca armi e narcotici, deve astenersi del far violenza sulle cose, deve guardarsi dall'usare mezzi fraudolenti e deve voltare bruscamente la testa e pensare ad altro se si trova in cospetto del gregge di Caio o anche solo di un suo cavallo. Ditemi, ciò posto, se Tizio ce la farà a commettere un furto semplice a danno di Caio. È evidente che non ce la farà. È evidente che almeno un'aggravante specifica, tra quelle ora accennate, scatterà. Ma in tal caso la pena sarà della reclusione da uno a sei anni e di una multa più consistente. Anzi è probabile che le aggravanti saranno almeno due, tra generiche e

specifiche, e allora saranno guai grossi: reclusione da tre a dieci anni e multa piú consistente ancora. Dunque, è proprio vero che le pene del furto in Italia sono altissime e fanno pensare, *mutatis mutandis*, al prezzo della benzina.

Piú alte di cosí, le pene, si muore. Certo anche questa sarebbe un'idea: condannare a morte i ladri, come si faceva in un lontano passato. Ma in quel lontano passato la condanna si applicava ai ladri, di regola, solo se il derubato la richiedesse. Vi era quindi la scappatoia della pietà del derubato, magari aiutata con opportuni risarcimenti. Oggi invece, in tutte le nazioni civili, salvo che per alcune ipotesi di minore importanza per le quali è richiesta la querela dell'offeso, il delitto di furto viene perseguito di ufficio. Ed è giusto che sia cosí, dal momento che il furto non è reato perché offende la proprietà privata, ma è reato (o almeno cosí dice il legislatore) perché offende la società tutta. Interessato a reprimerlo non è tanto il derubato, quanto, nell'interesse della società, il Pubblico Ministero.

Conclusione. In attesa della riforma del codice penale, araba fenice della nostra legislazione (insieme a molte altre), vediamo di fare qualcosa per i furti irrilevanti. Ed auguriamoci che in sede di riforma il legislatore non aumenti, ma diminuisca le pene (troppo severe, sopra tutto per lo scatto delle aggravanti) con cui attualmente colpisce i ladri. E non si ripristini, ohibò, la antichissima pratica romana della «*praecipitatio e saxo*», cioè del getto del delinquente dall'alto della rupe Tarpea.

Io sono favorevole alla «*praecipitatio*» solo per quanto riguarda certi grossi barattieri (ci siamo capiti?). Allora sí. Ma sarebbe ogni giorno una montagna di cadaveri.

## IL PIZZICOTTO

La vecchia Inghilterra, l'*Old England* della regina Vittoria e di Edoardo VII, non è ormai che un pallido ricordo, buono tutt'al più per l'insegna dei negozi di cravatte e camicie. E non lo dico per l'impero che se n'è andato. È proprio il buon vecchio costume inglese che lentamente, ma inesorabilmente si trasforma, si altera, sparisce.

Le prime avvisaglie le registrammo qui a Napoli, alcuni anni or sono, attraverso un episodio che fu raccontato e commentato nei circoli cittadini e sul quale avemmo il torto di sorridere. Un nobiluomo napoletano, che per tutta la vita si era fatto venire il vestiario dai negozi di Bond Street, decise finalmente di fare il viaggio alla Mecca, recandosi col suo domestico a Londra. Giunto al *Claridge*, disfece le numerose valige e si pose il problema del vestito da indossare per scendere nella *hall* a prendere il thè delle cinque. Completo scuro di flanella o due pezzi alla finanziaria? Non sapendo risolversi, il nostro gentiluomo mandò in esplorazione il fidato domestico. Ma mezz'ora dopo il cameriere gli ritornò in camera tutto scombussolato, quasi esterrefatto, e gli disse: «Signor barone, qua a Londra di inglese ci siete solo Voi».

Era la fine? Forse non ancora del tutto. Ma da quel giorno lontano altra acqua è passata sotto i ponti del Tamigi, e davvero vi è da chiedersi ormai se in Inghilterra si trovi più qualche inglese residuo.

Il K2 della dissoluzione si è verificato nel 1970, allorché la polizia londinese (*Scotland Yard*, signori) è stata costretta ad istituire una squadra speciale, in borghese, «anti-pizzicotti». È ormai infatti accertato che buona parte dei viaggiatori di

Sesso maschile della Metropolitana non usano piú ingolfarsi nella lettura dei giornali. Anche perché eccitati dalle audaci minigonne delle signorine londinesi, essi menano le mani a piú non posso per pizzicottare le loro concittadine dove di ragione. È una vergogna, ma è cosí. Né va tralasciato quanto ha esposto ai giornalisti, non senza una punta di acredine per noi italiani, la bionda e ventinovenne *miss* Elva Horsnell: «Si dice che il primato mondiale in questo settore lo abbia Roma, ma io credo che i romani siano battuti in pieno dai londinesi».

Ora fermiamoci un po' su questa faccenda dei pizzicotti, che, stando al «si dice» di *miss* Elva Horsnell e di altre ragazze inglesi, ci interessa piú da vicino. Non è di mia competenza emettere giudizi di carattere morale. Ma dal punto di vista del diritto la cosa ovviamente mi riguarda. Sí che pongo il quesito: è reato (e quale reato è) pizzicottare una signora o signorina di passaggio?

Procediamo anzi tutto, secondo i canoni della filosofia analitica, a precisare il senso concettuale del «pizzicotto». Il pizzicotto, a quanto insegnano le enciclopedie ed i lessici, non è un pizzico qualunque, non è la materiale e anodina presa di alcunché di carnoso tra il pollice e l'indice, cui faccia seguito una strizzata piú o meno dolorosa per il soggetto passivo. Se il pizzicotto fosse questo, è chiaro che ci dovremmo orientare verso le offese all'incolumità individuale, previste e punite dagli articoli 581 e seguenti del codice penale, e chiederci se nella specie ci si trovi di fronte a percosse o ci si trovi piuttosto di fronte a lesioni personali, sia pur lievissime. No, il pizzicotto, a stretto rigor di linguaggio, non è un pizzico volgare, non lascia segni (passeggeri o durevoli), cioè rossori o bruciori o lividure (anche dette, queste ultime, nel vernacolo napoletano, «mulignan»). Il pizzicotto è un pizzico «benevolo», cioè leggero, superficiale, senza strizzatura, insomma carezzoso: del tipo, per intenderci, di quel che, se praticato alla guancia di una persona con cui conversiamo amabilmente, si chiama ganascino. Tra il ganascino e il «pizzicotto», cui ci riferiamo in queste note, esiste solo una differenza di localizzazione, non altro.

Ciò posto, sarebbe assurdo invocare, a repressione dei pizzicotti in zona minigonna, gli articoli sopra citati del codice penale. L'offesa non è diretta all'incolumità individuale, ma piuttosto all'onore o al decoro del soggetto passivo. Perciò il dubbio è se possa applicarsi alla fattispecie l'articolo 594, che colpisce con reclusione fino a sei mesi o con congrua multa «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente». Il pizzicotto ad una signorina (o ad un signorino, si intende) integra gli estremi del delitto di ingiuria?

Temo proprio che la risposta debba essere affermativa. Infatti è scontato che l'ingiuria, contrariamente a quanto pensa di solito l'uomo della strada, non si riduce all'indirizzare parole offensive ad una persona presente e in grado di percepirle. Questa è l'ingiuria, così detta, «verbale». L'ingiuria può essere anche «reale», cioè estrinsecata in un comportamento muto, ma ugualmente offensivo: come è, ad esempio, il fare le corna ad un tizio che ti guarda, il toccare le chiavi al passaggio di un altro tizio mentre ti scorge, il carezzare in modo sensibile un individuo che si ritenga porti fortuna o, finalmente, il pizzicottare cordialmente una ragazza di passaggio.

Il fatto materiale dell'ingiuria, dunque, almeno a mio parere, non è contestabile. Piuttosto il dilemma sorge circa il dolo. È noto infatti che il delitto di ingiuria postula che l'azione sia compiuta con «*animus iniuriandi*», cioè con l'intenzione di offendere la controparte. Vi è intenzione di offendere in chi, per puro segno di ammirazione e di esultanza, compie con mano lieve l'azione di cui ci stiamo occupando? Non si corre il rischio, lungo questa strada, di incriminare di ingiuria verbale anche il poeta che indirizza un sonetto a una donna in segno di lode pubblica delle sue pregevoli forme?

Qui bisogna intendersi bene. Esprimere con parole o con gesti ammirazione nei riguardi di una bella fanciulla non costituisce, in linea di principio, reato. Tuttavia l'ingiuria può consistere nel modo in cui l'ammirazione è espressa. Se il modo di esternazione è elevato, l'azione è esente da anti giuridicità. Se il modo di espressione è, a dir così, banalotto, le cose cambiano,

perché ne soffre il decoro, se non l'onore, della persona pubblicamente ammirata. Ed io penso che non vi sia possibilità di dubbio circa il carattere alquanto grossolano, anche se benevolo e cordiale, dell'ammirazione espressa mediante un pizzicotto. Se Dante Alighieri, anziché dedicare a Beatrice quei sonetti meravigliosi che sappiamo, le avesse detto al passaggio «Ah, fata» o, peggio ancora, l'avesse pizzicottata, è chiaro, a mio avviso, che egli non sarebbe passato alla storia delle patrie lettere, ma sarebbe passato alle cronache delle patrie galere.

Di guisa che, concludendo, la squadra antipizzicotti della polizia londinese è una saggia e civile istituzione. Alla quale *lord* Orazio Nelson redivivo segnalerebbe, come a Trafalgar con la sua famosa bandiera: «L'Inghilterra vuole che tutti facciano il proprio dovere».

## IL COLPO D'OCCHIO

**A**riflettere sui quesiti giuridici che mi si rivolgono, mi avviene certe volte di sentirmi nella situazione di quel soldato al quale il tenente poneva l'una dopo l'altra una serie di domande sempre piú insidiose per verificare se avesse le «attitudini» per l'espletamento del servizio di sentinella. Che fare se un ignoto che si avvicina alla caserma non risponde all'intimazione dell'«alto là»? Mettere o non mettere la pallottola in canna ove l'ignoto non risponda nemmeno alla seconda intimazione? Sparare in aria o al bersaglio grosso nell'ipotesi che l'ignoto continui ad avvicinarsi? Gettare il fucile e ricorrere alla baionetta? Che fare caso che l'arma faccia cilecca? Dove colpire con la baionetta? Come reagire alla pugnolata avversaria? Invocare aiuto in caso di ferimento? Quale iniziativa prendere se l'avversario ti ha tagliato la lingua? E cosí via dicendo (sapete come son fatti i tenenti). Il povero soldato, come forse ricorderete, ad un certo punto esplose: «Signor tenente, ma tutte a me devono capitare?».

Anch'io stavo per esplodere a quel modo, ieri l'altro, alla lettura di una missiva pervenutami da persona che non intende essere identificata. Giudicate.

«Al mio paese vive e prospera un tale che è notoriamente un menagramo, un 'iettatore'. Non solo lo è, pienamente colaudato da fatti certi e significanti, ma sa di esserlo, lo sa ormai perfettamente. Non voglio dire che se ne compiaccia, ma tutti abbiamo qui l'impressione che egli, cosciente dei suoi poteri, all'occasione non esiti ad approfittare del nostro sgomento. Capirà che, quando ci chiede un favore e ai primi segni di una qualche perplessità subito ci scocca un'occhiata significativa, e magari aggiunge qualche pargoletta allarmata sullo stato della

nostra salute, la nostra reazione non può essere che una reazione di resa. Cediamo alla minaccia. Minaccia silente, ma non per ciò meno costringitiva. Che fare per bloccarlo, avvocato?».

Che fare? Come giurista, altro non posso rispondere, se non che non c'è nulla da fare. Anche se il signor X (il menagramo) deliberatamente approfitta della superstizione dei suoi interlocutori, egli non minaccia un male grave ed effettivo, di cui sia obbiettivamente sicuro che si verificherà nell'ipotesi di ribellione ai suoi desideri. La «*vis compulsiva*» dei romani antichi, la «violenza morale» delle nostre leggi, non mi sembra configurabile. Né mi pare che vi siano gli estremi dell'approfittamento della credulità popolare, perché sarebbe troppo, nel terzo millennio, riconoscersi addirittura superstiziosi. Diamine, con questo progresso che incalza, con i razzi che vanno e vengono nella stratosfera come si fa ad annettere importanza a vecchia credenze medioevali?

Questa la risposta del giurista. La risposta dell'uomo (quella di fare gli scongiuri) non mi è stata richiesta, e comunque non sono disposto a dichiararla mia. Tuttavia l'occasione è propizia per precisare che di certe occhiate e di certe parolette relative alla nostra salute, quando ci provengono da interlocutori particolarmente attenti e sagaci, non è il caso di preoccuparsi così come di solito, per quanto mi risulta, ci si preoccupa. Molte volte esse vengono a fagiolo per porci sull'avviso che vi è qualcosa che non funziona nel nostro organismo. Grati dell'avvertimento, abbiamo tutto il tempo e la possibilità di correre ai ripari, sottoponendoci ad un «*chec-up*». Ricordate il grande Antonio Cardarelli, il medico ottocentesco dall'occhio clinico infallibile? Una volta, entrato in un compartimento di treno, dette uno sguardo fugace ad una giovane coppia in viaggio di nozze e si affrettò a chiudere il finestrino. La sposina, che era tutta rossa nel viso, riabbassò il finestrino. Cardarelli, in silenzio, lo rialzò. Quando la sposina, infastidita, tornò ad abbassare violentemente il finestrino, Cardarelli finalmente disse: «Faccia come vuole, signora. La tubercolotica è Lei». La storia non dice se la signora tenne conto o non tenne conto

della diagnosi di Cardarelli. Se non ne tenne conto, considerando Cardarelli soltanto un iettatore, sicuramente morí. Se ne tenne conto, si curò e visse, pur se forse (tanto è ingiusta la gente) attribuí il suo male a Cardarelli.

Bene. L'«occhio di Cardarelli», magari meno infallibile, è una delle realtà di cui non possiamo fare a meno nella vita di relazione. Se andiamo in giro ad incontrare i nostri simili, non possiamo evitare che essi esercitino su di noi le loro diagnosi e le loro prognosi. Il piú delle volte lo fanno, con affetto sincero, nel nostro esclusivo interesse. Diciamo la verità: come non essergli grati?

Forse la gratitudine può essere un po' minore quando l'occhiata clinica ci viene rivolta dal nostro interlocutore non solo nel nostro, ma anche nel suo personale interesse. Ma «à la guerre comme à la guerre». Non vi sembra umano, anche se non del tutto simpatico, che l'impiegato in attesa di promozione controlli lo stato di salute del capufficio che gli cederà, sperabilmente tra cent'anni, il posto? Che il capufficio tiri le cuoia non dipende certo dal suo sottoposto. Ridicolo pensarlo. Che male c'è, dunque, se il sottoposto lo sorveglia e, riscontrando sintomi di decadenza o di malattia, ad ogni buon conto si organizza?

Vi dirò, se già non lo sapete, che l'«occhio di Cardarelli» è, per esempio, molto diffuso negli ambienti universitari. Vita lunga e felice al cattedratico, sia chiaro. Ma sia altrettanto chiaro che, se il professor Tizio morisse l'anno venturo, la sua cattedra potrebbe essere coperta nei tre mesi dal collega Caio, che lascerebbe libera la sua università. Allora il professor Sempronio potrebbe essere trasferito da un'università ancora meno importante a quella di Caio, sicché per l'università di Sempronio si bandirebbe un concorso, che ce n'è tanto bisogno. I così detti «congressi scientifici» tornano molto opportuni a questi fini ricognitivi dello stato di salute dei professori in cattedra. In genere, a parte pranzi, gite e maldicenze, non si fa altro d'importante, credetemi. Non vi dico poi quando un congresso è di medici. Vi si mormora di colesterolo in rialzo, di reazione di Kunkel negativa, di parkinsonismo avanzante e,

logicamente, se ne traggono previsioni e programmi.

Forse ho calcolato un po' le tinte. Ma vi confesso che, dato che ho conseguito anch'io, immeritadamente, una cattedra d'università, a questa faccenda dell'«occhio di Cardarelli» sono sempre stato particolarmente sensibile. Quando incontro un giovane collega che aspirava, e ben giustamente, alla mia successione, non vi nascondo che cercavo di leggere nelle sue brevi occhiate di falco quale sarebbe stato il mio destino.

E come Riccardo III nella tragedia di Shakespeare mi veniva fatto, certe volte, di esclamare: «Il mio regno per un ferro di cavallo».

## IL CONTROLLO ANTIDOPING

Gli atleti notoriamente non amano il controllo anti-*doping* e vi si sottraggono quanto più possono. Sarà anche perché taluni vogliono drogarsi liberamente, ma dobbiamo pur concedere che per talaltri la riluttanza possa dipendere dal fatto che si sentono lesi nella loro dignità personale. Si sa come si svolgono le operazioni. Quella faccenda della pipì a comando è imbarazzante. Non è solo questione di ritenzione, è questione di ritegno.

Ciò posto, il giurista si prospetta inevitabilmente una domanda. È lecito pretendere dagli atleti il controllo anti-*doping*? In altri termini, è lecito agli atleti rifiutarsi al controllo che ad essi si richiede? Risposta difficile. I *pro* ed i *contra* si alternano come in un *match* pugilistico dall'esito incerto. Soprattutto in Italia, dove una legislazione anti-*doping* non esiste e dove pertanto il controllo è imposto solo dai regolamenti sportivi.

Il primo *round* è sicuramente a favore del controllo. Se il regolamento sportivo prevede espressamente l'analisi delle urine o di altro a fine partita o a fine corsa, e se l'atleta ha accettato quel regolamento mediante il tesseramento, non può poi l'atleta sottrarsi all'impegno liberamente assunto. Ad un giuoco si può partecipare o meno, ma quando vi si aderisca bisogna rispettarne le regole sino in fondo.

Giusto. Ma eccoci al secondo *round*.

Le regole del giuoco vanno rigorosamente osservate dai giocatori, sia che si tratti di *bridge* e sia che si tratti di calcio o di sollevamento pesi. Nessuno lo contesta, ma il punto è se certe regole di giuoco siano compatibili con il nostro sistema giuridico. Il *bridge*, per tornare all'esempio di prima, è in armonia con l'ordinamento vigente, ma la zecchinetta è vietata dalla

legge; anzi, lo stesso *bridge* sarebbe illecito, per contrarietà al buon costume, se avesse per posta, anziché un tanto al punto, gli indumenti dei giocatori. Insomma, i regolamenti sportivi hanno anch'essi dei limiti invalicabili, che sono costituiti dalle così dette norme imperative di legge, dall'ordine pubblico, dal buon costume e, al di sopra di tutto, dalla costituzione della Repubblica. Ora è proprio la costituzione della Repubblica che può far dubitare della liceità del controllo anti-*doping*. L'articolo 13 della Carta costituzionale dice che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa nessuna forma di ispezione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Il prelievo delle urine, con la loro successiva analisi di laboratorio, non implica proprio una forma di ispezione personale? E non implica, ancora più chiaramente, un'inammissibile ispezione personale quella specie di visita ginecologica cui si vogliono sottoporre talvolta le atletesse per andare alla conta degli ormoni maschili che in esse eventualmente si annidano?

Diamone atto. La seconda ripresa si conclude a tutto svantaggio delle misure di indagine personale anti-*doping*. Ma forse il controllo anti-droga non è ancora spacciato. Vediamo la terza ripresa.

L'argomento «costituzionale» è indubbiamente un brutto colpo per i sostenitori del controllo, ma lo si può ribattere. Prima e dopo la gara nessuno costringe l'atleta, maschio o femmina che sia, a subire l'esame. Nonostante l'impegno sottoscritto mediante il tesseramento, l'atleta è pienamente libero di fare dietro-front e di andarsene: vorrà dire che non sarà ammesso alla gara o che, se già vi ha partecipato, sarà escluso dall'ordine di arrivo o magari sarà squalificato od espulso. Gli *sports* ufficiali, con i regolamenti che li governano, si inquadrano in una legge autorizzativa, quella che istituisce come supremo moderatore dell'attività sportiva nazionale il Coni. Il comitato olimpico nazionale ha tutto il diritto e il dovere di esigere che lo *sport* sia *sport*, e quindi che vi partecipino atleti in buone condizioni di salute ed esenti da influenze di droga.

Visto che nessuna legge espressamente proibisce il controllo anti-*doping*, il controllo è legittimo e si inserisce nel concetto della «visita medica», da tutti ritenuta indispensabile per accertare se i partecipanti ad una gara siano in condizione di affrontarla. Si rifiutano, ad esempio, i pugilatori al preventivo controllo medico delle loro condizioni di salute? No, non si rifiutano: perché il controllo è nell'interesse loro e nell'interesse dello *sport*. E allora, perché dovrebbero poter rifiutarsi i ciclisti ad una indagine anti-*doping*, perché dovrebbero potersi sottrarre le atletesse ad un censimento degli ormoni maschili? Terzo *round* aggiudicato al controllo.

Si potrebbe continuare nell'alternanza degli argomenti e delle repliche. Ma in sostanza il discorso si ripeterebbe. Il nocciolo della soluzione, l'abbiamo visto, è questo. L'atleta è libero di rifiutare il controllo, ma le organizzazioni sportive sono del pari libere, in tal caso, di squalificarlo.

Il ritegno dell'atleta è salvo. Rimane la ritenzione.

## L'ALBERO DI NATALE

L'usanza, ormai largamente diffusa anche da noi, dell'albero di Natale comporta come suo corollario lo scambio di doni tra i familiari e gli amici. Ai piedi dell'albero o attaccati ai suoi rami si trovano, la notte di Natale, tanti pacchettini ben fatti, a vivaci colori, contenenti i regali che ciascuno fa agli altri. Ogni pacchetto ha il suo cartellino: «la mamma a papà», «papà alla mamma», «la mamma a Gigino», «Gigino a papà», «papà a Carletto», «Giovannino a zio Ludovico» e così via.

Il problema piú grosso riguarda Gigino, o piú in generale i figli, nipoti, pronipoti che siano minori di età. Passi per i regali che si fanno a Gigino dai genitori, dagli zii, dagli amici di famiglia. Ma che deve dirsi per i regali che fa proprio lui, Gigino, agli altri?

I doni di Natale, intendiamoci, non sono vere e proprie «donazioni» (di quelle per le quali il codice civile richiede, affinché valgano, addirittura l'atto pubblico). Sono solo liberalità effettuate «in conformità agli usi» (art. 770 cod. civ.). Tuttavia si tratta pur sempre di «liberalità», cioè di atti mediante cui si dispone di qualcosa di proprio a favore di un altro individuo e senza alcun corrispettivo. Ciò dato, può un minorenne compiere di simili atti? Non è egli incapace per legge di compiere validi atti di disposizione del suo?

Ebbene sí. A rigor di termini non vi è dubbio che un minore non possa compiere atti di liberalità a proprio nome e di sua propria iniziativa. Ma nel caso dei doni natalizi, a prescindere dal fatto che essi vengono in realtà operati dai genitori di Gigino, che dopo tutto ci mettono i soldi, si è sottilmente osservato da parecchi giuristi che le liberalità di uso ammesse dal codice

comportano pienamente la possibilità di essere fatte anche da minori di età. In altre parole, se la legge sottrae alla rigida disciplina delle donazioni le «liberalità d'uso» (cioè quelle che si sogliono compiere in certe occasioni e in certi determinati modi), ciò significa che il diritto intende chiudere un occhio su queste liberalità, senza esigere né requisiti di forma né requisiti di capacità né altro. E siccome l'uso vuole che anche Gigino, Carletto e Giovannino possano fare liberamente i loro doni natalizi, ecco che tali doni, pur provenendo da un «incapace» di agire giuridicamente, sono tuttavia, eccezionalmente, validi. Quindi, non venga in mente al papà di Gigino di pretendere, passata la festa, la restituzione dei doni (inopinatamente preziosi) che il diabolico frugoletto abbia fatto trovare sotto l'albero alla nonna (materna). Una volta tanto, alla suocera deve esser data pienamente ragione, se risponderà al genero picche.

Portando ancora oltre il ragionamento, si è giunti, sempre su questa strada, ad affermare che le liberalità d'uso (tra cui i doni natalizi) sono pienamente valide anche se effettuate da persona che si trovi, nel momento del dono, in istato di incapacità di intendere e di volere: mettiamo, a causa di una copiosa libagione festiva. Avrò un bel reclamare, tornato che sia in se stesso, il donante. Il donatario potrà legittimamente opporgli che il dono, pur essendo stato fatto in condizioni di ebbrietà o di profonda sonnolenza eccetera, oramai è «andato», e non deve essere più restituito. La conformità all'uso (almeno secondo certi giuristi evidentemente astemi) salverebbe insomma tutto.

Non è mancato chi ha giudicato questi modi di ragionare piuttosto arrischiati. Non è mancato chi li ha nettamente respinti, ritenendo insormontabili le regole generali di legge. Ma, se ben ci si riflette, non val poi la pena di far troppo i rigidi con le ipotesi di liberalità conformi agli usi. La nota fondamentale di questa liberalità è la modicità del loro valore. Quindi che vale discutere se siano valide o no?

Una causa a loro riguardo verrebbe a costare, di certo, assai più.

## FUOCHI A SAN SILVESTRO

La voce corrente che i questori siano persone dal temperamento piuttosto imperioso e irascibile è probabilmente alquanto esagerata. Si tratta invece di funzionari particolarmente inclini alla pazienza, con cospicue doti di tatto e di diplomazia, che il paese potrebbe utilizzare con vantaggio nei ruoli del ministero degli esteri. Il fatto è un altro. Purtroppo, i questori si trovano spesso nell'ingrata condizione di dover esigere dai loro concittadini il rispetto delle leggi, della cui opportunità questi non si rendano ben conto. Le insofferenze di taluni, e talvolta gli episodi di frizione, derivano tutti da ciò.

Teniamoci al concreto. I questori della repubblica sogliono ammonirci, in dicembre, di astenerci nel modo più rigoroso dalle esuberanti intemperanze della notte di San Silvestro. È vero. Ma non lo fanno per ruvida antipatia verso le effusioni festive, anzi è da credere ch'essi tornino volentieri con la memoria ai tempi lieti in cui non erano ancora questori. Lo fanno esclusivamente perché, a salvaguardia delle incolumità e della quiete pubblica, vi sono precise, precisissime disposizioni di legge che occorre rispettare.

Quali sono, ad esempio, le due più inveterate abitudini della notte di San Silvestro? Sono i fuochi artificiali e i lanci di oggetti dalle finestre e dai balconi. Consuetudini che provengono, con tutta probabilità, dai tempi primitivi in cui si riteneva indispensabile, al passare dell'anno, scacciare di casa gli spiriti maligni annidati negli oggetti di rifiuto, salutando nel contempo con fuochi e rumori di gioia l'arrivo in casa degli spiriti benigni portati dall'anno nuovo. Ammetterete che da quei tempi primitivi molta acqua è passata sotto i ponti e che coloro che ancora indulgiano in cosiffatti riti celebrano inconsapevolmente

un omaggio alle piú sorpassate credenze animistiche e magiche. Non lo volete ammettere? E va bene. Ma allora, pensate a quel che può succedere per uno scoppio troppo violento o per un oggetto caduto sulla testa di un passante. Se si verificano lesioni personali, danneggiamenti e via dicendo, la responsabilità è vostra e una condanna penale, o quanto meno una condanna civile al risarcimento del danno, non ve la toglie nessuno.

Già. Ma chi si prepara alla notte di San Silvestro è un po' come l'automobilista che si prepara alla gita domenicale. Tutto può succedere (egli pensa), ma perché deve succedere proprio a me? Ora, non vi è dubbio che, per fortuna, la percentuale degli incidenti «sansilvestrini» è ridotta, assai piú ridotta di quella degli incidenti di un normale *week-end* automobilistico. Tuttavia è bene tener presente che tra il *week-end* automobilistico e le effusioni di San Silvestro vi è una differenza sostanziale. Andare in automobile è lecito, mentre sparare i fuochi artificiali e gettare gli oggetti dalle finestre non è ammesso, anzi è vietato dalle leggi penali. Questo è il punto, che a molti sfugge.

Per quanto concerne i fuochi, vi è l'articolo 703 del codice penale, in forza del quale chiunque, senza licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi di artificio o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme (è una idea...) o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con un'ammenda di un paio di centinaia di euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena ascende all'arresto fino a un mese. Per quanto concerne gli oggetti gettati dalle finestre è l'art. 674 a parlare: arresto e ammenda come sopra a carico di chiunque getti o versi, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso (per esempio, il cortile del condominio, o il giardino della villetta vicina) «cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone», quali indubbiamente sono gli oggetti vecchi (specie se pesanti e frangibili), le cartacce, i tappi di bottiglia, e chi piú ne ha piú ne metta.

Notare la sottigliezza. Il legislatore penale non punisce, con gli articoli ora citati, chi produce un danno alle persone, ma punisce tutti coloro che compiono atti tali da poter arrecare danno, pregiudizio, molestia. In altri termini, anche se tutto va bene e nessun passante ha ricevuto un vaso sulla testa e nessun coinquilino asmatico ha avuto un attacco per il fumo e nessun automobilista ha avuto le gomme tagliate dai cocci e nessun cane dei vicini ha avuto un infarto per lo spavento delle «botte». Anche se tutto va liscio, dicevo, rimane la possibilità che l'indomani si presenti in casa vostra, primo visitatore dell'anno, un agente a contestarvi la contravvenzione.

## MATRIMONI E ROCCOCÒ

«Ti sei dimenticati i roccocò».

Col suo colpo d'occhio sagace, mia moglie ha notato subito la riprovevole mancanza allorché, un certo 18 dicembre pomeriggio, sono stati portati a casa i dolci di Natale: dolci che con tanta cura ero andato a scegliere personalmente nella premiata pasticceria di piazza San Domenico Maggiore. Per il resto, c'era tutto e poi tutto: rafiuoli, paste reali, cassatine, mandorlati, struffoli e, naturalmente, il panettone.

Ma cosa è la vita senza i roccocò? Così sembrava dire mia moglie. E a questo punto l'ho richiamata un po' piccato al ricordo di quel giorno lontano del nostro matrimonio, oltre mezzo secolo prima, in cui altro che rafiuoli e cassatine. Erano tempi di guerra e, ad un improvvisato ricevimento di nozze, i pochi invitati sgranocchiarono a fatica alcuni disgustosi dolci natalizi messi insieme con le carrube e con la saccarina, accompagnandoli con qualche coppa di spumante al bicarbonato di sodio.

So bene che la cosa non vi interessa. Perciò non mi offendo se a questo punto lasciate perdere il pezzo. Altrimenti, ecco i fatti. Sarò breve.

Ai primi di dicembre (pensate) del 1941, nei giorni in cui la flotta giapponese attaccò d'improvviso gli Americani a Pearl Harbor, io mi trovavo con un distaccamento di un centinaio o poco più di soldati tra le rovine di un paesello, Nikolaiewfka, sito in Ucraina al di là del Dnepr sulla direttrice della città di Stalino (da non confondere con l'ancora lontana Stalingrado): città che noi del «Corpo di spedizione italiano in Russia» (CSIR) avevamo avuto il compito di conquistare. La neve e il ghiaccio (da 30 a 50 sotto zero) avevano spezzettato le nostre truppe in tanti raggruppamenti isolati, impossibilitati ormai a muoversi in avanti e riforniti di viveri e munizioni saltuariamente per aeroplani. I sovietici, applicando la tattica dei tempi di Napo-

leone, evitavano di attaccarci, limitandosi ad attendere che uno dopo l'altro i nostri capisaldi si dissolvessero per consunzione. Unico elemento di comunicazione con il comando del corpo d'armata, che si trovava piuttosto indietro, a Dnepropetrowsk, era costituito dagli appuntamenti radio.

Per l'appunto un cifrato radiotelegrafico rese noto a noi del distacco e, naturalmente, ai sovietici, perfetti intenditori del nostro cifrario, che all'ufficiale di collegamento con le truppe tedesche Guarino signor Antonio era concessa una licenza di giorni dieci piú il viaggio per andarsi a sposare a Napoli. Quella licenza, per verità, io non l'avevo chiesta, mai pensando di esporre la giovane donna cui ero fidanzato al rischio di diventare da un momento all'altro vedova di guerra. Ci aveva pensato in mia vece, falsificando tranquillamente la mia firma e commettendo un altro paio di illeciti connessi, la giovane donna di cui sopra, che era persona incurante del rischio di rapida vedovanza e fornita di sorprendenti capacità di iniziativa. Fu cosí che, superando avventurosamente le retrovie gremite di partigiani e di cosacchi, raggiunsi il comando nella città di Dnepropetrowsk. Dopo di che montai una dopo l'altra su quattro o cinque tradotte successive e arrivai d'improvviso a Napoli, dove affrettatissimamente mi sposai nella parrocchia di via Tasso. Era il 18 dicembre del 1941.

Quel giorno pioveva a dirotto. «Sposa bagnata, sposa fortunata», dice il proverbio: cosa che non manco mai di rammentare a mia moglie nei suoi rari momenti di malumore, con l'effetto, non capisco perché, di farla irritare di piú. Passammo sei giorni a Ravello, dico sei. Villa Rufolo, villa Cimbrone, terrazze affacciate su un abisso di mare e, regalatici giusto alla partenza da un dotto amico, i tre volumi degli Aneddoti di varia letteratura di Benedetto Croce appena editi dal Ricciardi, che però non leggemmo un gran che. Poi il ritorno al fronte, subito dopo Natale, nel giorno di Santo Stefano, in uno stato d'animo che definire di avvilito è dir poco. Giunto a Dnepropetrowsk, mi fu vietato di andare avanti. Il presidio che avevo lasciato

venti giorni prima era stato frattanto annientato.

Rievoco oggi quel lontano periodo natalizio, non certo per dire che mi andò male. Al contrario, se vogliamo metterla a questo modo, tutto mi andò bene, e così tutto mi andò bene anche dopo, con l'aiuto della provvidenza, sino al definitivo rientro in patria. Ma mai potrò dimenticare (vogliate scusarmi se lo dico chiaro e tondo) la luce di incosciente soddisfazione che a Napoli, durante la mia brevissima sosta, vidi brillare negli occhi di molti «antifascisti» di mia conoscenza, valorosi ascoltatori serali di Radio Londra dalle poltrone di casa, quando confermai loro che la guerra si era messa male, proprio male, il che significava che per molti di noi combattenti vi era la probabilità di non rivedere più l'Italia. E come potrò mai dimenticare, a parte ciò, il senso di vergogna che provai e che tuttora provo nei confronti dei miei perduti camerati di Nikolaiewfka, che mi avevamo tanto generosamente festeggiato alla partenza? Sta di fatto che, quando si sia passati per avventure come queste, nel ricordo di esse lo spirito scherzevole viene meno, la consueta ironia tollerante si rifiuta di funzionare e l'anniversario delle nozze pur se benedetto dai figli e nipoti in letizia, lascia ancora nell'animo qualche traccia indelebile di amaro.

A questo punto qualche lettore forse chiederà: ma dov'è il sarchiapone giuridico in tutta questa storia? Potrei rispondere che, a prescindere dalle infrazioni penali commesse dalla mia futura moglie, di sarchiaponi più o meno stiracchiati ve ne sono, sopra tutto in materia di matrimonio e di libertà dal consenso nuziale, almeno una decina a disposizione. Basta scovarli e metterli in batteria. Ma in tutto questo lunghissimo tempo mia moglie ed io non li abbiamo mai cercati. E poi, oggi, mentre chiudo queste pagine, è il 18 dicembre 2003.

Domani andrò a comprare i roccò.

Stampato nella lit. ed.  
A. De Frede - Via Mezzocannone, 69 - Napoli,  
30 dicembre 2003

